

Indici 2001

DIRITTO
E
GIURISPRUDENZA
AGRARIA,
ALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2001 - ANNO X

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20, lett. b), L. 23.12.96, n. 662/96 - Filiale di Roma

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

STEFANO MASINI: Agricoltura e aree protette: dalla legge quadro al decreto di «orientamento» (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) 737

MAURIZIO SANTOLOCI: La responsabilità soggettiva del proprietario del terreno per la bonifica dei siti inquinati 742

* * *

NICOLETTA FERRUCCI: «Scritti di diritto agrario» di Antonio Carrozza (Recensione) 746

NOTE A SENTENZA

ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni IVA a favore delle aziende agricole danneggiate da eventi sismici 749

ANTONIO FONTANA: Del condono previdenziale non può beneficiare chi sia in regola col pagamento dei contributi 751

ANTONELLA PERRI: Rito camerale nella designazione del successore all'assegnatario delle terre di riforma agraria 753

GIANLUCA DEL PAPA: Terreni di uso civico e mutamento di destinazione 756

CARLO M. GALIBERTI: La devoluzione delle controversie agrarie alle Sezioni specializzate: questione di competenza ovvero di ripartizione amministrativa 758

MARIO CARDILLO: L'abbiatico nella successione di alloggi per lavoratori agricoli 761

MARIO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale 762

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Controversie - Tra eredi dell'assegnatario deceduto prima del riscatto, senza designazione del subentrante nel rapporto - Rito camerale ex art. 7 legge 1078/1940 - Applicabilità - Erronea trattazione in primo grado con il rito ordinario - Proseguibilità del giudizio in appello, previa trasformazione del rito in ordinario - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. II Civ. 12 febbraio 2001, n. 1972*, con nota di A. PERRI 752

Agricoltura e foreste - Alloggi per lavoratori agricoli - Successione - Categorie di successibili - Moglie e figli - Posizio-

ne prioritaria. *Corte conti, Sez. contr. Stato (I Collegio) 13 novembre 2000, n. 103*, con nota di M. CARDILLO ... 760

Agricoltura e foreste - Alloggi per lavoratori agricoli - Successione - Categorie di successibili - Posizione dell'abbiatico (figlio di figlio premorto al padre) - Equiparazione al figlio - Esclusione. *Corte conti, Sez. contr. Stato (I Collegio) 13 novembre 2000, n. 103*, con nota di M. CARDILLO 760

CONTRATTI AGRARI

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza - Sezioni specializzate agrarie - Istituzione - *Ratio* - Attribuzioni - Questioni di competenza - Configurabilità anche rispetto al locale Tribunale - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 9 gennaio 2001, n. 736*, con nota di C.M. GALIBERTI 758

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza - Rapporto di colonia parziaria - Indennità per miglioramenti - Domanda relativa - Riconducibilità alle controversie in materia di contratti agrari - Competenza delle Sezioni specializzate - Sussistenza. *Cass. Sez. Lav. 9 gennaio 2001, n. 736*, con nota di C.M. GALIBERTI 758

Contratti agrari - Mezzadria - Conversione in contratto di affitto - Condizioni - Requisiti del fondo previsti dall'art. 31 della legge n. 203 del 1982 - Unità produttiva sufficiente - Configurabilità. *Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6384 (M)* 765

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - In genere - Proroga di anni sedici in caso di migliorie eseguite ex legge n. 219 del 1981 - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6379 (M)* 765

Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Domanda riconvenzionale di accertamento di un contratto di miglioria - Tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203/1982 - Esperimento preventivo - Necessità - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 18 ottobre 2001, n. 12756 (M)* 766

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Procedimenti possessori - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2001, n. 13399 (M)* 766

ESPROPRIAZIONE P.P.U.

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere - Distinzione tra aree edificabili ed aree agricole - *Tertium genus* - Configurabilità - Esclusione - Area edificabile - Edificabilità legale - Rilevanza esclusiva - Edificabilità di fatto - Rilevanza suppletiva o integrativa - Significato - Specificazione. *Cass. Sez. Un. Civ. 23 aprile 2001, n. 172 (M)* 766

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
IMPOSTE E TASSE		Prelazione e riscatto - Riscatto - Del proprietario del fondo confinante - Configurabilità - Condizioni. Cass. Sez. III Civ. 16 ottobre 2001, n. 12608 (M)	
Imposte e tasse - Agevolazioni - Esonero dall'IVA in favore di aziende agricole danneggiate da eventi sismici - Art. 8, comma quarto, d.l. n. 474 del 1987 - Portata - Esegesi autentica dell'art. 5, comma primo, lett. d) del d.l. n. 799 del 1980 - Esclusione - Introduzione di un autonomo beneficio - Configurabilità - Conseguenze - Coesistenza dei due benefici per l'anno 1988 - Scadenza delle agevolazioni - Diversità di termini - Fondamento. Cass. Sez. V Civ. 3 agosto 2001, n. 10660, con nota di A. ORLANDO	748		766
PRELAZIONE E RISCATTO		PREVIDENZA SOCIALE	
Prelazione e riscatto - Presupposti del riscatto - Violazione del diritto di prelazione. Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8594, con nota redazionale	749	P previdenza sociale - Contributi assicurativi - Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsto per i datori di lavoro agricolo dall'art. 18, comma sedicesimo, legge n. 724 del 1994 - Effetti - Ripetizione delle somme corrisposte, allo stesso titolo, anteriormente - Esclusione. Cass. Sez. Lav. 9 marzo 2001, n. 3520, con nota di A. FONTANA	750
Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio dell'azione di riscatto - Nei confronti di un acquirente in regime di comunione legale con il coniuge - Integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo - Necessità. Cass. Sez. III Civ. 5 luglio 2001, n. 9083 (M) ..	765	USI CIVICI	
Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio - Forma e modalità. Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6391 (M)	765	Usi civici - Destinazione delle terre gravate e piani di massima - Mutamento di destinazione delle terre assoggettate - Necessaria limitazione all'ambito agricolo, boschivo o pascolativo - Esclusione - Fondamento. Cass. Sez. II Civ. 30 gennaio 2001, n. 1307, con nota di G. DEL PAPA	
		MASSIMARIO	
		- Giurisprudenza civile	

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2000			MAGGIO		
	<i>NOVEMBRE</i>		8	Cass. Sez. III Civ. n. 6379 (M)	765
13	Corte conti, Sez. contr. Stato n. 103	760	8	Cass. Sez. III Civ. n. 6384 (M)	765
			8	Cass. Sez. III Civ. n. 6391 (M)	765
			10	Corte di giustizia CE, in causa C-152/98	762
			17	Corte di giustizia CE, in causa C-159/99	763
			31	Corte di giustizia CE, in causa C-41/99	764
2001			GIUGNO		
	<i>GENNAIO</i>		14	Corte di giustizia CE, in causa C-230/00	762
9	Cass. Sez. Lav. n. 736	758	14	Corte di giustizia CE, in causa C-368/00	762
30	Cass. Sez. II Civ. n. 1307	754	14	Corte di giustizia CE, in causa C-473/99	764
			22	Cass. Sez. III Civ. n. 8594	749
	<i>FEBBRAIO</i>		LUGLIO		
12	Cass. Sez. II Civ. n. 1972	752	5	Cass. Sez. III Civ. n. 9083 (M)	765
			AGOSTO		
	<i>MARZO</i>		3	Cass. Sez. V Civ. n. 10660	748
8	Corte di giustizia CE, in causa C-266/99	762	SETTEMBRE		
8	Corte di giustizia CE, in causa C-266/00	762	25	Cass. Sez. V Civ. n. 12027 (M)	765
9	Cass. Sez. Lav. n. 3520	750	OTTOBRE		
15	Corte di giustizia CE, in causa C-147/00	762	16	Cass. Sez. III Civ. n. 12608 (M)	766
			18	Cass. Sez. III Civ. n. 12756 (M)	766
	<i>APRILE</i>		29	Cass. Sez. III Civ. n. 13399 (M)	766
23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 172 (M)	766			

Indici 2001

I	- Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 769
II	- Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 773
III	- Indice cronologico delle decisioni	» 790
IV	- Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 793
V	- Panorami	» 798

PARTE I - DOTTRINA

Agricoltura e aree protette: dalla legge quadro al decreto di «orientamento» (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

di STEFANO MASINI

1. Il difficile avvio della legge n. 394 del 1991 tra incertezze e contraddizioni. - 2. La dinamica delle attività agricole di fronte alla riforma della politica agricola comunitaria. - 3. Dal primato della legge allo strumento dell'intesa per consolidare la presenza dell'agricoltura nelle aree protette. - 4. I due «meriti» della legge n. 394: la salvaguardia della vocazione produttiva del territorio e la promozione della multifunzionalità. - 5. La valorizzazione delle prestazioni di servizi dell'imprenditore agricolo. - 6. Sistema e complessità dello sviluppo economico agricolo nel territorio delle aree protette alla luce del d.lgs. n. 228 del 2001. - 7. Protezione territoriale e integrazione con l'ambiente di vita dell'uomo nella esperienza regionale.

1. - In termini solenni e generali la legge di riforma (6 dicembre 1991, n. 394), nel dettare i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree protette prevede, nei territori che abbiano rilevante valore naturalistico e ambientale, l'introduzione di uno speciale regime allo scopo di perseguire, tra l'altro, «l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali» (art. 1, comma 3, lett. b) (1).

La portata e l'efficacia dell'enunciato programmatico trova ulteriore svolgimento all'art. 12 legge cit., che disciplina, in sede di elaborazione del piano per il parco, l'articolazione in aree distinte per forme differenziate in base al grado di protezione, sì che nelle *riserve integrali* l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità, ma già all'interno delle *riserve generali orientate* «possono essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali», mentre nelle *aree di protezione* «possono continuare secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali» e, infine, con maggior apertura al coinvolgimento delle imprese agricole capace di avviare un progetto di sviluppo economico del territorio, nelle *aree di promozione economica e sociale* «sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori».

Ancora l'art. 14 legge cit. affida alla comunità del parco l'elaborazione di un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, che stabilisce, in particolare, «l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-

silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse».

Ma – come lucidamente si è avvertito (2) – «ne emerge una logica, che è insieme di eccezione ... e di tutela chiusa in difesa. Non c'è l'enunciato, e ancora meno l'idea di una generalizzata politica di gestione dell'intero patrimonio naturale, coerente con le vocazioni di questo e con un'attività di coltivazione che costituisce espressione di cura e attenzione. Manca, nelle parole di questo legislatore, un'agricoltura, che nel radicamento territoriale trovi le fondanti ragioni del farsi impresa e capacità produttiva».

In concreto, dunque, la sollecitazione formulata dal legislatore e diretta alla promozione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra agricoltura e territorio sottoposto allo speciale regime di tutela ovvero alla valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali attraverso strumenti di indirizzo piuttosto che di prevalente proibizione è rimasta, almeno inizialmente, priva di ascolto, manifestandosi, anzi, a livello delle comunità locali una diffusa diffidenza, se non, in qualche caso, una forte ostilità nei confronti della istituzione di aree protette a fronte della paventata imposizione di rigidi vincoli e dell'inesco di lungaggini burocratiche.

Nella stessa relazione introduttiva alla prima Conferenza nazionale sulle aree protette «Parchi, ricchezza italiana» (3) si pone in evidenza come, anche giustificando la complessità dello strumento legislativo, «che prevede interventi numerosi e articolati che incidono sulla gestione del territorio e delle risorse e che richiede un certo numero di anni per produrre tutti i suoi effetti, la sua applicazione è proceduta troppo lentamente, accumulando molti ritardi e non poche inadempienze».

In sostanza, è risultato prevalente un orientamento di tutela giuridica della natura attraverso i *recinti* di ambiti speci-

(*) Relazione, aggiornata ed integrata dalle note, presentata al Convegno «Un'utopia istituzionale: le aree naturali protette a dieci anni dalla legge quadro», organizzato dall'Università degli studi di Macerata, l'8 e 9 novembre 2001.

(1) In generale, sulle finalità della legge n. 394 del 1991, si veda ABRA-

MI, *Il regime giuridico delle aree protette*, Torino, 2000, 95.

(2) Così ALBISINNI, *Regole del fare e parchi nella disciplina del territorio rurale: dai beni alle attività*, in questa Riv., 2000, 298.

(3) Si veda RONCHI, *La legge 394/91: applicazioni e prospettive*, in Ministero dell'Ambiente – Atti della Prima Conferenza Nazionale Aree Naturali Protette, Parchi, ricchezza italiana, Roma, 1997, 19.

ficamente individuati, che meritano di essere protetti e sottratti all'azione riformatrice della comunità locale, per la esclusione delle possibilità di svolgimento di relazioni reciproche tra l'*abitare* e il *produrre* in quei luoghi, sentendosi essa responsabile del proprio futuro. Mentre una certa influenza nel ritardo accumulato può essere assegnata anche a quell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale risalente al contenzioso sul ritaglio delle competenze regionali (4), secondo il quale la formazione di aree naturali protette «vuole soddisfare l'interesse di conservare integro, preservandolo dal pericolo di alterazione o di manomissione, un insieme paesistico dotato di una sua organicità e caratterizzato da valori estetici, scientifici, ecologici di raro pregio, quali possono presentarsi anche in confronto a territori privi di vegetazione o, comunque, pur quando questa sussista, destinati a rimanere esclusi da quelle utilizzazioni produttive che costituiscono l'oggetto specifico dell'attività agricola».

In particolare, a notevoli perplessità ha dato luogo l'imposizione di vincoli al godimento della proprietà dei fondi rustici, nei casi in cui sia soppresso ogni apprezzabile margine di scelta o di decisione in ordine al tipo di ordinamento produttivo ovvero ridotto in misura non remunerativa il livello di reddito attraverso l'impedimento della piena intrapresa dell'iniziativa economica.

Il sacrificio economico sofferto dal privato finisce, infatti, con il riguardare anche una serie di interessi altrimenti privi di tutela risarcitoria, a cominciare dalla riduzione di determinate facoltà di organizzazione e di gestione dell'unità produttiva, indipendenti dal pregiudizio cagionato al fondo nel suo valore reale, ma con effetti riflessi sul piano delle possibilità di effettiva conduzione. Emblematica può essere considerata quella vicenda – decisa a Lussemburgo (5) – del divieto di autorizzazione ad impiantare, da parte del proprietario, un frutteto su una porzione del proprio fondo situato all'interno di un'area regionale istituita allo scopo di tutelare e valorizzare i beni ambientali ed archeologici.

In vero, la tutela di quelle configurazioni del territorio che presentano alcune caratteristiche della vita naturale non suscettibili di irreversibile alterazione presuppone, piuttosto, l'adozione di misure idonee ad indirizzare e coordinare il concreto svolgimento dell'iniziativa economica ai fini di interesse generale senza assumere alcun contenuto ablativo di utilità o valore (di uso o di scambio) tali da farle fuoriuscire dall'area della *conformazione* della posizione soggettiva del titolare, salvo promuovere un procedimento espropriativo, che segnala sempre un diritto alla corresponsione di un adeguato ristoro.

Ancora nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvata dalla VIII Commissione della Camera dei deputati sullo stato di attuazione della legge n. 394, (6) si dà, sul punto, atto che «troppo spesso è prevalsa una logica meramente burocratica e formale, che ha condotto a gravi contrasti con le comunità locali ed a far sentire l'istituzione delle aree protette come un'esigenza calata dall'alto, e non realizzata attraverso la considerazione – e la valorizzazione – delle diverse esigenze presenti sul territorio».

2. - In sostanza, le ragioni dell'iniziale contenzioso con le comunità residenti risultano frequentemente legate alla insufficiente considerazione del carattere di *ruralità* di siste-

mi economici originali e forme diversificate di vita; ma quando l'evoluzione della politica agricola comunitaria porta all'introduzione di misure di sostegno agli agricoltori allo scopo di contenere le ripercussioni negative sull'ambiente per l'inquinamento dell'acqua e del suolo ed i danni per taluni ecosistemi e la biodiversità, il modello di assetto del parco e le scelte di programmazione cominciano, mano a mano, a non dissimulare l'esigenza di ricercare soluzioni di compatibilità tra azioni di protezione e modi di produzione.

L'indirizzo seguito a livello comunitario diventa quello di correggere le distorsioni e gli eccessi che si sono manifestati in conseguenza della scelta, a lungo prevalente, di favorire un sostegno *accoppiato* alla quantità prodotta, ricercando soluzioni applicative capaci di favorire una più impegnativa revisione della forma di organizzazione dell'attività produttiva (7).

Al cambiamento di rotta della p.a.c. fa, così, da contrappunto, nell'adattamento delle linee della politica ambientale, la necessità del superamento di una logica di conservazione basata sull'esclusiva tutela dei singoli habitat naturali, con la richiesta di promuovere l'avvio di una strategia più complessa orientata alla valorizzazione dell'ambiente quale componente essenziale del contesto di vita di ciascuna comunità organizzata.

In un importante contributo dell'Associazione dei Parchi naturali nazionali e regionali abitati dell'Unione Europea alla «riflessione sulla riforma della politica agricola comune» del novembre 1998, si legge, appunto, che le aree protette debbano essere territori *di progetto* in cui realizzare una serie di azioni dirette a: «promuovere la multifunzionalità dell'agricoltura (produzione, gestione dell'ambiente, accoglienza del pubblico ...); favorire le politiche contrattate di preservazione di siti di alto valore biologico; mettere in atto azioni in favore della diversificazione e della qualità di prodotti agroalimentari specifici; valorizzare le risorse turistiche locali e le caratteristiche storiche e culturali; preservare e promuovere i mestieri e le conoscenze locali».

Il tessuto connettivo di un sistema articolato di protezione del territorio nella sua conformazione naturale non può altrimenti essere costituito che dalle porzioni di suolo con destinazione agro-silvo-pastorale e l'azione intrapresa per la tutela ambientale viene finalmente collegata all'uso razionale ed alla socialità del godimento di questi beni (8).

Un modello che fa leva sulle risorse proprie di ciascun contesto e, cioè, diversificato territorialmente, appare, per altro, destinato a correggere la tradizionale prospettiva di lettura dell'analisi economica, basata sull'accumulazione di conoscenze e tecnologie da un lato e sulla ricerca di riduzione dei costi dall'altro lato, per spingere l'impresa verso un obiettivo *quantitativo* di sviluppo della produttività con inevitabile attenzione per il profilo dimensionale dell'ordinamento aziendale.

In effetti, nelle aree di agricoltura *intensiva*, che sono caratterizzate dalla diffusione di imprese operanti una scelta *monoculturale* è possibile, ormai, cogliere, alcuni segnali di crisi di un modo di produrre, a costi sempre più bassi, materie comparabili con quelle di imprese concorrenti ubicate in zone che premiano le dimensioni delle strutture o i differenti oneri del lavoro e farsi avanti esigenze di adattamento a nuove combinazioni in grado di incoraggiare piuttosto la valorizzazione qualitativa e di origine delle produzioni che l'*imitazione* delle tecnologie impiegate. Mentre nelle aree di

(4) Cfr. Corte costituzionale (6 luglio) 24 luglio 1972, n. 142, in *Giur. cost.*, 1972, I, 1432 e in *Le Reg.*, 1973, 119, con nota di CHELLI.

(5) Cfr. Corte di giustizia, Sez. I, 18 dicembre 1997, in causa n. C-309/96, in questa Riv., 1998, n. 594, con nota di SIMONE, *Istituzione di un parco naturale-archeologico ed asserita violazione del diritto comunitario*.

(6) Cfr. Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) Camera dei Deputati – Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette), XIII Legislatura, Atti, 2 aprile 1997, 81.

(7) In argomento, si vedano DE FILIPPIS e SALVATICI, *La politica agricola comunitaria: una riforma incompiuta*, in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, vol. I, Milano, 2000, 247.

(8) Sul punto, si veda l'ampia indagine di GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999, 29 e seg. ed inoltre ID., *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura e ambiente*, in questa Riv., 1993, 5; ID., *Diritto agrario e ambiente*, ivi, 1996, 5; ID., *Le fonti costituzionali del diritto agrario ambientale*, ivi, 1998, 5 e ID., *Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 381.

agricoltura *periferiche* – che di solito coincidono con quelle dotate di più rilevante valore ambientale e paesistico – si realizzano, con una inaspettata dinamica, segnali positivi di ripresa consistenti in un accrescimento dei redditi e dell'occupazione in corrispondenza ai vantaggi espressi dalle caratteristiche naturali che, pur esistendo da tempo come elementi di identità fisica e geografica dei luoghi, assumono interesse economico per soddisfare un nucleo nuovo di desideri ed attitudini di un pubblico numeroso di utenti.

Se è vero che «l'imprenditore agricolo deve essere capace di interpretare correttamente i segnali che vengono dal mercato» (9) occorre, dunque, riflettere su ciò che, lasciato al libero gioco della concorrenza, di fronte ad una offerta di beni che si presenta scollata rispetto alla domanda, egli non potrebbe ragionevolmente intraprendere e proseguire alcuna iniziativa economica apprezzabile, se non facendo conto su un sistema di aiuti e sovvenzioni alla produzione in grado di assicurare la formazione di prezzi artificialmente elevati e la protezione dalla concorrenza esterna. Ma la corresponsione delle misure di indennizzo o il riconoscimento di contributi viene, oggi, riconosciuta *economicamente giustificata e socialmente accettabile* quando sia diretta a incoraggiare la naturale trasformazione dell'agricoltura, incentivando l'adozione di pratiche svolte nel rispetto di radicate tradizioni con il ricorso a sistemi meno intensivi ed in assenza di tecnologie dannose ed inquinanti (10).

3. - A questo punto è imboccata la via per il riorientamento degli obiettivi delle imprese agricole all'interno delle aree protette non, però, nella prospettiva di mera *sopravvivenza* bensì di piena *integrazione*, in quanto risulta modificato il rapporto con l'ambiente e le sue caratteristiche, rese disponibili per usi alternativi, in una logica di *multifunzionalità*, che rinviene la sua base nell'organizzazione aziendale con la diversificazione di attività ed opportunità occupazionali.

Certamente qualche elemento di preoccupazione rimane, posto che tali imprese risultano spesso in condizioni vicine alla marginalità, correndo un serio pericolo di aggravamento delle difficoltà in funzione diretta del carico vincolistico a cui sono sottoposte in conseguenza della suddivisione per zone, ma sono le parti sociali a giocare un ruolo decisivo nell'abbattimento dei dubbi e delle incertezze, facendosi da *spettatrici a protagoniste* dell'indirizzo strategico del possibile futuro.

Tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e la federazione dei parchi è stata, infatti, stipulata un'*intesa* per «contribuire innanzitutto ad eliminare i motivi che hanno generato i contrasti e l'opposizione che in molti casi hanno contrassegnato l'atteggiamento degli agricoltori nei confronti dell'istituzione delle aree protette e le difficoltà ancora esistenti da parte di alcuni parchi nel riuscire a coniugare ed a integrare appieno le attività agricole con le azioni di conservazione e di valorizzazione dell'ambiente naturale».

Questo accordo di collaborazione segna una svolta nella politica delle aree protette, indicando come l'impegno a promuovere un corretto rapporto con la natura, non alterando i risultati produttivi, sia da ricercare *fuori* dallo schema disegnato dalla legge n. 394, mediante il rinvio ad una maturata esperienza applicativa in grado di sfociare

nell'enunciazione di programmi e criteri direttivi anticipatori delle auspiccate modifiche della legge.

Non si tratta, infatti, di un canovaccio arbitrario e capriccioso volto a disconoscere il nucleo legislativo di protezione della natura quanto, piuttosto, di un regolamento di interessi che, alla ricerca dell'utilità collettiva, cerca di colmare lacune *storicamente* evidenziate dalla accennata evoluzione della p.a.c. e dalle critiche e dalle contestazioni volte a rivendicare un maggior ruolo dell'agricoltura nel fornire le prestazioni di tutela ambientale.

In Italia – si legge ancora nell'*intesa* firmata sul finire del 1999 – «più che in ogni altro paese europeo, l'interazione tra agricoltura e territorio ha modellato nel tempo paesaggi dalle qualità estetiche e culturali eccezionali che conservano importanti biodiversità nonché produzioni tipiche agricole ed alimentari caratteristiche che rappresentano alcune tra le ricchezze principali per il futuro e per la crescita dell'intero paese», con la conseguenza che «in questi luoghi, la maggior parte dei quali è compresa all'interno delle aree naturali protette, sviluppo dell'agricoltura ecosostenibile e conservazione ambientale non sono in contrapposizione tra loro ma complementari».

Sul piano concreto, facendo leva sul vantaggio competitivo che la identità territoriale del parco trasferisce al processo produttivo attraverso la integrazione delle tradizionali attività di coltivazione e di allevamento con quelle di promozione dei prodotti tipici, di turismo ambientale o di servizi ciascun agricoltore è in grado, dunque, di legare ad una logica di bilancio la sua scelta di rimanere ancorato al contesto sociale ed economico di riferimento.

4. - Ma alla legge n. 394 occorre riconoscere un duplice e rilevante apprezzamento – che non sarebbe corretto astenersi dall'indagare sia pur in breve – quello di aver frenato, da un lato, i danni sopportati dal territorio per la perdita della superficie utilizzabile e, dall'altro lato, il degrado dell'efficienza tecnica ed economica delle imprese mediante l'imposizione di un progetto di sviluppo aziendale, che ha *costretto* l'agricoltore a fare i conti con un ambiente ricco di opportunità alternative, posto che nelle zone marginali le attività di conservazione della natura hanno dimostrato di poter svolgere una funzione essenziale nella diversificazione delle iniziative economiche.

Attraverso l'istituzione dell'area protetta si è perseguito, dunque, l'obiettivo di conservare lo stato del suolo nella sua naturale attitudine alla produzione agricola, evitando con ciò che finisse con l'assumere i connotati di un bene il cui valore di scambio diventasse preminente rispetto al valore d'uso attraverso forme speculative di accaparramento in grado di promuovere – nell'aspettativa della maggiore rendita conseguibile – la marginalizzazione della campagna.

Sopra tutto, però, al risultato di aver bloccato gli scompensi connessi ad un intervento edificatorio diffuso all'interno delle zone agricole, in grado di provocare mutamenti nelle scelte territoriali e nelle definizioni qualitative del suolo e di innescare fenomeni di speculazione, ha fatto seguito la positiva consapevolezza che gli insediamenti rurali possano essere strumento di valorizzazione del territorio e che l'opera dell'imprenditore agricolo sia contrassegnata da un alto grado di responsabilità in ordine alla tutela dell'ambiente (11).

(9) Così VENTURA, *La riforma della PAC e il mercato unico*, in *Studi in onore di Enrico Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, Milano, 1995, 585.

(10) Cfr. Commissione delle Comunità europee, *Agenda 2000. Per un'Unione più forte e più ampia* [COM (97) 200 def.], Bruxelles, 1997, 29.

Più in particolare, nelle conclusioni della Comunicazione della Commissione delle Comunità europee «Orientamenti per un'agricoltura sostenibile», Bruxelles, 27 gennaio 1998, COM (1999) 22 def., si legge che «Uno dei principali obiettivi da conseguire nei prossimi anni è quello di rendere la PAC una politica bene accolta ai comuni cittadini e ai consumatori.

L'opinione pubblica è sempre più attenta alla molteplicità di ruoli svolti dagli agricoltori, particolarmente nel conservare e salvaguardare il paesaggio rurale. Da una parte, gli agricoltori devono rispettare norme minime di cura ambientale che l'opinione pubblica si aspetta da loro, tra l'altro attraverso l'osservanza della legislazione ambientale; dall'altra, se la società esige dagli agricoltori servizi ambientali che vanno oltre il livello base di una buona pratica agricola, è necessario che essi siano remunerati per le spese che sostengono e per la perdita di reddito derivante da tale attività».

(11) In dottrina, si veda per tutti ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000, 237.

Né sembra a questo proposito, che la disciplina di tutela delle aree agricole possa convenientemente conoscere limiti esclusivi in corrispondenza ai terreni caratterizzati da elevata fertilità e da notevole capacità di uso produttivo, ma tendere in modo dinamico alla salvaguardia di tutte le superfici aventi specifiche attitudini agronomiche da un uso contrario a quello a cui risultano vocate, al fine di realizzare una duratura affidabilità funzionale di aree anche marginali o svantaggiate e, però, più ricche di connotati peculiari e di varietà di risorse ed adatte ad una appropriata fruizione culturale e turistica.

All'interno delle aree protette diventa, per ciò, opportuno incentivare alcune iniziative in grado di promuovere sia la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesistici che la permanenza degli originali processi insediativi.

Si tratta di realtà territoriali dove esiste un'agricoltura diffusa con notevoli potenzialità per occupare specifici spazi con produzioni tipiche e di qualità e con l'offerta di servizi per il tempo libero, che, finalmente, vedono riconosciuto il valore della identità delle forme fisiche, sociali ed economiche la cui conservazione dipende, in varia misura, dalla disciplina di regolazione degli usi per favorire lo svolgimento di una serie di attività radicate nelle vocazioni e nel consenso delle comunità locali.

5. - In vero, il parco non configura soltanto un ambito geograficamente delimitato, ma rappresenta il modo più adeguato di *amministrare* le risorse naturali, valorizzando alcune attività e sperimentando nuove iniziative, che risultano, da ultimo, ordinate nello schema dei *decreti di orientamento* (e, in particolare, il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) con cui il legislatore ha creduto di assegnare all'imprenditore agricolo un maggior contenuto di flessibilità, in modo che ciascuno, in funzione della *natura* e delle sue convenienze, possa adattarsi agli esiti del processo di ammodernamento che coinvolge il settore.

Tenuto conto dei mutamenti intervenuti nell'ordine economico e nella realtà sociale, il nuovo art. 2135 c.c. accerta definitivamente che l'esercizio dell'agricoltura possa risultare comprensivo anche dell'offerta di servizi, sì che ricombinando gli strumenti dell'organizzazione aziendale e perfezionando l'apporto di lavoro alle esigenze delle tradizionali mansioni con quelle ambientali, di protezione del paesaggio e della biodiversità o, ancora, di animazione rurale, l'agricoltore indirizza la propria capacità di produzione in relazione ad un fine tecnico-economico distinto e specifico (12).

La norma, per altro, esclude che l'attività di servizi possa considerarsi scollegata rispetto a quelle principali di allevamento di vegetali ed animali, nel senso che deve risultare necessariamente come un *prius* lo svolgimento di codeste attività principali, affinché lo stesso soggetto possa intraprendere anche l'esercizio delle attività legate allo svolgimento di una funzione protettiva o insediativa, ammettendone, per questa via, l'inquadramento sulla base del rinvio al criterio di connessione. Ma, sul piano economico, la introduzione di pratiche agricole sostenibili non rappresenta più un *vincolo* per le modalità di godimento dei beni, quanto una vera e propria *opportunità* per il miglioramento dei risultati della produzione, incidendo nell'orientamento delle scelte aziendali in conseguenza dell'inserimento del capitale naturale, utilizzato

nel processo produttivo, nell'operazione di calcolo economico quale elemento formativo del reddito spesso anche in termini di prevalenza. Ciò che, tra l'altro, finisce con l'investire la stessa adeguatezza del modello ricostruttivo appena abbozzato per la evidente necessità di impostare il possibile riconoscimento delle attività di fornitura di servizi, da parte dell'agricoltore, come agricole *ex se* (13).

Ancora altre iniziative, accanto a quelle di ricezione ed ospitalità non che di somministrazione di pasti e bevande, già elencate nella legge quadro in materia di agriturismo, sono riconosciute ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 228 cit., ai fini di una migliore fruizione e conoscenza del territorio attraverso lo svolgimento di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, individuando nuovi possibili soggetti di impresa che abbiano la capacità di catturare i bisogni qualitativi al godimento dell'ambiente anche al di fuori del perimetro aziendale ma, sempre, permanendo sul posto e valorizzando le caratteristiche più tipiche del territorio.

Con la degustazione dei prodotti aziendali e la mescolta del vino lungo le strade appositamente realizzate per la promozione di vigneti e cantine si introduce, quindi, ad opera dell'art. cit., l'occasione di ulteriore incentivazione del fenomeno dell'ospitalità nelle campagne, che premia l'offerta di ricettività con soluzioni originali di organizzazione e modificate modalità di svolgimento, che fanno leva sui valori naturali, culturali e ambientali di territori vocati alle produzioni tipiche e qualitative di fronte alla crescita della domanda di turismo rurale (14).

In questa direzione, è orientata, del resto, anche la recente l. 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che interviene a sostenere «l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie originali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale e della vocazione territoriale» (art. 1, comma 2, lett. b), introducendo, in una lettura che individua nelle autonomie locali la competenza alla promozione dello sviluppo economico, una definizione dei *sistemi turistici locali* quali «contesti turistici omogenei e integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale» (art. 5, comma 1).

D'altra parte il coinvolgimento delle imprese nella gestione dell'area avviene con l'ausilio di strumenti negoziali che possono liberare l'ente parco dall'osservanza di penalizzanti ostacoli imposti dalle ordinarie procedure amministrative, con il risultato «di una più efficace azione di tutela, sopportando costi inferiori a quelli delle riparazioni *ex post* e ottenendo tra gli altri notevoli benefici di pubblica utilità» (15).

In particolare, con ciascun agricoltore, singolo o associato, la cui azienda sia ubicata nel parco, può essere stipulato un contratto di appalto, derogando alla disciplina vigente, per un importo non superiore a cinquanta e, rispettivamente, a trecento milioni di lire, al fine di promuovere un progetto di sviluppo capace di integrare le funzioni commerciali con quelle ambientali per la sistemazione e la manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura e la manutenzione dell'assetto

(12) Osserva ALBISINNI, *Territorio e impresa agricola di fase nella legislazione di orientamento*, in questa Riv., 2001, 570, che si sta «assistendo ad un processo di evidente riscrittura nell'allocazione di valori e di interessi: i temi del territorio rurale e del territorio agricolo sono divenuti oggetto di una consapevolezza tanto diffusa, sulla possibilità di utilizzare in via produttiva e di ritorno di conti economici le risorse territoriali, da trovare spazio all'interno della regolazione di aree disciplinari, che certamente non rientrano fra quelle tradizionali della legislazione agricola».

(13) Mi permetto di rinviare al mio *Sulla delega per l'orientamento di una moderna definizione dell'impresa agricola*, in questa Riv., 2000, 379.

(14) Osserva GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 517, che «oggi, il prodotto dell'azienda – il prodotto aziendale – dell'imprendito-

re agricolo non è solo quello ottenuto dai suoi campi, dal suo bosco o del suo allevamento, ma anche quello – purché non prevalente – ottenuto sui campi, nei boschi e dagli allevamenti di altri che il primo ha acquistato, manipolato, conservato, trasformato, commercializzato e valorizzato assieme ai propri. Sicché l'imprenditore dell'agriturismo non perde tale qualifica se offre cibi e bevande provenienti, sia pure non in modo prevalente, da materie prime agricole altrui, che ancora altri abbiano «lavorato» fuori dalla sua azienda agricola che li offre in degustazione o in mescolta o li somministra ai turisti».

(15) Sul punto, si veda PASCA DI MAGLIANO, *L'agricoltura e la valorizzazione dell'ambiente: nuovi indirizzi di politica agro-ambientale*, in *Agricoltura e diritto*, Scritti in onore di Emilio Romagnoli, cit., 294.

idrogeologico oltre che per la promozione di prestazioni a favore delle vocazioni produttive del territorio.

Nell'apprestare una specifica cornice all'operazione negoziale l'art. 15 d.lgs. n. 228 cit., (16) viene, così, ad offrire tutela, da un lato, all'interesse dell'ente parco nel riuscire ad integrare le attività agricole con le finalità di conservazione e valorizzazione dell'ambiente e, dall'altro lato, all'aspettativa del singolo imprenditore a poter essere contraente in modo non discriminato tenuto conto della localizzazione dell'azienda sul territorio. Al fine di evitare eventuali difformità di comportamento dell'ente parco ed assicurare l'osservanza di elementari regole di trasparenza che consentano un controllo economico sulla convenienza dei prezzi o un raffronto tecnico, potrebbe essere, invece, opportuno prevedere, a cura dell'ente parco, la definizione di specifici capitoli d'oneri a cui si possa rinviare per la fissazione degli obiettivi prefissati oltre che per la precisazione della entità delle tariffe da corrispondere.

6. - Assume, d'altra parte, una certa importanza anche il rilievo che dal riconoscimento dell'*agrarità* delle attività rivolte alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni ottimali del territorio, creando occasioni di offerta di prodotti tipici e genuini e di servizi per il godimento di un ambiente salubre, consegue la necessità di rivisitare il nesso con il fondo rustico (17).

Quella del parco, si vuol sottolineare, è una agricoltura naturalmente ordinata a modi razionali di utilizzo delle risorse in quanto conserva una connotazione territoriale dell'ordinamento della produzione legata ad un sicuro ancoraggio alla terra.

L'importanza di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente riporta al centro dell'organizzazione aziendale l'elemento fondiario quale fattore essenziale per impostare il ciclo di produzione con metodi di corretta tecnica colturale in grado di evitare la formazione di guasti ambientali attraverso la scelta delle combinazioni produttive e l'allestimento delle superfici destinate all'allevamento di piante o animali, tenendo conto della sequenza degli avvicendamenti colturali, del controllo dell'erosione e della perdita di elementi nutritivi del suolo, della valorizzazione del materiale vegetale locale e dell'incoraggiamento alla selezione di varietà tipiche oltre che della riduzione dei principi attivi di diserbanti e antiparassitari.

Sopra tutto, la diffusione del metodo di produzione biologico con il sostegno di adeguate incentivazioni può offrire importanti potenzialità di crescita di iniziative tendenti a promuovere il rispetto degli equilibri naturali, privilegiando le pratiche di gestione dei suoli piuttosto che il ricorso a fattori di produzione di origine esterna, riducendo nella misura del possibile rischi di inquinamento oltre ad affermare la propria specificità e credibilità di fronte alle preoccupazioni espresse dai consumatori di poter scegliere prodotti più sicuri e naturali.

Un'ultima notazione può essere, ancora, riferita al rapporto tra prodotti agricoli e territorio del parco: questo presenta, infatti, una estrema variabilità orografica e pedoclimatica con diversità marcate che rendono difficilmente trasferibile la rappresentazione della sua *immagine* naturale. Le iniziative volte a promuovere l'impiego di segni di origine e geografici che evocano la provenienza territoriale dei prodotti dall'area protetta vanno, dunque, nella direzione di sostegno di una agricoltura *residenziale* e fortemente con-

notata dalla tipicità dell'area di appartenenza, assicurando la soddisfazione delle esigenze di consumatori a declinare la preferenza nelle scelte di acquisto di prodotti ottenuti in osservanza a specifici disciplinari mediante l'attestazione di accurati controlli capaci di ingenerare affidamento per le caratteristiche naturali dell'ambiente di produzione.

7. - Da ultimo, un accenno dovrebbe essere riservato all'intervento regionale per la protezione della natura, che si segnala per alcuni caratteri di rilevante originalità relativi essenzialmente: ai raccordi tra autorità di gestione ed interessi collettivi espressi dagli enti locali interagenti sul territorio; all'inserimento dell'area protetta nel disegno complessivo di pianificazione urbanistica e di programmazione economica dello spazio ed alla connessa riduzione degli strumenti di regolazione della destinazione e del regime d'uso dei suoli attraverso una procedura di collegamento con quelli degli enti locali e, per quanto interessa sottolineare, alla serie di prescrizioni dirette a valorizzare lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e di utilizzazioni turistico-ricreative dei beni ricompresi nell'area.

Si dà ingresso, infatti – sia pure con notevoli limiti finora derivanti dalle incertezze sulla consistenza e sulla stessa estensione delle competenze in materia – ad una impostazione *funzionale* di ciascun ambito chiamato a rispondere al complesso delle attitudini e dei bisogni della comunità che vi sia insediata o abbia possibilità di accesso e di utilizzazione delle risorse, secondo un appropriato modulo organizzativo e profili disciplinari adatti a cogliere le caratteristiche essenziali dell'intreccio della tutela dell'ambiente con le politiche di valorizzazione dell'economia locale, recuperando valori di partecipazione e di responsabilità.

Il caso di scuola, che può essere indagato, nella prospettiva del superamento del modello conosciuto, con la rappresentazione della diversità della situazione ambientale, che sostiene ciascuna autonomia ad interessarsi alla ricognizione dei fabbisogni, alla valutazione della fattibilità degli interventi di protezione della natura ed all'impegno alla concreta attuazione, riguarda l. reg. Lombardia 23 aprile 1990, n. 24 «Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana "Parco Agricolo Sud Milano"», che introduce la qualificazione delle attività agro-silvo-colturali come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del parco: di tutela e recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna e di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani; di equilibrio ecologico dell'area metropolitana; di salvaguardia, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area non che di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini (18).

Può dirsi, insomma, impostato il tema della *classificazione* delle aree protette posto che il ricorso al criterio esclusivamente naturalistico non sembra esaurire la serie delle iniziative regionali (e di altre autonomie locali) capaci di tener conto delle caratteristiche di tipicità dell'equilibrio naturale con la presenza dell'uomo, dando vita all'istituzione di parchi *a verde agricolo*, la cui completa ed esauriente disciplina richiede la modifica della legge n. 394 cit., non solo per colmare un ritardo sostanziale nel processo di adeguamento nelle relazioni tra centro e periferia, ma anche per affermare consapevolmente che dall'esercizio dell'agricoltura deriva la particolare fisionomia e la definizione di elementi primari ed essenziali dell'habitat di vita dell'uomo (19). □

(16) Per un commento della norma si vedano i contributi di BRUNO, *Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente*, in questa Riv., 2001, 588 e di MORSILLO, *Gli imprenditori agricoli e la P.A. nel quadro generale di riferimento del d.lgs. 228/2001*, *ivi*, 599.

(17) Per l'approfondimento di questo punto cfr., GRAZIANI, *Impresa agricola e allevamenti senza terra*, in *Impresa zootecnica e agrarità* (Ricerca promossa dalla Scuola superiore di Studi Universitari e di perfe-

zionamento S. Anna di Pisa), a cura di A. Massart, Atti del Convegno, Pisa 19-21 marzo 1987, Milano, 1989, 151.

(18) In argomento cfr. il mio *Destinazione agricola del suolo e protezione dell'ambiente naturale: il modello del parco agricolo*, in questa Riv., 1999, 267.

(19) Per qualche aspetto sia consentito il rinvio al mio *Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della natura*, Milano, 1997, 169.

La responsabilità soggettiva del proprietario del terreno per la bonifica dei siti inquinati

di MAURIZIO SANTOLOCI

1. L'ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti (art. 14 decreto 22/97). - 2. La bonifica dei siti prevista dall'art. 17 del decreto 22/97. - 3. La «sanatoria» prevista dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388. - 4. - La posizione del proprietario del terreno inquinato. - 5. Il caso del proprietario del terreno totalmente estraneo ai fatti. - 6. La necessità di un accertamento rigoroso da parte della P.A. sulla situazione oggettiva storica e sulle responsabilità soggettive personali.

Il tema della bonifica dei siti inquinati inizia ad interessare in modo sempre più specifico le aree agricole e molto spesso anche i proprietari o comunque coloro che in qualche modo gestiscono terreni in senso generale. Infatti, vi è un ampio dibattito in ordine all'obbligo del titolare dell'area (anche e soprattutto agricola) di procedere alla bonifica ed al ripristino ambientale dei siti inquinati in caso di grande evento inquinante che interessi il sito stesso. Inoltre sussiste una certa confusione terminologica che con il termine improprio di «bonifiche» ricomprende le ben diverse procedure dell'ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti (art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e della bonifica in senso stretto (art. 17 medesimo decreto). Su tale importante tema giuridico va svolta qualche riflessione.

1. - Va premesso che l'art. 17 del «decreto Ronchi» sui rifiuti (n. 22/97) prevede appunto la nuova ed assolutamente innovativa per il nostro ordinamento giuridico procedura per la «bonifica dei siti inquinati».

In primo luogo va precisato che questi casi riguardano un evento inquinante particolarmente significativo e importante e non il modesto gettito o abbandono di un piccolo o medio quantitativo di rifiuti su un'area privata. Quest'ultima fattispecie è infatti regolamentata dal precedente art. 14 del «decreto Ronchi» in ordine all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su un'area anche privata.

In tal caso il soggetto responsabile del deposito o abbandono incontrollato di questo quantitativo di rifiuti risponde di una sanzione amministrativa se è privato e riversa rifiuti di origine appunto domestica, mentre se trattasi di titolare di impresa o responsabile di ente è soggetto ad una sanzione penale (se naturalmente riversa rifiuti di origine aziendale). Conseguentemente l'ordinanza del Comune che impone la rimozione dei rifiuti, li avvia allo smaltimento e al recupero dei medesimi e il ripristino ambientale dell'area a carico del soggetto direttamente responsabile della predetta azione illecita. Peraltro la norma (sempre l'art. 14 citato) prevede che l'amministrazione comunale può notificare identica ordinanza anche al proprietario o comunque chi gestisce materialmente il suolo in quel momento in modo concorrente o alternativo, specificando che ciò avviene soltanto nel caso in cui sia ravvisabile il dolo o colpa nel comportamento di detto ultimo soggetto. Quindi ipotizzando che l'autore del fatto sia identificato, laddove si individui dolo o colpa a carico anche del terzo proprietario o gestore del terreno (il quale entra dunque in corresponsabilità condivisa amministrativa o penale con l'autore materiale del fatto) l'ordinanza può essere notificata in modo contestuale ad ambedue. Ma anche laddove l'autore materiale del fatto resti ignoto o comunque non provvede, laddove il proprie-

tario o gestore del terreno abbia manifestato elementi soggettivi di dolo o colpa rispetto all'azione illecita dell'altro soggetto, il proprietario stesso può essere destinatario della ordinanza in questione. Va sottolineato che la violazione per detta ordinanza è di natura penale in ambedue i casi (e cioè sia che il riversamento sia stato effettuato da un privato che dal titolare di impresa e responsabile di ente). Ma, e questo va sottolineato, questa ordinanza è ipotizzabile a carico del proprietario del terreno soltanto se vi è dolo o colpa a suo carico. Tale concetto è stato peraltro ribadito in modo significativo da una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 8 marzo 2001, n. 1347) che ha annullato un'ordinanza sindacale che era stata emessa a carico del proprietario del terreno senza che a costui fosse stato contestato formalmente il dolo e la colpa per la corresponsabilità in ordine all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

Infatti, con ricorso al T.A.R. della Lombardia veniva impugnato un provvedimento sindacale a carico delle proprietarie di un terreno recante ordine di asporto dalla medesima area di rifiuti. Le ricorrenti deducevano la loro totale estraneità allo scarico e all'abbandono dei rifiuti sull'area di loro proprietà. Resisteva al ricorso il Comune interessato. Il T.A.R. adito accoglieva il ricorso sul rilievo che i provvedimenti impugnati ponevano l'obbligo di asporto e di smaltimento a carico delle ricorrenti sulla considerazione della loro condizione di attuali proprietarie dell'area, indipendentemente da ogni accertamento circa la responsabilità. Contro tale sentenza proponeva appello il Comune.

Il Consiglio di Stato nel decidere precisa che «in base all'art. 14, comma 3, d.lgs. 22/97, chiunque viola i divieti di abbandono di rifiuti sul suolo o di immissione di rifiuti nel suolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa». E precisa nella motivazione che «secondo la normativa ora vigente, quindi, il proprietario che non sia anche produttore dei rifiuti risponde dell'abbandono sul suolo dei medesimi se questo sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa ovvero se abbia acquistato un'area inquinata, come tale gravata da onere reale».

Veniva rilevato che «nella specie, il percorso argomentativo dei provvedimenti impugnati in primo grado non ascriveva alle attuali resistenti il fatto dell'abbandono dei rifiuti, *id est* della creazione della discarica abusiva. Gli accertamenti di polizia giudiziaria, infatti, avevano indicato come responsabile del fatto» altro soggetto mentre le ricorrenti «avevano acquistato, in esito a vendita forzata, la proprietà dell'area in questione».

Dunque secondo il Consiglio di Stato «l'appello va respinto». L'ordinanza del Consiglio di Stato ribadisce che il proprietario del suolo totalmente estraneo all'azione di abbandono o deposito incontrollato, e quindi al quale non si possa ricollegare in alcun modo dolo o colpa in ordine a tale azione, non può essere destinatario dell'ordinanza specifica per la rimozione dei rifiuti. Va infatti ricordato che il decreto n. 22/97 all'art. 14 prevede il divieto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in senso generale. Quindi è pacifico che tale divieto riguarda sia l'area pubblica che l'area privata.

2. - Successivamente la norma prevede, appunto all'art. 17, un fatto molto più grave, rilevante e significativo sotto il profilo ambientale. L'inquinamento sostanziale di un sito con contestuale obbligo di procedere non già alla mera ripulitura e rimessione in pristino del terreno (come nell'art. 14) bensì alla ben più impegnativa bonifica del sito inquinato. Il dibattito in corso è sulla individuazione del soggetto o dei soggetti che sono tenuti ad esercitare tale obbligo di bonifica.

Come è ormai noto, il sistema giuridico delle bonifiche trova la base normativa nel citato art. 17 del d.lgs. n. 22/97 che rappresenta il quadro portante generale della disciplina; tuttavia i principi teorici di tale articolo trovano poi diretta e pratica applicazione nelle disposizioni attuative contenute nel decreto applicativo n. 471/99 che disciplina a livello diretto le fasi operative delle bonifiche e detta i parametri da rispettare. Va inoltre sottolineato che parallela ma ben diversificata disciplina sempre in materia di bonifiche è dettata nel settore dell'inquinamento idrico dall'art. 58 del d.lgs. n. 152/99 in materia di scarichi e tutela delle acque.

Sussiste un'interpretazione, peraltro abbastanza diffusa, che al di là della responsabilità soggettiva del soggetto che ha materialmente cagionato l'inquinamento del sito, per il quale l'obbligo di bonifica è naturale ed incontestabile in senso generale, sussisterebbe anche un contestuale obbligo di bonifica per il proprietario o comunque gestore di fatto del terreno. E questo in modo assolutamente indipendente dalla propria responsabilità di coinvolgimento nell'azione che ha determinato l'inquinamento.

Noi non condividiamo in modo assoluto questa interpretazione. Peraltro, in molte sedi, anche convegnistiche di livello, si sta pubblicamente asserendo che il proprietario del terreno totalmente estraneo all'accadimento dei fatti e quindi all'aver cagionato l'evento di inquinamento, si troverebbe non soltanto soggetto all'obbligo di bonifica e non solo alla sanzione penale per la mancata bonifica stessa, ma addirittura anche all'imposizione degli oneri reali civilistici sull'area in questione da parte della Pubblica Amministrazione.

Al di là delle disquisizioni giuridiche proviamo a svolgere un'ipotesi concreta e pratica di carattere quotidiano.

Ipotizziamo infatti che esista un terreno agricolo attiguo ad un tracciato autostradale. E che per un evento accidentale, ad esempio un trasporto di petrolio su strada, il veicolo subisca un incidente in base al quale riversi il greggio in modo istantaneo su tale terreno gestito da un proprietario coltivatore. L'interpretazione che noi non condividiamo ritiene che detto soggetto che si trova in quel momento a coltivare detta area, improvvisamente, pur essendo logicamente totalmente ed assolutamente estraneo all'evento stesso, ed essendo addirittura parte lesa di un enorme danno sul proprio terreno che viene sostanzialmente distrutto da tale evento, si trova nella paradossale situazione di dover immediatamente attivare le procedure per la messa in sicurezza del sito, e successivamente provvedere alle procedure ancora più complesse della bonifica integrale del sito stesso. Non una modesta attività di ripulitura di un piccolo quantitativo di calcinacci riversati sul proprio terreno (sul quale pure, come si è visto, si sta ipotizzando una impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione

di emettere tale sistema dopo l'emanazione dell'art. 14 del decreto Ronchi) ma addirittura una complessa e miliardaria opera di bonifica del sito stesso.

3. - La legge n. 388/2000 (finanziaria) prevede nell'art. 114 una innovazione di «sanatoria» ai fini sanzionatori penali stabilendo che chiunque abbia adottato (o adottato) le procedure di cui all'art. 17 del decreto 22/97 in relazione al d.m. applicativo n. 471/99, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, «non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posto in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto» n. 22/97 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, «qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia».

Viene tuttavia precisato che tale disposizione non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi «a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali».

La disposizione, che riguarda dunque il rilevante tema dei pregressi reati ambientali, crea una situazione di favore per chi provveda alla bonifica del sito in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente. Il fine è, evidentemente, quello di incoraggiare le procedure di bonifica eliminando il rischio di sanzioni penali in seguito a quelle che potrebbero essere lette come «autodenunce» da parte dei singoli titolari dei siti.

Va tuttavia precisato ed evidenziato che la sanatoria riguarda esclusivamente reati colposi e non sarà pertanto applicabile ad eventuali reati caratterizzati dal dolo. Su quest'ultimo punto richiamiamo i «reati satelliti» in tema di inquinamento elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione, con particolare riferimento al «danneggiamento aggravato di acque pubbliche» (art. 635, 2° comma, c.p.) caratterizzato dal «dolo eventuale» (tipico dal comportamento attuato accettando consapevolmente il rischio – «anche a costo» – che l'evento dannoso si verifichi).

Ed inoltre va precisato che la sanatoria non è generale ma limitata ai reati accertati a seguito dell'attivazione del responsabile per le procedure di bonifica (peraltro a forte rischio/certezza di maturata prescrizione).

4. - Con la sentenza n. 1783 della III Sez. Penale del 7 giugno 2000, Pizzuti, ric. la Corte di cassazione prende in esame e disciplina per la prima volta in modo specifico la materia.

Il primo problema che affronta la citata sentenza, e che credo in qualche modo interessi comunque direttamente o indirettamente – anche se a livello potenziale – tutti coloro che sono proprietari di un terreno, è quello della responsabilità penale per il titolare dell'area estraneo ai fatti.

La Corte sembra confermare un passaggio fondamentale: la sanzione penale dell'art. 51 *bis* del d.lgs. n. 22/97 non si applica in caso di omessa bonifica al proprietario del terreno o titolare d'azienda che non abbia egli stesso posto in essere alcuna condotta incidente sull'inquinamento o sul pericolo di inquinamento del sito.

Tale situazione soggettiva è stata oggetto di ampio dibattito in questi ultimi mesi, e da parte di taluni si riteneva che la responsabilità in materia di bonifica fosse in qualche modo oggettiva e che dunque anche il proprietario o comunque titolare incolpevole dell'area fosse potenzialmente soggetto a sanzione penale anche se non aveva svolto un ruolo comunque connesso all'evento che aveva cagionato l'inquinamento del sito. Su tale passaggio tutti coloro che hanno commentato la sentenza in questione sono sostanzialmente concordi.

Ma punto invece che lascia perplessi è quello in ordine all'obbligo di procedere a bonifica per lo stesso soggetto. Infatti, la Corte afferma che il titolare dell'area incolpevole rispetto all'evento cagionante, seppur non rischia la sanzione penale, deve essere comunque fatto oggetto dell'obbligo di bonifica. E di conseguenza gli oneri reali possono essere imposti sull'area a suo danno e il medesimo soggetto va incontro alle conseguenti sanzioni di tipo civilistico ove non provveda a bonificare l'area. Su tale passaggio la Corte di cassazione sembra dare un indirizzo di certezza, e tale indirizzo è salutato da taluni autori con formule di adesione.

Noi, dal canto nostro, non riteniamo di poter condividere tale interpretazione, seppur sembra avallata dalla lettura complessiva della motivazione della Suprema Corte, in quanto rileviamo una incoerenza applicativa di fondo e comunque delle conseguenze paradossali.

Stiamo infatti trattando di un soggetto il quale, va ribadito e sottolineato a chiari termini, non è assolutamente ricollegabile alla causa che ha determinato, a qualsiasi titolo, l'evento di inquinamento. Dunque un soggetto totalmente estraneo.

5. - Secondo la norma e secondo la citata sentenza della Corte, appare evidente che deve restare logicamente esente da sanzione penale colui che, totalmente estraneo a qualunque forma di attività od omissione che ha cagionato l'inquinamento del sito, risulti essere il proprietario del terreno (naturalmente – e vogliamo sottolinearlo – tassativamente esclusa anche la minima *culpa in vigilando*). Tale soggetto, a nostro avviso, risulta essere – al contrario – parte lesa della situazione e non certo soggetto imputabile.

Ma sulla base di questa nostra costruzione che, a quanto si è visto, è perfettamente confermata anche dalla Suprema Corte, consegue come logica una considerazione sinergica e coerente. Perché se detto soggetto – totalmente estraneo ad ogni minima forma del «cagionare» – non può essere imputato penalmente per l'omessa bonifica da attuare, vuol dire che la bonifica non deve essere da lui effettuata. Perché altrimenti, se fosse obbligato ad attuarla, non potrebbe essere esentato da pena nel momento in cui non la pone in essere. E a questo punto nella nostra visione due sono le ipotesi: o il soggetto è comunque da considerarsi colui che ha «cagionato» o comunque che ha contribuito a «cagionare» l'inquinamento (attivamente o se vogliamo anche passivamente), ed allora in questo caso egli è obbligato (si sottolinea: obbligato per legge *ex art. 17 d.lgs. n. 22/97*) ad attuare tutta la procedura di bonifica (da solo o in concorso con terzi attivi o passivi) e di conseguenza ulteriore deve (si sottolinea: deve) essere sottoposto a sanzione penale in caso omissivo, oppure, seconda ipotesi, il soggetto è da considerarsi totalmente estraneo al «cagionare» oppure anche al concorrere a «cagionare» l'evento (anche nella minima accezione della *culpa in vigilando*) ed allora non può essere obbligato a bonificare perché anzi è parte lesa di un danno a lui «cagionato» da terzi sul proprio terreno e di conseguenza ancora non può certamente essere sottoposto a sanzione penale per una omessa bonifica che non è tenuto ad attuare (anzi, nel procedimento penale a carico del terzo che ha «cagionato» egli potrà essere parte civile).

A noi questa costruzione sembra assolutamente logica e lineare. Ma evidentemente così non è, perché molti ragionano in modo diametralmente opposto e dobbiamo rilevare, con serenità ma con una certa sorpresa, che anche la Cassazione ragiona in modo difforme in questa sentenza. Perché la Corte, dopo aver premesso che la sanzione penale è in generale irretroattiva, dopo aver premesso che il soggetto proprietario del terreno totalmente estraneo al «cagionare» l'inquinamento (nostra attuale seconda ipotesi) non può essere sottoposto a sanzione penale per l'omessa bonifica proprio perché estraneo alle cause della stessa, poi però presenta principio antitetico perché stabilisce sostanzialmente che questo stesso soggetto è tuttavia obbligato –

pure estraneo al «cagionare» – ad attuare a sua cura e soprattutto a sue spese le procedure di bonifica. Non solo. Ma se anche a suo carico non potrà essere applicato – e ci mancherebbe altro! – il sistema di punizione penale perché non esegue questa bonifica (come peraltro invece alcuni autori sostenevano e ancora sostengono ...) si stabilisce che comunque a suo carico vanno applicati i pesantissimi oneri civilistici, tra i quali l'onere reale sul terreno di sua proprietà a garanzia della pretesa opera di bonifica che lui comunque deve eseguire. E se non la esegue l'onere reale sostanzialmente lo spodesterà della proprietà del sito.

A noi questa costruzione appare illogica e non condivisibile, anche perché, al di là delle disquisizioni in diritto, non si intuisce come potrebbe aver voluto il legislatore vessare in modo così violento, il singolo proprietario del terreno totalmente estraneo alle cause dei fatti sostanzialmente caricandolo in modo oggettivo ed incontestabile di un peso operativo ma soprattutto economico inimmaginabile attesa la sua totale estraneità ai fatti. Un legislatore peraltro totalmente incoerente e potremmo dire schizofrenico nella sua penna normativa che manifesta una incoerenza abissale di principi nella mora di soli tre articoli dello stesso testo normativo.

Infatti, va sottolineato che appena tre articoli prima, e cioè nell'art. 14 del d.lgs. n. 22/97, il legislatore si preoccupa evidentemente di stroncare una prassi in uso presso gran parte dei comuni italiani vigente il d.p.r. n. 915/82 che rappresentava una vessazione amministrativa eletta a diritto quesito nei confronti dei singoli proprietari terrieri nelle cui aree venivano rinvenuti oggettivamente cumuli di rifiuti. La storia è nota. La Pubblica Amministrazione che ha sempre cercato di evitare di svolgere il proprio ruolo nella ripulitura delle aree invase da rifiuti (parliamo di modesti quantitativi ben diversi dagli inquinamenti che originano le bonifiche ...) ha sempre teso a «scaricare» sul singolo proprietario del terreno il proprio dovere istituzionale obbligandolo di fatto a ripulirsi l'area. E se questo era ed è giusto e corretto laddove il proprietario sia l'autore del riversamento, un concorrente attivo con l'autore, ed anche un concorrente passivo del medesimo fino alla massima *culpa in vigilando*, è apparso evidentemente al legislatore assurdo nel caso in cui questo proprietario sia totalmente estraneo ad ogni forma di concorso o cooperazione anche meramente passiva con l'autore del fatto. E, dunque, il legislatore nella stesura del decreto n. 22/97 è intervenuto per evitare che il sindaco, avuto notizia del cumulo dei rifiuti sul terreno, continuasse a redigere ordinanze di «responsabilità oggettiva» sul presupposto: cumulo di rifiuti sul tuo terreno tua responsabilità scontata come principio di legge=tuo conseguente obbligo di ripulitura=automatica ordinanza sindacale di rimozione=sanzione penale in caso di omissione.

Per raggiungere tale scopo il decreto Ronchi santifica a livello normativo un principio elementare del nostro ordinamento giuridico che avrebbe dovuto già ispirare coloro che operavano nel d.p.r. n. 915/82: non vi può essere responsabilità se non c'è – e soprattutto non è provato – il dolo e la colpa. E dunque nel contesto dell'art. 14 del decreto 22/97 viene espressamente ed inequivocabilmente previsto che la famosa ordinanza sindacale può essere emessa, oltre che a carico dell'autore del fatto (se noto), anche a carico del proprietario o di comunque colui che in quel momento detiene di fatto il terreno, soltanto se a suo carico il sindaco ravvisi dolo o colpa nel concorso o nella cooperazione con il terzo autore noto o ignoto. Altrimenti l'ordinanza non può essere emessa a suo carico e sarebbe illegittima. E le sanzioni penali per omessa ottemperanza non sarebbero applicabili. Dunque, per redigere un esempio figurativo, un proprietario di terreno che sta tranquillamente coltivando il proprio fondo e che vede dal ciglio autostradale un terzo ignoto che riversa improvvisamente un cumulo di rifiuti sul proprio terreno senza alcuna possi-

bilità di suo intervento immediato per la fuga dell'autore, vedrà la propria area invasa improvvisamente da questo scarico di rifiuti solidi rispetto ai quali egli è totalmente non responsabile. Se una pattuglia di vigilanza transita poco dopo in loco, vede oggettivamente un cumulo di rifiuti emergere dal terreno di tale soggetto, nella prassi amministrativa che contraddistingueva l'applicazione del d.p.r. n. 915/82, la pattuglia redigeva verbale ed il sindaco, sulla scorta di tale verbale, notifica ordinanza al coltivatore per rimuovere i rifiuti a suo carico e spese sotto comminatoria di sanzione penale. In caso omissivo il soggetto poteva rischiare la condanna. Il decreto Ronchi interviene con l'art. 14 e stabilisce ragionevolmente che la pattuglia deve evidenziare nel verbale la posizione soggettiva del titolare del sito e approfondire il suo dolo o la sua colpa. Nel caso di specie il verbale, se così correttamente redatto in linea con la legge vigente, evidenzerebbe che il soggetto non ha né dolo né colpa e dunque il sindaco non potrebbe redigere e notificare l'ordinanza a suo carico. Egli è parte lesa non soggetto attivo. (Anche se oggi la P.A., che dovrebbe a questo punto ripulire a sua cura il sito, per evitare questa incombenza forza la norma e, chiuso il decreto Ronchi, che non glielo consente più, continua a redigere ordinanze di rimozione a carico di questo soggetto sulla base generica dei «motivi di salute pubblica» ...).

Se trasferiamo questo esempio nel campo delle bonifiche dovremmo dedurre che accedendo alla interpretazione che noi non condividiamo si verificherebbe questo paradosso.

Lo stesso legislatore, in pratica, dopo tre articoli (e cioè nell'art. 17) trae dalla propria penna un principio opposto e stabilisce praticamente che quello stesso soggetto è obbligato alla bonifica del sito ove l'evento non sia un semplice e modesto riversamento di un cumulo di rifiuti ma sia invece un importante caso di inquinamento ambientale. E vediamo quali sono le conseguenze pratiche di questo improvviso mutamento del nostro legislatore nella stesura di tre articoli successivi della stessa legge.

Ipotizziamo dunque questa volta che il nostro agricoltore sta tranquillamente coltivando il proprio terreno limitrofo alla sede autostradale, vede qualcosa di ben più grave: un tir che fuoriesce di strada per un incidente e inonda il proprio terreno di idrocarburi (o magari un'azienda confinante che, in seguito ad un incidente, espelle materiali fortemente inquinanti impantanando oltre il confine il proprio terreno). Messosi in salvo, il nostro agricoltore vede il proprio terreno praticamente in tutto o in parte, distrutto, con un danno enorme per un evento nel quale, come appare bene evidente, egli non ha nulla a che vedere. Non ha attivamente o passivamente «cagionato» alcunché. Ha solo subito: ebbene deve ancora subire di peggio, perché, in pratica egli adesso, in caso di inottemperanza da parte della ditta o in caso di terzi rimasti ignoti, sarebbe soggetto alla immediata attuazione dell'art. 17 decreto Ronchi e cioè dovrebbe: entro 48 ore notificare le autorità del fatto, entro 96 ore attuare i primi interventi di emergenza a suo carico e spese per mettere in sicurezza il sito, presentare successivamente il progetto per la bonifica definitiva dell'area, seguire l'*iter* presso la P.A. sempre a sue spese e cura e poi, alla fine, procedere a suo totale carico alla bonifica definitiva del sito. Ove non ottemperasse ad ognuno di questi passaggi, secondo alcuni autori, sarebbe addirittura soggetto a tutto il pesante sistema sanzionatorio penale di cui al decreto Ronchi. Ma almeno

questa ulteriore sciagura sembrerebbe oggi esorcizzata dalla Cassazione, giacché pare (ma molti contestano questa interpretazione della sentenza) che per lo meno la sanzione penale non scatterebbe a suo danno. Ma dalla medesima sentenza e dalla concorde opinione di molti autori, si trae però la non meno grave conseguenza dell'obbligo comunque vigente di bonifica a sua cura e spese e, soprattutto, della legittimità della ulteriore e grave conseguenza in ogni caso dell'imposizione dell'onere reale sul terreno da parte della P.A. a garanzia del preteso dovere di bonifica del nostro agricoltore. E dunque, seppur non rischia più la sanzione penale (come molti interpreti ancora oggi invece sostengono) vede comunque di fatto sottratto il terreno dalla P.A. (dopo il disastro subito) a garanzia di una attività di bonifica che egli comunque dovrà attuare a sue spese e cura; se non eseguirà le conseguenze civilistiche saranno molto pesanti.

Pertanto il nostro coltivatore ha scampato il pericolo per il semplice riversamento dei rifiuti da un camioncino perché il legislatore nell'art. 14 ha previsto la garanzia della responsabilità soggettiva del dolo e della colpa, ma se il riversamento è talmente più grave tanto da inquinare il sito fino a far scattare l'obbligo di bonifica, il dolo e la colpa miracolosamente perdono ogni valore e lui dovrà comunque bonificare.

6. - Il caso che abbiamo esaminato riguarda invece il soggetto totalmente incolpevole rispetto agli eventi, e per tale soggetto nutriamo forti dubbi in ordine alla sua obbligatorietà rispetto all'obbligo di bonifica. Non vi è dubbio che da parte della P.A. tali elementi vanno valutati, e non si può procedere in modo oggettivo sulla base della sola equazione titolare=automaticamente responsabile o comunque connesso con l'evento del cagionare lo stato di inquinamento.

Dunque, in qualche modo, la P.A. ha un onere di istruttoria e di accertamento in ordine alla storia dell'evento stesso e quindi della posizione anche soggettiva del nuovo titolare.

D'altra parte detto esame istruttorio non è del tutto estraneo alla nuova normativa in materia di rifiuti, se qualche articolo prima rispetto alla procedura delle bonifiche il decreto Ronchi si preoccupa ufficialmente di imporre alla P.A. un esame sul dolo e sulla colpa prima di poter emettere la semplice e per certi versi banale ordinanza sindacale di rimozione di un piccolo cumulo di rifiuti gettato su un terreno. Stabilisce infatti la norma che soltanto laddove la P.A. ravvisi il dolo e la colpa tale ordinanza può essere emessa anche nei confronti del proprietario del sito che non sia l'autore del riversamento stesso, altrimenti l'ordinanza non può essere emanata.

Quindi appare logico che in tali casi un minimo di indagine retrospettiva a livello soggettivo, oltre che oggettivo, la P.A. dovrà pur farla per motivare a livello di legittimità amministrativa l'ordinanza in questione. Non sarebbe ipotizzabile che dopo solo tre articoli il legislatore cambiasse totalmente opinione e, a fronte del provvedimento molto più impegnativo e molto più pesante per il privato della imposizione coattiva della bonifica dei siti, prescindesse a questo punto totalmente da ogni elemento soggettivo e consenta alla P.A. di procedere automaticamente verso colui che a livello catastale risulti in quel momento proprietario del sito. □

«Scritti di diritto agrario»

di ANTONIO CARROZZA

di NICOLETTA FERRUCCI

La lettura degli scritti minori di Antonio Carrozza, pubblicati nell'arco di tempo compreso tra il 1960 ed il 1977 al di fuori della Rivista di diritto agrario, e raccolti nel volume dal titolo omonimo, ci guida come una sorta di filo di Arianna che si dipana lungo il percorso delle tematiche che nel tempo, di volta in volta, si sono succedute alla ribalta del complesso e multiforme scenario del diritto agrario.

È significativo che il Maestro, pur riservando ad opere monografiche ed alla Rivista di diritto agrario il frutto più copioso della sua riflessione scientifica, abbia peraltro voluto lasciare tracce estremamente significative del suo pensiero anche in volumi e riviste diverse, talvolta estranee alla materia, sempre nel tentativo di sollecitare l'attenzione e la sensibilità del mondo dei giuristi verso quel settore del diritto rappresentato dal diritto agrario così a lungo negletto o quantomeno relegato in secondo piano a fronte di altre discipline.

Ed emerge anche da questi Scritti, così come da tutta la sua vasta produzione scientifica, la originalità e la valenza del suo impegno in questa direzione: guidato dalla sua profonda sensibilità giuridica e sempre sollecitato dalla tensione di rivendicare l'autonomia e la stessa identità del diritto agrario, nella strenua difesa della materia dagli strali di quanti più volte nel tempo hanno cercato di restringerne i confini fino a negarne addirittura l'identità, il Maestro ha individuato una gamma di strumenti per realizzare il suo obiettivo: la via dell'apertura della materia alle metamorfosi che nel tempo hanno coinvolto così incisivamente l'agricoltura, adeguando il dettato normativo a questa nuova realtà; lo sforzo di dare dignità al diritto agrario attraverso una precisa e attenta ricostruzione sistematica dei suoi istituti tipici, plasmando la forma di questi ultimi attraverso l'individuazione delle loro specificità rispetto al modello di origine; il coraggio di proporre l'elaborazione di normative *ad hoc* per l'agricoltura, in settori così delicati, quale quello delle successioni ereditarie, dove tale operazione avrebbe significato erodere, attraverso una serie di pesanti deroghe, la disciplina consacrata nel codice civile e gli stessi principi ispiratori del diritto ereditario comune, frutto entrambi di una tradizione e di una cultura giuridica consolidata e risalente nel tempo fino al *Code Napoléon*; e, infine, l'attenzione verso la ricerca di una dimensione internazionale della nostra materia, non solo come strumento di comparazione, ma anche come chiaro messaggio di come certe peculiarità e specificità del diritto agrario, rappresentano un fenomeno universale ed anche per questo da non ignorare.

In questa direzione gli Scritti del Maestro, unitamente alla sua costante attenzione e dedizione alla cura dei rapporti internazionali, anche attraverso la sua frequente presenza *in loco*, hanno spesso aiutato gli studiosi di Paesi stranieri ad acquisire le metodologie di studio e di ricerca, nell'approccio a questa materia. Dunque una duplice valen-

za nell'opera internazionale di Carrozza: il superamento dei confini nazionali del diritto agrario come in una conferma dell'importanza di questo ramo del diritto all'interno del nostro ordinamento e, allo stesso tempo, una guida per un maggiore approfondimento dello studio del medesimo per gli studiosi stranieri.

Sarebbe oltremodo difficile condensare in poche righe la ricostruzione del come questi multiformi sforzi del Maestro hanno trovato attuazione: ma dalla rilettura degli Scritti si possono enucleare alcune tracce di questi aspetti della sua opera, alcuni tratti emblematici che riflettono queste linee guida.

L'intuizione del Maestro di rendere il diritto agrario una materia vivente, fortemente plasmata sulla realtà del settore che disciplina e dunque profondamente ispirata dal fatto tecnico e dal fatto politico, come connotato che la caratterizza e la rafforza nella sua autonomia, si è tradotta nella elaborazione di quella teoria del ciclo biologico dalla quale hanno tratto ispirazione una molteplicità di proposte di interpretazione in chiave evolutiva del diritto esistente.

L'opera di «persuasione» nei confronti del legislatore ha trovato finalmente il suo coronamento nel recente decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dove, all'art. 1, viene offerta una nuova versione della nozione di imprenditore agricolo che suggella la felice teoria del ciclo biologico: e se tutto ciò costituisce indubbio motivo di orgoglio per gli allievi, al contempo suscita rammarico il fatto che «il Professore», come per lungo tempo lo abbiamo chiamato, non abbia potuto leggere il Suo pensiero finalmente accolto nel dettato della legge.

L'originale ricostruzione della nozione di agrarietà basata sul ciclo biologico, si fa strada nell'ambito degli Scritti, nel saggio intitolato *L'inquadramento giuridico della piscicoltura*, nella voce *Agricoltura (teoria generale)* destinata al IV Digesto, e in alcune relazioni a Convegni nazionali ed internazionali il cui testo è stato a suo tempo pubblicato nei relativi Atti, dove si riscontra anche lo sforzo di «esportare» tale nozione e di rendere partecipi della sua conoscenza i giuristi stranieri: dal Convegno pisano su *Impresa zootecnica e agrarietà (Agrarietà e impresa zootecnica)*, al XII Congresso europeo di diritto agrario e Colloquio del *Comité européen de droit rural (La scienza del diritto agrario e il problema dell'oggetto (considerazioni introduttive))* alla 5^a Tavola rotonda italo-sovietica (*L'oggetto del diritto agrario*).

A sua volta lo sforzo di pervenire ad una compiuta ricostruzione sistematica del diritto agrario come materia dotata di una sua specificità si è trasfuso in termini di delineazione delle linee metodologiche di questa ricerca in quei saggi che rappresentano ormai una pietra miliare per gli studiosi del Diritto agrario, pubblicati sulla Rivista di diritto civile, *Per una teoria generale del diritto agrario, L'individuazione del diritto agrario per mezzo dei suoi istituti*, e nella

voce curata per il Manuale di diritto agrario, che porta il titolo *L'autonomia del diritto agrario*. Mentre la ricerca dei connotati peculiari dei singoli istituti che nella loro sinergia creano la specificità del Diritto agrario si è tradotta, nell'ambito degli Scritti, nel saggio dedicato all'analisi delle vicende relative all'assegnazione di terre, *Concessione e contratto nelle assegnazioni di terre*, in onore di Salvatore Pugliatti; nei lavori mirati a segnalare la singolarità della nozione di contratto agrario, quali la voce *Contratto agrario*, dell'Appendice del Novissimo Digesto, e a delineare le peculiarità che connotano singole figure di contratti agrari, dalla mezzadria, nella omonima voce dell'Enciclopedia del diritto, all'affitto di fondi rustici, nella omonima voce del IV Digesto, alle più recenti figure di contratti quali i contratti agro-industriali, *La tipizzazione dei contratti agro-industriali*. In questa stessa direzione si collocano poi da un lato gli scritti dedicati al credito agrario, i cui tratti distintivi consentono, nella ricostruzione fattane dal Maestro, la sua corretta collocazione tra gli istituti del diritto agrario, *Credito agrario e diritto agrario* e *La specialità del credito agrario nella prospettiva di una riforma*; dall'altro lato i saggi che, a loro volta, colgono le peculiarità dei soggetti che operano nel modo dell'agricoltura, *La teoria dei soggetti del diritto agrario: aspetti evolutivi*, la voce *Agricoltura di gruppo*, del Dizionario di Diritto agrario, e sottolineano la dimensione così particolare che assume la famiglia in agricoltura, *Famiglia, impresa e comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura*.

Lo sforzo di rendere il diritto agrario una materia sempre in linea con le evoluzioni della realtà nella quale è chiamata ad operare hanno condotto il Maestro negli ultimi anni della sua attività scientifica, che ha coinciso con gli ultimi anni della sua esistenza materiale, a misurarsi con le nuove sfaccettature che via via andava assumendo la nostra materia, nella direzione dell'impatto del diritto comunitario o dei profili ambientali e del collegamento sempre più stretto con il mercato: sempre attento peraltro – ed è in questa direzione la raccomandazione che sempre ha dato a noi suoi allievi a non lasciarsi sedurre dal canto delle sirene di queste nuove prospettive del diritto agrario, ma a conservare il senso della originaria tipicità della materia. Una traccia di questa curiosità scientifica si legge anche in questi Scritti, laddove il Maestro ci propone una rilettura del sistema delle fonti del diritto agrario, nel saggio dal titolo omonimo; analizza il rapporto tra agricoltura e ambiente, *Agricoltura e tutela della natura (l'impatto ecologico sul diritto agrario)*,

Disciplina dell'agricoltura ed ambiente, Impatto ambientale dell'attività agro-forestale e relativi aspetti giuridici; disserta *Sui limiti dell'eccezione agricola al diritto comunitario della concorrenza*.

Sotto altri profili l'opera di Antonio Carrozza si prospetta quasi come antesignana dei nuovi sviluppi della materia: ciò emerge, ad esempio, nei lavori dedicati ad analizzare il rapporto tra agricoltura e territorio, da *Gli aspetti giuridici della pianificazione del territorio agricolo a I problemi della edificabilità sui terreni agricoli*, al saggio *Proprietà fondiaria, impresa agricola e assetto del territorio*, alla voce *Agriturismo*.

Espressione della sensibilità del Maestro verso la soluzione di problemi legati alle peculiarità della materia che lo ha guidato nella elaborazione di normative che in deroga al diritto comune si attagliassero a tali peculiarità, è il saggio dedicato alla individuazione dei presupposti giustificativi e delle linee ricostruttive di un diritto agrario ereditario, dal significativo titolo *Per un diritto agrario ereditario*.

Da questi Scritti emerge infine, anche la dimensione internazionale del Maestro, che si è tradotta non solo nel costante sforzo, al quale già è stato fatto riferimento, di esportare le riflessioni sull'esperienza nazionale del diritto agrario, ma anche nella delineazione di linee da percorrere nella ricerca comparatistica: ed è emblematica in questa ultima direzione lo scritto in onore di Jean Megret, *Droit agrarie comparè: premises historiques et metodologiques*.

Un plauso dunque a questa illuminata iniziativa dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato ed al suo Presidente, Giovanni Galloni, perché questa raccolta di *Scritti di diritto agrario*, ordinati da Alfredo Massart, Marco Goldoni ed Eleonora Sirsi, non è solo un segno di ossequio e di affetto per Antonio Carrozza, ma proprio il suo carattere omnicomprensivo da cui emerge quel metodo peculiare del fare ricerca consente di offrire a chi studia il diritto agrario uno stimolo forte per continuare ad impegnarsi in questa direzione, ed un esempio impagabile di come la passione per la propria materia può consentire di sviluppare un'opera veramente possente per la sua dimensione materiale ed estremamente significativa per i suoi contenuti.

Sia consentito infine un ringraziamento a titolo personale da parte di chi scrive a cui la rilettura di queste pagine ha suscitato il rinnovarsi dell'ammirazione per il Maestro, e al contempo il rimpianto ed il rammarico per la perdita della Sua guida così preziosa nella ricerca così come nella vita. – □

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Cass. Sez. V Civ. - 3-8-2001, n. 10660 - Carbone, pres.; Graziadei, est.; Pivetti, P.M. (diff.) - Min. Finanze (Avv. gen. Stato) c. Maio (avv. Perifano). (*Conferma Comm. Trib. Reg. Campania 28 settembre 1997*)

Imposte e tasse - Agevolazioni - Esonero dall'IVA in favore di aziende agricole danneggiate da eventi sismici - Art. 8, comma quarto, d.l. n. 474 del 1987 - Portata - Esegesi autentica dell'art. 5, comma primo, lett. d) del d.l. n. 799 del 1980 - Esclusione - Introduzione di un autonomo beneficio - Configurabilità - Conseguenze - Coesistenza dei due benefici per l'anno 1988 - Scadenza delle agevolazioni - Diversità di termini - Fondamento. (D.l. 5 dicembre 1980, n. 799, art. 5, comma 1, lett. d; l. 22 dicembre 1980, n. 875; d.l. 20 novembre 1987, n. 474, art. 1, comma 1, lett. b e 8, comma 4; l. 21 gennaio 1988, n. 12; l. 10 febbraio 1989, n. 48, art. 13; l. 30 marzo 1990, n. 76, art. 74, 112)

In tema di esonero dall'IVA in favore delle aziende agricole danneggiate da eventi sismici, all'art. 8, comma quarto, del d.l. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni in l. 21 gennaio 1988, n. 12, si deve attribuire il valore di disposizione introduttiva di un beneficio autonomo rispetto all'agevolazione sugli atti di ripristino delle scorte vive o morte di cui all'art. 5, primo comma, lett. d), del d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modificazioni in l. 12 dicembre 1980, n. 875. Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8, quarto comma, comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'IVA per gli investimenti di nuove attrezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino delle scorte. Il beneficio per il ripristino delle scorte viene meno a partire dal 1° gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della l. 10 febbraio 1989, n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 6 del d.l. n. 799 del 1980 con limitato riferimento alle lettere c) ed f). Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, che prevede il non assoggettamento ad IVA degli acquisti medesimi soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74) abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art. 112) (1).

(*Omissis*). - FATTO. - L'Ufficio-IVA di Benevento, in relazione ad acquisti senza fatturazione di attrezzature e macchine agricole effettuati nel 1989, ha contestato a Mario Maio la mancata regolarizzazione dei rapporti, reclamando il pagamento di lire 17.128.000 per recupero d'imposta e sanzioni pecuniarie; ha dedotto che le cessioni, in quanto successive al 31 dicembre 1988, non godevano del beneficio previsto per gli atti di ripristino delle scorte dall'art. 5, primo comma, lett. d) del d.l. 5 dicembre 1980, n. 799 (convertito con modificazioni in l. 22 dicembre 1980, n. 875) in favore degli imprenditori agricoli colpiti dal sisma del 1980.

Il Maio ha impugnato il relativo avviso, sostenendo che gli acquisti si sottraevano a tassazione ai sensi dell'art. 8, quarto comma del d.l. 20 dicembre 1987, n. 474 (convertito con modificazioni in l. 21 gennaio 1988, n. 12).

La tesi del contribuente è stata condivisa dalla Commissione tributaria di primo grado di Benevento.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto l'appello dell'Ufficio, affermando che l'esenzione dall'iva concessa dal predetto art. 8 per gli acquisti di nuove attrezzature agricole opera fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (testo unico delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dai terremoti degli anni 1980, 1981 e 1982), e, quindi, era nella specie invocabile.

L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 10 dicembre 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Com-

missione regionale, riproponendo l'assunto secondo cui l'esonero da tassazione contemplato dall'art. 5, primo comma, lett. d) del d.l. n. 799 del 1980 è cessato alla data del 31 dicembre 1988 e che analoga scadenza deve riconoscersi all'art. 8, quarto comma del d.l. n. 474 del 1987, trattandosi di norma interpretativa della precedente disposizione.

Il Maio ha replicato con controricorso, pregiudizialmente contestando l'ammissibilità del ricorso, in quanto non notificato nel domicilio eletto presso il difensore che lo aveva assistito nel giudizio di merito.

Il resistente ha depositato memoria.

DIRITTO. - Il ricorso è ammissibile.

L'atto è stato notificato nella residenza ed a mani proprie del Maio, cioè in un luogo e con modalità non prive di riferimento con il destinatario.

Ne consegue che l'eventuale inosservanza dell'art. 330 c.p.c., ove prescrive la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, potrebbe implicare non inesistenza, ma nullità di detta notificazione nella residenza (art. 160 c.p.c.), e dunque un vizio non influente, per effetto del pieno raggiungimento dello scopo segnato dalla proposizione di controricorso.

Il ricorso è infondato.

L'art. 5, primo comma, lett. d) del d.l. n. 799 del 1980, recante provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, stabilisce che non sono soggette ad iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare e ricostituire le scorte vive o morte che risultino distrutte o danneggiate dagli eventi sismici (sulla base di certificazione rilasciata dal comune).

L'art. 8, quarto comma del d.l. n. 474 del 1987 dispone che non sono soggetti ad iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelle preesistenti, effettuato per il potenziamento di aziende danneggiate dagli eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti dagli artt. 21 e 22 della l. 14 maggio 1981, n. 219 (industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione).

Questa Corte, con la sentenza 28 novembre 1998, n. 12100, ha affermato che la seconda norma per le imprese agricole, è interpretativa della prima, e così incontra gli stessi limiti temporali di efficacia, alla luce dei lavori parlamentari, della mancanza di una distinta scadenza, del raffronto con le previsioni dell'art. 1, primo comma *bis*, lett. b) dello stesso d.l. n. 474 del 1987.

Tale affermazione non può essere condivisa.

Al predetto art. 8, quarto comma si deve attribuire il valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio, sul rilievo che la norma radicalmente manca delle connotazioni proprie dell'atto d'interpretazione autentica, perché non richiama un'altra disposizione dell'ordinamento e non esprime (esplicitamente od implicitamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato vincolante, ed ha un contenuto non sovrapponibile, nemmeno in parte, con quello della norma assertivamente interpretata, dato che il ripristino di scorte, vale a dire la ricostituzione di provviste aziendali, è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari.

Detti insormontabili ostacoli all'individualità degli estremi dell'atto di esegesi autentica rendono non decisivi i lavori parlamentari inerenti alla conversione del d.l. n. 474 del 1987, nei quali peraltro si manifesta solo il generico proposito di mettere ordine e chiarezza nella normativa anteriore.

Inconferente è poi la mancata fissazione di una scadenza per l'agevolazione dei nuovi acquisti, essendo questa desumibile, come appresso si dirà, dalla complessiva disciplina degli interventi per le zone dell'Italia centrale e meridionale danneggiate dai terremoti.

La convivenza infine nello stesso d.l. n. 474 del 1987 sia dell'art. 8 in esame sia dell'art. 1, primo comma *bis*, lett. b), il

quale a sua volta sostanzialmente ripropone fino al 31 dicembre 1981 l'agevolazione per il ripristino delle scorte di cui all'art. 5 del d.l. n. 799 del 1980 (per il tramite della proroga delle disposizioni che hanno recepito l'identica agevolazione accordata in occasione del terremoto del Friuli dall'art. 40 del d.l. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni in l. 30 ottobre 1976, n. 730), non smentisce, ma anzi conferma la diversità dei due benefici, in quanto non sarebbe coerente con la logica dell'atto d'interpretazione autentica la collocazione della relativa previsione in un articolo distinto da quello che proroga la disposizione in tesi interpretata.

Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8, quarto comma comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonerazione dall'iva per gli investimenti in nuove attrezzature e dell'esonerazione dall'imposta medesima per gli atti di ripristino delle scorte.

Il beneficio per il ripristino delle scorte viene meno a partire dal 1° gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della l. 10 febbraio 1989, n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 5 del d.l. n. 799 del 1980 con limitato riferimento alle lett. c) ed f).

Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, che prevede il non assoggettamento ad iva degli acquisti medesimi soltanto per imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74), abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art. 112).

I principi sopra enunciati portano alla reiezione del ricorso, non essendo in discussione che l'acquisto di nuove attrezzature agricole da parte del Maio ricada nell'anno 1989 ed abbia i requisiti richiesti dall'art. 8, quarto comma del d.l. n. 474 del 1987.

La natura della questione affrontata e la revisione del precedente indirizzo giurisprudenziale rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale. (*Omissis*)

(1) AGEVOLAZIONI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI SISMICI.

Con una precedente decisione (1), risalente al 1998 e richiamata peraltro nel corpo della sentenza qui commentata, la S.C. aveva stabilito che l'esenzione dall'IVA, prevista dall'art. 5, comma 11, lett. d) del d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, poi convertito nella l. 22 dicembre 1980, n. 875, per quanto concerne la vendita di macchine ed attrezzature agricole ed aziende agricole danneggiate dal terremoto del 1980, in vigore fino al 31 dicembre del 1988, non può ritenersi concessa anche per l'anno 1989 in forza di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del d.l. 20 novembre 1987, n. 474, convertito nella l. 21 gennaio 1988, n. 12.

Quest'ultima disposizione, secondo i giudici della I Sezione della S.C., ha natura interpretativa della precedente normativa risalente al 1980 e perciò non può avere efficacia autonoma in quanto incontra lo stesso limite temporale di efficacia di una norma interpretativa. Si noti che nonostante la questione venga formulata ed impostata secondo schemi di carattere generale, tutte le controversie esaminate riguardano le aree della Campania e della Basilicata colpite dal terribile terremoto del novembre del 1980.

In precedenza circa tre anni prima della citata pronuncia, i giudici tributari di merito (2) avevano stabilito che le agevolazioni in materia di IVA relativa alle cessioni effettuate a favore degli imprenditori agricoli danneggiati dal sisma del 1980 ed operanti in Basilicata e Campania si applicano

fino alla fine del mese di aprile del 1990. Più specificatamente viene precisato che le agevolazioni previste dall'art. 74 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, in base al quale non si considerano cessioni di beni ai fini dell'IVA gli acquisti di nuove attrezzature finalizzate al potenziamento delle aziende danneggiate dal terremoto del 1980, si applicano per tutti coloro che operano in agricoltura fino al 27 aprile del 1990 (3).

Infine vi è da registrare una decisione della Corte di giustizia europea che, sebbene non si riferisca esclusivamente al settore agricolo, riguarda tutte le esenzioni IVA a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del novembre 1980 (4). I giudici europei affermano che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 171 del Trattato CEE non avendo adottato i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza n. 203 del 1989. Tale sentenza aveva sanzionato la trasgressione, da parte dell'Italia, delle disposizioni contenute nella direttiva 77/388 in quanto erano stati prorogate per il periodo 1984-1988 le esenzioni IVA per talune operazioni effettuate a favore delle vittime del terremoto in Campania e Basilicata.

Nella sentenza qui richiamata la Corte europea afferma che ora vengono addirittura adottate misure specifiche intese a protrarre ulteriormente e fino al 31 dicembre 1992 il regime di esenzione fiscale già dichiarato contrario al diritto comunitario.

Ora i giudici della quinta Sezione, capovolgendo la precedente impostazione, stabiliscono che all'art. 8 del d.l. 474/87, poi convertito con modificazioni nella l. 21 gennaio 1988, n. 12, deve essere attribuito il «... valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio ...» rispetto alla normativa che aveva, negli anni immediatamente successivi all'evento sismico, disciplinato le esenzioni ed agevolazioni in materia di IVA a favore degli agricoltori.

La norma, rilevano i supremi giudici, manca delle connotazioni proprie dell'atto di interpretazione autentica in quanto non viene richiamata altra disposizione dell'ordinamento né emerge alcun collegamento tra le due norme interessate. Il ripristino delle scorte e la ricostituzione delle provviste aziendali sono attività che si differenziano, sia sul piano economico che su quello giuridico, dai programmi di potenziamento dell'impresa mediante l'acquisizione di nuove attrezzature e di nuovi macchinari. I due benefici, ripristino delle scorte e nuovi acquisti, sono diversi e provengono da una diversa normativa e di conseguenza anche i tempi di validità degli stessi devono essere diversamente considerati.

Antonio Orlando

*

Cass. Sez. III Civ. - 22-6-2001, n. 8594 - Giuliano, pres.; Calabrese, est.; Frazzini, P.M. (conf.) - Cavallo (avv. BarbuZZi) c. Pinto (avv. Capotorto). (*Conferma App. Potenza 26 maggio 1998*)

Prelazione e riscatto - Presupposti del riscatto - Violazione del diritto di prelazione. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8 della legge 590/1965 nasce solo dalla violazione delle norme sulla prelazione, potendo il retraente avvalersi del diritto di riscatto soltanto nella sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito di esercitare la prelazione (1).

(*Omissis*). - Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 590/1965, con riferimento agli artt.

(1) Non si rinvergono precedenti in termini.

(1) Cass. 28 novembre 1998, n. 12100, in questa Riv., 2000, 118 ed in *Dir. e prat. trib.*, II, 2000, 569, con nota di URICCHIO, nonché in *Il Fisco*, 2000, 13072, con nota di TOMO; conforme Cass. 27 febbraio 1999, n. 1210, in *Dir. e prat. trib.*, II, 2000.

(2) Comm. trib. prov. Salerno - Sez. I, 21 aprile 1995, n. 150, in *Il Fisco*, n. 42, 1995, con nota di TOMO.

(3) Comm. trib. reg. Campania 2 giugno 1995, n. 150, in *Il Fisco*, 1996, 11442, con nota di TOMO.

(4) Corte Giust. CEE 19 giugno 1993, n. 101, in *Rassegna Avv. Stato*, I, 1993, 43.

dare l'art. 3, tredicesimo comma, dell'importante legge di riforma del sistema pensionistico 8 agosto 1995, n. 335, che consente di regolarizzare le rispettive posizioni debitorie, mediante il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo, ai datori di lavoro i quali, entro il termine ivi indicato, denuncino per la prima volta rapporti pregressi o in atto con cittadini extracomunitari.

Attraverso il coordinamento ed il confronto di tali dati normativi non è stato difficile individuare le finalità che il condono persegue: ridurre, per quanto possibile, il contenzioso, in modo da consentire agli Enti previdenziali l'incasso, in tempi brevi, delle somme dovute a titolo di contributi, concedendo, quale contropartita, agevolazioni più o meno ampie per quelle dovute invece a titolo di sanzione (3).

Dal punto di vista etico, il giudizio sull'istituto non può essere che severo: ci troviamo di fronte ad una trasposizione, sul piano laico, della vendita delle indulgenze. Si comprende, così, l'irritazione di chi ha pagato puntualmente, e, magari, il suo proposito di regolarsi in modo ben diverso per l'avvenire.

Alquanto significativo, sotto questo profilo, mi sembra il fatto che l'odierna sentenza, pur respingendo la domanda di rimborso, ha ravvisato giusti motivi per compensare interamente le spese processuali. Un monito, anche questo (4), rivolto al legislatore, ad avvalersi con grande parsimonia di uno strumento che, in caso di abuso, potrebbe rivelarsi controproducente, anche sul piano dei risultati pratici, cui egli ha deliberatamente circoscritto la sua attenzione.

Antonio Fontana

(3) Cfr. ad es. Cass. 26 maggio 1999, n. 5135, in *Giur. it.*, Rep. 1999, s.v. *Previdenza sociale*, n. 245. Per un suggestivo accostamento alla transazione cfr. Pret. Napoli 9 ottobre 1995, in *Inf. prev.*, 1996, p. 871. Sulla non retroattività delle norme che prevedono il condono la giurisprudenza è costante: cfr., fra le decisioni più recenti, Cass. 2 settembre 1995, n. 9289, in *Inf. prev.*, 1996, p. 271; Cass. 26 aprile 1999, n. 4175, in *Giur. it.*, Rep. 1999, v. cit., n. 235.

(4) In dottrina, cfr. già le critiche di DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 605.

*

Cass. Sez. II Civ. - 12-2-2001, n. 1972 - Spadone, pres.; Mazziotti di Celso, est.; Russo, P.M. (diff.) - Petroni (avv. Vetere) c. Petroni (avv. Lazzaro). (*Conferma App. Catanzaro 27 maggio 1997*)

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Controversie - Tra eredi dell'assegnatario deceduto prima del riscatto, senza designazione del subentrante nel rapporto - Rito camerale ex art. 7 legge 1078/1940 - Applicabilità - Erronea trattazione in primo grado con il rito ordinario - Proseguibilità del giudizio in appello, previa trasformazione del rito in ordinario - Esclusione - Fondamento. (C.p.c., artt. 70, 158; l. 3 giugno 1940, n. 1078, art. 7; l. 29 maggio 1967, n. 379)

La controversia tra eredi dell'assegnatario di terreni di riforma fondiaria, deceduto prima del riscatto e senza designare il discendente che possa subentrargli nel rapporto, relativa alla individuazione di chi può succedervi, deve esser decisa con il rito camerale, ai sensi dell'art. 7 l. 3 giugno 1940, n. 1078, e quindi con la partecipazione obbligatoria del P.M., disposta a pena di nullità, rilevabile in qualsiasi stato e grado del processo. Pertanto se la causa in primo grado è stata trattata con il rito ordinario, il giudice di appello non può disporre la prosecuzione del giudizio dopo averne disposto la trasformazione da camerale in ordinario (1).

(Omissis)

FATTO. - Con atto di citazione del 31 maggio 1990 Luciano, Carmine, Cosimina e Luigi Petroni convenivano in giudizio Petroni Ida, Petroni Bombina e l'ESAC per sentir accertare il diritto degli

eredi Bufano Elvira al subingresso nel rapporto di assegnazione del terreno di riforma fondiaria - previa declaratoria della nullità dell'atto dell'ESAC di assegnazione del medesimo fondo in favore della sola Petroni Ida - nonché per ottenere lo scioglimento della comunione del bene caduto in successione tra tutti i coeredi della originaria assegnataria.

Si costituiva solo Ida Petroni la quale chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza 12 gennaio 1996 l'adito Tribunale di Cosenza dichiarava l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario ritenendo competente il Tribunale medesimo secondo il rito camerale ex art. 7 della legge n. 1078 del 1940.

Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano appello al quale resisteva Petroni Ida. Petroni Bombina e l'ESAC rimanevano contumaci.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 27 maggio 1997, rigettava il gravame osservando: che non era configurabile un intervento giudiziario sulla sola trascrizione effettuata in favore di Petroni Ida ricadendo gli effetti diretti della richiesta pronuncia sull'atto amministrativo oggetto della trascrizione; che nella specie si verteva in tema di assegnazione di un terreno di riforma fondiaria mediante vendita con pagamento rateale del prezzo e riserva di dominio in favore dell'ente assegnante; che il provvedimento, con cui l'ente medesimo - a seguito della morte dell'assegnataria verificatasi anteriormente al riscatto del bene e, perciò, prima del trasferimento della proprietà - aveva rifiutato il subingresso nel relativo rapporto di assegnazione ad un erede dell'assegnataria, configurava un provvedimento amministrativo suscettibile di impugnazione in sede di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; che, in tema di assegnazione di terre di riforma agraria, il divieto di frazionamento anche per il fondo riscattato, di cui all'art. 4 della legge n. 379 del 1967, andava applicato con riferimento non solo alle norme relative alla nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie aventi per oggetto il frazionamento, ma anche alle norme concernenti l'ipotesi di morte dell'assegnatario con la conseguente procedura di subentro dell'erede, che era dunque preclusa per il giudice ordinario ogni possibilità di pronuncia in merito, né sussisteva potestà di intervento in relazione alla domanda di nullità della trascrizione effettuata in base ad un provvedimento di natura amministrativa; che andava ribadita, stante l'oggettività della situazione di contrasto tra le parti, la fondatezza della statuizione del Tribunale relativamente alla competenza giudiziaria a provvedere ex art. 7 legge 1078/1940.

La cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro è stata chiesta da Luciano, Carmine, Cosimina e Luigi Petroni con ricorso affidato a tre motivi. Petroni Ida ha resistito con controricorso. Petroni Bombina e l'ESAC non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 28 aprile 2000 questa Corte - rilevato che il mandato rilasciato dai ricorrenti all'avvocato Francesco Vetere non risultava sottoscritto anche da Petroni Luciano litisconsorte necessario e parte nei giudizi di merito - ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Petroni Luciano.

DIRITTO. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono che i giudici di primo e di secondo grado non hanno compreso i termini della controversia ed hanno ignorato la natura giuridica della vendita con patto di riservato dominio come fattispecie rientrante nel genere della vendita obbligatoria, con la conseguenza che se l'acquirente muore, prima di aver pagato interamente il prezzo di vendita, il diritto del quale egli è titolare cade in successione. Inoltre, secondo i ricorrenti, i giudici del merito avrebbero dovuto tenere nella dovuta considerazione la legge 230 del 1950 che prevede il ritorno del bene nella disponibilità dell'Ente solo nel caso di mancanza di discendenti o di coniuge dell'originario assegnatario: nella specie, quindi, l'ESAC avrebbe dovuto accertarsi se esistevano altri eredi. Petroni Ida, invece, ha chiesto ed ottenuto dall'Ente la trascrizione in suo favore all'insaputa degli altri eredi. Da ciò l'errore commesso dalla Corte d'appello nel ritenere applicabile l'art. 7 della legge 1078/1940 che prevede la competenza del Tribunale secondo il rito camerale quando vi è disaccordo tra gli eredi dell'assegnatario: nella specie la sussistenza di tale presupposto non è stata provata da Petroni Ida. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordinaria non è incompetente tenuto conto dell'accrecimento in detta sede delle garanzie di difesa delle parti - rispetto alla procedura con il rito camerale - anche se a scapito della snellezza e della rapidità del giudizio.

Il motivo è infondato.

La statuizione impugnata – con la quale è stata confermata la sentenza di incompetenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Cosenza per essere competente il medesimo Tribunale secondo il rito camerale *ex art. 7 legge 1078/1940* – è del tutto corretta e conforme al principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui fra il coltivatore diretto assegnatario di terra per fini di riforma fondiaria e l'ente assegnante si istituisce un rapporto complesso di concessione amministrativa di beni indisponibili, accompagnata da un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, destinato a risolversi con il riscatto. Ne consegue che sono riservate alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti il profilo concessorio del detto rapporto mentre ogni altra controversia, attinente a situazioni giuridiche patrimoniali discendenti dalla concessione ed aventi consistenza di diritti soggettivi, spetta alla giurisdizione ordinaria. Pertanto, nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario prima del riscatto e del versamento dell'intero prezzo e senza designazione, da parte sua, del discendente in linea retta destinato a subentrargli nel rapporto, la controversia concernente il disaccordo fra gli eredi nell'individuazione di tale discendente deve essere risolta dal giudice ordinario con atto avente natura sostanziale di sentenza, per il suo contenuto decisorio su diritti, ancorché reso all'esito del procedimento con rito camerale previsto dall'art. 7 della l. 3 giugno 1940, n. 1078 (tra le tante, sentenze 13 maggio 1995, n. 5283; 1° giugno 1993, n. 6064; 3 dicembre 1992, n. 12889).

Nella specie – come risulta dalla parte espositiva dello stesso ricorso – i ricorrenti, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, hanno chiesto l'accertamento del diritto degli eredi Bufano Elvira (deceduta prima dell'esercizio del riscatto) al subingresso nel rapporto di assegnazione del terreno di riforma fondiaria instaurato dalla defunta con l'ESAC.

Si tratta quindi di una tipica controversia tra coeredi, circa la successione nell'assegnazione, di competenza del Tribunale secondo il rito camerale *ex art. 7 legge 1078/1940*. Il requisito del disaccordo tra i coeredi è nel caso in esame evidente stante – come rilevato dalla Corte d'appello – «l'oggettività della situazione di contrasto tra le parti» sull'individuazione del soggetto destinato a subentrare nel rapporto di assegnazione in questione.

Non può poi ritenersi – come sostenuto dai ricorrenti – che il giudizio poteva comunque proseguire con il rito ordinario. In proposito è sufficiente evidenziare che la Corte d'appello non poteva disporre il mutamento di rito e la prosecuzione del processo nella forma contenziosa ordinaria posto che al giudizio di primo grado non aveva partecipato il Pubblico Ministero. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di chiarire che nella procedura di cui all'art. 7 della legge 1078/1940 è obbligatorio l'intervento del P.M. a norma dell'art. 70 c.p.c., con la conseguenza che l'omissione dell'intervento di tale organo è causa di nullità del procedimento e della decisione rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (sentenza 26 giugno 1992, n. 7992).

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della legge 1078/1940, deducono che il fondo in questione, al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello, è divisibile e di fatto è stato diviso. Peraltro l'autorità giudiziaria ordinaria, sussistendo validi motivi, può – in conformità al citato art. 10 legge 1078/1940 – dividere il fondo in più unità agrarie organiche.

La detta censura è assorbita dal rigetto del primo motivo del ricorso posto che della questione relativa alla divisibilità o meno del fondo in questione si dovrà occupare il Tribunale nel corso del procedimento secondo il rito camerale previsto dal citato art. 7 della legge 1078 del 1940.

(Omissis)

(1) RITO CAMERALE NELLA DESIGNAZIONE DEL SUCCESSORE ALL'ASSEGNATARIO DELLE TERRE DI RIFORMA AGRARIA.

La Corte di cassazione ritorna a pronunciarsi in ordine al procedimento applicabile nell'ipotesi dell'assegnazione di terre di riforma fondiaria di cui alla legge n. 379 del 29 maggio 1967, nel caso in cui l'assegnatario sia deceduto prima del riscatto senza designare l'erede destinato a subentrargli nel rapporto di assegnazione.

Per chiarezza di esposizione, occorre premettere che l'art. 4, comma 1°, legge 379/1967 (che sancisce il divieto di frazionamento delle unità poderali assegnate in zona di riforma fondiaria e anticipatamente riscattate) prevede che il «fondo di riscatto» (ossia il fondo oggetto del riscatto anticipato e del consequenziale acquisto della proprietà da parte dell'assegnatario riscattante) sia soggetto a vincolo di indisponibilità, ai sensi della legge n. 1078 del 30 giugno 1940, recante disposizioni dirette ad assicurare nel caso di trasferimento sia per atto tra vivi che per causa di morte l'infrazionabilità delle unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione ed assegnate in proprietà a coltivatori diretti.

La citata legge del 1967 regola, poi, all'art. 7, l'ipotesi del subingresso all'assegnatario defunto relativamente al «fondo non ancor riscattato», disponendone il subingresso in favore del discendente in linea retta avente i requisiti previsti per l'assegnazione e, in mancanza, del coniuge non legalmente separato per sua colpa, avente i detti requisiti, su designazione dell'avente diritto o, in mancanza, dei coeredi.

Contestualmente, la medesima norma stabilisce che, in caso di disaccordo tra i coeredi dell'assegnatario, è l'autorità giudiziaria a dover decidere su istanza dell'interessato o dell'ente, con riguardo alle condizioni o alle attitudini personali.

In presenza di un testo normativo che non fornisce testualmente espresse ed univoche indicazioni sul procedimento applicabile, la Cassazione a Sezioni Unite, ha reputato imposte dall'art. 7 legge 1078/1940 le forme del rito camerale, in quanto implicitamente richiamate dall'art. 7 della legge 379/1967 (1).

Tale interpretazione, alla quale la giurisprudenza si è costantemente uniformata, si fonda sulla considerazione che l'art. 7 legge 379/1967, non prevedendo alcuna disposizione specifica quanto alla procedura applicabile, operi un necessario rinvio ad un'altra norma preesistente e di carattere generale, dalla quale devono desumersi modalità e caratteristiche della procedura stessa.

Orbene, tale norma viene correttamente individuata nell'art. 7 legge 1078/1940, essendo la stessa l'unica disposizione che regoli compiutamente l'intera materia, sia sotto il profilo della competenza territoriale, che sotto quello della natura e dei dettagli del procedimento.

Nella sentenza in commento la questione viene sollevata con il primo motivo di impugnazione, ove si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 1078/1940, sul presupposto che debba svolgersi con il rito ordinario il giudizio diretto a stabilire, in tema di riforma fondiaria, a quale fra i discendenti in linea retta dell'assegnatario deceduto prima del riscatto del podere spetti il diritto di subentrare nel rapporto concessorio (2).

(1) Cass. Sez. Un., 14 giugno 1980, n. 3794, in *Giur. agr. it.*, 1982, 450.

(2) Costituisce pacifico principio di diritto in giurisprudenza. In particolare, cfr. Cass. 13 marzo 1998, n. 2747, in questa Riv., 1998, 606; Cass. 1° aprile 1993, n. 3897, *ivi*, 1994, 185; Cass. 28 novembre 1994, n. 10149, *ivi*, 1995, 588; Cass. Sez. Un., 1° giugno 1993, n. 6064, in questa Riv., 1994, 87 con nota di N. RAUSEO; Cass. Sez. Un., 3 dicembre 1992, n. 12889, in questa Riv., 1993, 539; Cass. 26 giugno 1991, n. 7147, *ivi*, 1992, 251; Cass. 22 dicembre 1987, n. 9529, in *Giur. agr. it.*, 1988, 697; Cass. 29 ottobre 1984, n. 5526, in *Giur. agr. it.*, 1985, 543 e in *Foro. it.*, 1985, I, 487; Cass. 22 marzo 1983, n. 2015, in *Riv. dir. agr.*, 1983, II, 450; Cass. 14 novembre

1981, n. 6044, in *Nuovo dir. agr.*, 1981, 736; Cass. 26 novembre 1981, n. 6294, in *Riv. dir. agr.*, 1982, II, 175; Cass. Sez. Un., 14 giugno 1980, n. 3794, in *Giur. agr. it.*, 1982, 450.

Di diverso avviso Cass. 11 dicembre 1980, n. 6388, in *Giust. civ.*, 1981, I, 489, nella cui motivazione – senza, peraltro, alcun cenno al suindicato arresto delle Sezioni Unite, evidentemente non ancora conosciuto al momento della decisione – afferma che per potersi ritenere applicabile il procedimento in camera di consiglio, non potrebbe che farsi ricorso ad una espressa previsione di legge, nella specie non individuata.

La sentenza della Corte d'appello impugnata, infatti, aveva confermato la fondatezza della statuizione con la quale il Tribunale di Cosenza – adito dagli eredi dell'assegnataria di un terreno di riforma fondiaria (Elvira Bufano, defunta prima dell'esercizio del diritto di riscatto) per sentir accertare il diritto degli stessi all'assegnazione – dichiarava l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario, ritenendo competente il Tribunale medesimo secondo il rito camerale ex art. 7 legge 1078/1940.

I ricorrenti, a fondamento della propria doglianza, hanno assunto che il rito ordinario avrebbe garantito in modo adeguato le esigenze della difesa e del contraddittorio, sacrificate, invece, nel rito camerale; deducendo altresì, la mancanza di prova in ordine ad uno dei presupposti dell'art. 7 legge 1078/1940, e cioè, del disaccordo tra gli eredi dell'assegnataria.

La Corte, nella decisione riportata, si è uniformata al pacifico orientamento giurisprudenziale ed ha, pertanto, rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata, ribadendo il principio per cui le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi discendenti dal rapporto concessorio tra eredi dell'assegnataria ed Ente debbano essere risolte dall'autorità giudiziaria ordinaria con le forme del rito camerale previsto dall'art. 7 legge 1078/1940 (3).

Infatti, come specificato in motivazione, il rapporto intercorrente tra il coltivatore diretto – assegnatario di terra per fini di riforma fondiaria – e l'ente assegnante costituisce un rapporto complesso di concessione amministrativa di beni indisponibili, accompagnato da un contratto di compravendita con riservato dominio, destinato a risolversi con il riscatto (4).

Di conseguenza, la Corte prosegue affermando che, mentre sono riservate alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti il profilo concessorio del detto rapporto, ogni altra controversia attinente a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale spetta alla giurisdizione ordinaria.

Pertanto, sotto il profilo della garanzia del principio della difesa (del quale i ricorrenti, come detto, hanno prospettato la violazione), si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto la tutela giudiziale dei diritti compatibile con la disciplina procedimentale di cui al citato art. 7.

Il rito camerale, infatti, non implica alcuna compressione delle facoltà difensive, atteso che le parti debbono essere sentite dal giudice, che alle stesse è consentita ampia possibilità probatoria e che, infine, possono senz'altro avvalersi della difesa tecnica mediante nomina di un difensore (5).

In ordine a quest'ultimo punto, sembrerebbe opportuno segnalare l'orientamento del tutto pacifico della Cassazione secondo il quale il rito in esame è un procedimento di giurisdizione contenziosa (anche se costruito secondo il modello camerale) e non un procedimento di volontaria giurisdizione, con l'inevitabile corollario dell'applicazione del principio dell'obbligatorietà del ministero del difensore di cui all'art. 82 c.p.c. (6).

(3) Cfr. Cass. Sez. Un., 1° giugno 1993, n. 6064, in questa Riv., 1994, 87, con nota di N. RAUSEO.

(4) Cfr. Cass. Sez. Un., 3 dicembre 1992, n. 12889, in questa Riv., 1993, 539.

(5) Sul punto cfr. Corte cost. 17 aprile 1985, n. 103, in *Giur. agr. it.*, 1985, 597, con nota di I. CAPIELLO e in *Foro it.*, 1986, I, 888, la quale ha, tra l'altro, disatteso i dubbi di costituzionalità del rito camerale in riferimento all'art. 24 Cost. ed ha precisato che il procedimento in oggetto da un lato assicura la designazione del successore o del subentrante all'assegnataria defunta con la sollecitudine imposta dalle esigenze di continuità della gestione dell'impresa agricola e cioè con un rito rapido e informale quale quello camerale, dall'altro lato consente, comunque, un adeguato esercizio del diritto di difesa.

(6) Principio pacifico in giurisprudenza. Per tutte Cass. 27 giugno 1997, n. 5770, in questa Riv., 1998, 482.

(7) Si cfr. no le già citate sentenze, Cass. 13 marzo 1998, n. 2747; Cass. 22 dicembre 1987, n. 9529; Cass. 28 novembre 1994, n. 10149; Cass. 29 ottobre 1984, n. 5526; Cass. 14 novembre 1981, n. 6044; Cass. Sez. Un., 14 giugno 1980, n. 3794.

(8) Cass. 26 giugno 1992, n. 7992, in questa Riv., 1992, 596.

Sempre in ordine alle peculiarità del rito previsto dall'art. 7 legge 1940/1078, si precisa, altresì, come il provvedimento conclusivo del procedimento in questione abbia carattere decisorio, in quanto statuisce su posizioni di diritto soggettivo inerenti alla successione nella posizione dell'assegnataria defunta anche avuto riguardo alla facoltà di riscatto, con la conseguenza che la mancata impugnazione di tale provvedimento, avente natura di sentenza, rende definitiva la pronuncia in ordine a detti diritti e coperta dal giudicato anche ogni questione di merito risolta (7).

Alla luce di quanto esposto, la riportata decisione, uniformandosi all'orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, ha correttamente ribadito la natura sostanziale di sentenza del decreto reso all'esito del suddetto procedimento camerale, avendo chiesto, nella specie, i ricorrenti l'accertamento del diritto degli eredi di Bufano Elvira (deceduta prima dell'esercizio del riscatto) al subingresso nel rapporto di assegnazione del terreno di riforma fondiaria instaurato dalla defunta con l'ESAC.

Coerentemente con l'affermata applicabilità del rito camerale, la Corte ha, poi, logicamente escluso che il giudizio avrebbe potuto proseguire in appello con rito ordinario, attesa la necessità dell'intervento del pubblico ministero anche in primo grado. L'art. 7 legge 1078/1940, infatti, sancisce espressamente la partecipazione e le conclusioni del pubblico ministero laddove dispone che «il Tribunale provvede con decreto su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio».

Al riguardo, appare necessario sottolineare, per completezza di esposizione, che la pronuncia della Cassazione richiamata nella motivazione della sentenza in commento ha ribadito l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero a norma dell'art. 70, n. 5 c.p.c. – escludendo che la suddetta disposizione si riferisse ad una audizione meramente facoltativa – con la conseguenza che l'omissione dell'intervento di tale organo è causa di nullità del procedimento e della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (8).

Antonella Perri

*

Cass. Sez. II Civ. - 30-1-2001, n. 1307 - Spadone, pres.; Cristarella Orestano, est.; Golia, P.M. (conf.) - Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia (avv. Iannotta) c. Comune Rionero Sannitico.

Usi civici - Destinazione delle terre gravate e piani di massima - Mutamento di destinazione delle terre assoggettate - Necessaria limitazione all'ambito agricolo, boschivo o pascolativo - Esclusione - Fondamento. (R.d. 26 febbraio 1928, n. 332, art. 41; l. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12)

In tema di usi civici, l'art. 12, secondo comma, della l. 16 giugno 1927, n. 1766, nel vietare ai Comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni di cui alla lett. a) del precedente art. 11, e cioè quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura, oggi Regione), senza porre alcun limite a tale potere autorizzativo. Né l'art. 41 del Regolamento per l'esecuzione della predetta legge fondamentale sul riordinamento degli usi civici – che, del resto, costituisce fonte di normazione secondaria – contiene alcuna espressione dalla quale si possa desumere la volontà di esigere che il mutamento di destinazione delle terre gravate sia mantenuto nell'ambito agro-silvo-pastorale. Ne consegue che l'Autorità regionale, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico avanzate dai Comuni e dalle associazioni agrarie e nel valutare se la nuova diversa destinazione rappresenti o meno un beneficio per la generalità degli abitanti, è libera

di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo, sia esso di natura agricola, oppure industriale, commerciale, igienico-sanitaria, turistica, ambientale od altra (1).

(Omissis)

FATTO. - Ricevuta notizia che era in corso di costruzione, in agro Castel di Sangro, una discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani la quale occupava, tra l'altro, mq. 11.700 di terreni aventi natura demaniale civica universale, il Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dopo aver disposto, in via cautelare e d'urgenza, la sospensione delle opere, ciò davanti a sé la Comunità Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinque Miglia e il Comune di Castel di Sangro al fine di verificare la validità dell'atto 2 maggio 1990, n. 1013 con cui quest'ultimo aveva trasferito alla prima detti teneni e di provvedere alla eventuale reintegra degli stessi.

Il giudizio, nel quale intervenne volontariamente il Comune di Rionero Sannitico per salvaguardare il proprio contiguo territorio contro il pericolo di inquinamento del sottosuolo, fu definito con sentenza 23 agosto 1990 che dichiarò la nullità assoluta ed insanabile del menzionato atto di trasferimento e ordinò la reintegra dei terreni a favore del Comune di Castel di Sangro, ma tale decisione, in seguito a reclamo della Comunità Montana, venne annullata con sentenza 6 maggio 1991 della speciale sezione della Corte d'appello di Roma per violazione del contraddittorio, non essendo stata nominata una rappresentanza degli utenti dei diritti di uso civico.

Gli atti vennero rimessi, quindi, al Commissario regionale che, con sentenza 19 dicembre 1995, dopo che nel frattempo la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta del 17 dicembre 1992, ratificata dal Consiglio il 16 febbraio 1993, aveva autorizzato il Comune di Castel di Sangro a «mutare di destinazione le suddette terre civiche per la concessione alla Comunità Montana dell'Alto Sangro e delle Cinque Miglia per la realizzazione della discarica», ritenne inammissibile il contestato intervento del Comune di Rionero Sannitico, dichiarò la natura demaniale civica universale dei terreni in discussione e, disapplicati, in quanto illegittimi, i menzionati atti regionali autorizzativi del mutamento di destinazione, dispose che fossero immediatamente sospesi i lavori di costruzione dell'impianto per rifiuti solidi urbani con annessa discarica.

Proposto nuovo reclamo dalla Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia, la Corte d'appello di Roma - Sezione speciale usi civici - con «sentenza parziale» dell'8 aprile 1997, nella contumacia del Comune di Castel di Sangro e della Speciale Rappresentanza degli utenti, ha respinto l'istanza diretta a far sospendere l'esecuzione della decisione impugnata e, con sentenza definitiva dell'11 giugno 1998, ha rigettato nel merito detto reclamo, dichiarando tuttavia cessata la materia del contendere in ordine all'ammissibilità dell'intervento del Comune di Rionero Sannitico (che aveva dichiarato di non avere più interesse a resistere) e compensando le spese dell'intero giudizio tra quest'ultimo e la Comunità Montana.

In entrambe le sentenze la Sezione ha osservato, ai fini della ritenuta giustizia della disapplicazione degli atti amministrativi della Regione Abruzzo, che tali atti si erano limitati a mutare la destinazione del terreno da demaniale civico universale, e quindi destinato ad un'attività agro-silvo-pastorale, «all'impiego come discarica e quindi ad un tipo di attività che certamente non rientra nell'ambito del demanio civico universale», il che non era conforme alle disposizioni della legge e, in particolare, all'art. 41 r.d. 26 febbraio 1928 (Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927 nel testo aggiornato dal d.p.r. 616/1977) il quale, nel consentire i mutamenti di destinazione, precisa che la diversa destinazione deve rispondere al requisito che essa «rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili», intendendo con ciò stabilire che si deve trattare di un'attività ricompresa nel concetto di destinazione «agro-silvo-pastorale».

Contro entrambe le decisioni suddette ha proposto ricorso per cassazione la Comunità Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinque Miglia sulla base di due motivi.

Nessuna delle parti intimata ha svolto attività difensive in questa sede.

Sul primo motivo, attinente alla giurisdizione, si sono già pronunciate le Sezioni Unite che, con sentenza 12 aprile 2000, n. 127, hanno stabilito inammissibile il ricorso nella parte in cui era rivolto contro la sentenza 8 aprile 1997, stante il carattere meramente ordinatorio della stessa, e hanno rigettato il motivo suddetto, dichiarando la giurisdizione del Commissario regionale per gli Usi Civici in Abruzzo, dopo di che il ricorso, per la parte residua, è stato assegnato dal Primo Presidente a questa sezione.

DIRITTO. - Con il secondo motivo di ricorso, il solo da esaminare in questa sede dopo la menzionata decisione delle Sezioni Unite, vengono denunziate violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 12 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 41 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, dell'art. 12 Preleggi e dei principi che disciplinano l'interpretazione della legge, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.

Si lamenta, cioè, che il giudice *a quo*, al fine di ritenere legittima la disapplicazione, da parte del Commissario, degli atti regionali che avevano autorizzato il Comune di Castel di Sangro a mutare la destinazione delle terre civiche di cui è causa per la realizzazione della discarica, abbia affermato che l'art. 41 del citato r.d. n. 332/1928, col prevedere la possibilità di una diversa destinazione dei terreni civici «quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili», limitava tale possibilità all'ipotesi che la nuova destinazione rientrasse comunque nell'ambito «agro-silvo-pastorale».

Tale interpretazione - si sostiene - è in contrasto con il principio, sancito dall'art. 12 delle Preleggi, in quanto la norma in parola, nel consentire il mutamento, non introduce alcun limite all'infuori di quello costituito dalla necessità che la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, avendo un valore meramente esemplificativo l'espressione «quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili»: ed era indiscutibile - si aggiunge - il vantaggio derivante alla collettività degli abitanti della zona della realizzazione, per altro su una parte estremamente circoscritta dei terreni, di una discarica controllata atta a risolvere il drammatico problema dell'eliminazione dei rifiuti.

La censura è fondata.

Tanto il Commissario nel disapplicare come illegittimi gli atti amministrativi della Regione Abruzzo che avevano autorizzato il mutamento di destinazione di una parte dei terreni civici (delibera di Giunta del 17 dicembre 1992 e successiva ratifica del Consiglio regionale in data 16 dicembre 1993), quanto la Corte d'appello nel confermare, in sede di pronuncia sul reclamo, tale decisione commissariale, hanno basato l'affermazione di detta illegittimità sulla presupposta violazione dell'art. 41 del Regolamento per l'esecuzione della l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ritenendo che la destinazione autorizzata con quegli atti (costruzione di una discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) esulasse da quella «agro-silvo-pastorale» e fosse, quindi, in contrasto con il disposto della menzionata norma regolamentare secondo cui occorre che la diversa destinazione richiesta dai Comuni o dalle Associazioni agrarie e consentita dal Ministero dell'economia (poi Ministero dell'agricoltura e oggi Regione) «rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili».

Una siffatta interpretazione della norma in argomento, come puntualmente denunciata dal ricorrente, è del tutto arbitraria, non essendo conforme al fondamentale canone ermeneutico di cui all'art. 12, comma 1°, delle Disposizioni sulla legge in generale il quale stabilisce che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Il citato art. 41 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 1766 del 1927, infatti, non contiene alcuna espressione dalla quale si possa desumere la volontà del suo autore (l'allora Ministro dell'economia nazionale, giusta il disposto dell'art. 43 della legge) di esigere che il pur consentito mutamento di destinazione delle terre assoggettate ad usi civici fosse mantenuto nell'ambito agricolo, boschivo o pascolativo.

Una limitazione del genere non può certamente desumersi dalla frase «quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili» che segue immediatamente alla prescrizione della necessità che la diversa destinazione rappresenti «un reale beneficio per la generalità degli abitanti», non essendovi nessuna ragione per attribuire alla frase in parola un valore che non sia quello meramente descrittivo ed esemplificativo reso palese dalla sua formulazione letterale, né avendo giustificazione razionale l'ipotesi che detto beneficio, pur nella realtà socio-economica esistente all'epoca, sia stato ravvisato unicamente in una persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale, con esclusione di ogni altro impiego atto a soddisfare, secondo la discrezionale valutazione dell'autorità amministrativa preposta, diversi e magari più pressanti interessi della collettività locale, come, ad esempio, quello ad avere una scuola, un ospedale o un moderno impianto di smaltimento dei rifiuti.

Non può dimenticarsi, d'altra parte, che i regolamenti per l'esecuzione o per l'applicazione di una legge, costituiscono fonti

di normazione secondaria e che, quindi, eventuali dubbi circa il significato e la portata delle relative norme non possono che essere risolti alla luce della fonte primaria da cui esse traggono la ragione della loro esistenza.

Orbene, quand'anche vi fosse incertezza, e non ve ne è, nella interpretazione dell'art. 41 del regolamento approvato col r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, essa sarebbe fugata dalla formulazione dell'art. 12, 2° comma, della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici il quale, nel vietare ai comuni e alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni di cui alla lett. a) del precedente art. 11 (ossia quelli convenientemente usati come bosco o come pascolo permanente), fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura e oggi Regione), senza porre alcun limite a tale potere autorizzativo. E se deve ammettersi che un limite naturale comunque vi fosse e fosse costituito dalla rispondenza dell'alienazione o della diversa destinazione dei terreni (con conseguente cessazione o sospensione su di essi degli usi civici) ad un interesse della collettività, non è altrettanto concepibile che la norma secondaria, oltre che esplicitare tale limite, prevedendo, quanto alla diversa destinazione, che questa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, potesse restringere la portata della norma primaria fino a circoscrivere in ambito agro-silvo-pastorale la possibilità del mutamento.

Deve concludersi che in base al coordinato disposto dell'art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, l'autorità regionale, nel decidere se consentire alle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico o di parte di essi avanzate dai Comuni e dalle Associazioni agrarie e nel valutare se la nuova diversa destinazione rappresenti o meno un beneficio per la generalità degli abitanti, è libera di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo, sia esso di natura agricola, oppure industriale, commerciale, igienico-sanitaria, turistica, ambientale, ecc.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (il primo, attinente alla giurisdizione, è stato già esaminato e rigettato dalle Sezioni Unite che hanno anche dichiarato inammissibile il ricorso contro la «sentenza non definitiva» 6 aprile 1997 a causa del carattere meramente ordinatorio della stessa), si impone la cassazione della impugnata sentenza 7 maggio-11 giugno 1998 della Sezione speciale Usi Civici della Corte d'appello di Roma, con rinvio della causa alla stessa Sezione speciale (in diversa composizione) la quale, nel riesaminare il reclamo proposto dall'attuale ricorrente contro la decisione commissariale, si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. (Omissis)

(1) TERRENI DI USO CIVICO E MUTAMENTO DI DESTINAZIONE.

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha delimitato l'ambito di applicazione dell'art. 41 (1) del regolamento 332/28 per l'esecuzione della legge n. 1766/1927 per

(1) Ai fini di una migliore analisi, si riporta l'esatto contenuto degli artt. che sono oggetto di studio:

Art. 11 legge 1766/27: «I terreni assegnati ai comuni, alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni di comuni, universalità, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria».

Art. 12 legge 1766/27: «Per i terreni di cui alla lettera a) si osservano le norme stabilite nel capo secondo del titolo quarto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni dei detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli artt. 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del codice civile».

Art. 41 r.d. 332/28: «Potranno i comuni e le associazioni agrarie richiedere, ed il ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale

quel che concerne il mutamento di destinazione di terreni aventi natura demaniale universale.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione riguardava la possibilità di destinare una porzione di terreno, classificato ai sensi dell'art. 11 legge 1766/1927 come «terreno convenientemente utilizzato come bosco o come pascolo permanente», in discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 41 r.d. 332/1928 prevede che possa essere data una diversa destinazione ai terreni «quando essa (la nuova destinazione) rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili», ma tale norma rappresenta, come detto, norma del regolamento di attuazione della legge fondamentale in tema di usi civici, alla quale va necessariamente collegata e coordinata, per il caso oggetto di studio, con quanto previsto nell'art. 12, 2° comma della legge 1766/1927 per il quale «I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (oggi le Regioni) alienare o mutare la destinazione» dei terreni utilizzati come bosco o come pascolo permanente.

La questione, su cui la Corte nel concreto è stata chiamata a pronunciarsi, atteneva alla vincolatività delle indicazioni presenti nell'art. 41 cit. (2) nel caso di mutamento di destinazione di un terreno con le caratteristiche di uso civico assegnato come bosco o come pascolo permanente ai sensi dell'art. 11 r.d. 332/28, lett. a), ed in proposito la decisione è stata di avviso contrario per due ordini di considerazioni (3).

Sotto il primo punto di vista ha osservato come la disciplina regolamentare sia normativa secondaria rispetto alla fonte primaria costituita dalla legge, e di come, per derivazione, non possa essere contraria a quest'ultima.

Va sottolineato come l'art. 12, 2° comma della legge 1766/27 preveda che l'alienazione o il mutamento di destinazione di un terreno non sia possibile se non con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (oggi le Regioni) (4); una limitazione a tale potere autorizzativo, costituito dalla necessità che tale mutamento rappresenti un reale beneficio per la collettività, così come prevede l'art. 41 del regolamento di attuazione nella prima parte, è stato considerato legittimo da parte della Corte, in considerazione della funzione integratrice che il regolamento di attuazione fornisce con il periodo relativo al «reale beneficio per la generalità degli abitanti» (5), ma allo stesso tempo si è specificato che una ulteriore e subordinata limitazione, attinente alla necessità che tali mutamenti siano altresì inseriti in contesti agro-pastorali, art. 41 cit. seconda parte, non è stata considerata legittima (6).

La normativa regolamentare è, infatti, volta ad integrare e specificare quanto previsto nella fonte primaria, nel caso in specie la legge 1766/27, ma tali integrazioni non devono porsi

beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il ministro per l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime».

(2) «... Istituzione di campi sperimentali, vivai e simili» così come recita l'art. 41 r.d. 332/28.

(3) Preliminarmente va segnalato come gli atti di alienazione o di mutamento di destinazione di un terreno siano validi, in presenza dell'autorizzazione dell'organo competente (la Regione), solo successivamente all'assegnazione a categoria di detti terreni ai sensi dell'art. 11 legge n. 1766/27, che si pone quindi come *conditio sine qua non* ai fini dei menzionati procedimenti; prima dell'assegnazione i terreni restano assoggettati al divieto assoluto di alienabilità. Sul punto cfr. per tutte Cass. 22 novembre 1990, n. 11265, in *Foro it.*, 1990, I, 3396.

(4) A seguito delle modifiche apportate dal d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 1.

(5) Questo in considerazione della precedente destinazione civica che i terreni avevano.

(6) L'art. 4, 1° comma delle Preleggi dispone in proposito: «I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi».

in contrasto, o in generale in contraddizione, con la norma generale (la legge) (7); l'affermazione per la quale l'autorizzazione prevista dall'art. 12 della legge fondamentale sugli usi civici non sia sufficiente ai fini dell'alienazione o del mutamento di destinazione di un terreno civico universale, perché sarebbe al contempo necessaria anche la contemporanea richiesta che detto mutamento debba avvenire esclusivamente in ambito agro-pastorale, così come stabilito dalla Corte d'appello e dal Commissario per gli usi civici, non è stata quindi ritenuta valida dalla Corte, sulla considerazione che la normativa secondaria, il regolamento di attuazione, non può contenere precetti in contrasto con quanto previsto dalla fonte primaria, la legge 1766/27; quindi, ai fini del mutamento di destinazione si ritiene necessario che vi sia stata una autorizzazione da parte dell'organo competente e che, subordinatamente, ci sia un reale beneficio per la collettività.

Sotto altra e più ampia angolazione (8) i Giudici di legittimità hanno considerato le descrizioni dell'art. 41 r.d. 332/28 con carattere strettamente esemplificativo e non già con i parametri della vincolatività; sul punto necessitano alcune precisazioni.

Per quel che risulta a chi scrive, la sentenza della Corte che si annota è la prima ad essersi avvicinata così radicalmente alla fattispecie prevista dall'art. 41 *cit.*, ed al contempo dottrina e giurisprudenza di merito avevano precedentemente sollevato la questione solamente in modo velato.

Va segnalato come probabilmente nell'impostazione della legge e del regolamento di attuazione la nuova destinazione sarebbe dovuta essere di tipo agricolo (9), ma con il passar del tempo tale presunta impostazione sembrerebbe aver perso il suo carattere di esclusività, anche in considerazione del fisiologico mutamento della società ormai finalizzato alla produzione non più strettamente agricola, ma bensì industriale e tecnologica (10).

Già in dottrina (11) si riteneva che si potesse attribuire alle terre civiche una destinazione diversa da quella forestale purché fossero comunque salvati i diritti della popolazione, deviando così dal mutamento compatibile con la sola destinazione forestale od agraria delle terre civiche.

In giurisprudenza (12) andava invece prevalendo una tesi più restrittiva per la quale l'indicazione dell'art. 41 *cit.*, pur non essendo tassativa, ma avendo indicato due specifiche forme d'utilizzazione di tipo agricolo, doveva intendersi riferita a destinazioni che non esorbitassero dall'ambito agricolo.

La Corte, da parte sua, sulla base di una tesi non restrittiva, nella motivazione della sentenza *de qua*, ha affermato come il mutamento di destinazione sia possibile esorbitando dai vincoli agricoli.

La base delle argomentazioni svolte dalla Corte hanno avuto a fondamento l'analisi dell'art. 12 delle Preleggi (13).

Sulla base di detta disciplina, applicata alla fattispecie dell'art. 41, si è dedotto che l'indicazione di campi sperimentali, vivai e simili, sia da considerarsi esclusivamente a titolo esemplificativo, con la derivazione che ai fini del mutamento di destinazione di un terreno avente natura demaniale civica quello che necessita ai fini di detto muta-

mento è il reale beneficio per la generalità degli abitanti; infatti, anche la stessa dizione dell'articolo in questione, nel presentare in *prima face* il reale beneficio per gli abitanti, e solo successivamente l'esplicazione di campi sperimentali, vivai e simili, sembrerebbe aver voluto intendere che solo il primo aspetto sia da considerare essenziale, e non già il secondo, essendo lo stesso preceduto dalla particella «quali», che per la Corte ha un valore essenzialmente esplicativo ed esemplificativo, ma non precettivo.

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che il mutamento di destinazione di un terreno sul quale si esercitano usi civici, assegnato ai sensi dell'art. 11 r.d. 332/28 lett. a), in una discarica sia legittimo, in quanto vi è un reale beneficio per la generalità degli abitanti, in considerazione «del drammatico problema dell'eliminazione dei rifiuti», e sulla ulteriore considerazione dell'esistenza di un provvedimento autorizzativo da parte dell'organo amministrativo competente.

A fronte di quanto detto può aggiungersi un ulteriore elemento di analisi.

Ai sensi dell'art. 12 legge 1766/27 è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (oggi Regione) ai fini dell'alienazione o del mutamento di destinazione di terreni aventi l'assegnazione ai sensi della lett. a) dell'art. 11 legge *cit.*

Orbene, ai fini della validità del trasferimento del terreno in oggetto da parte del Comune di Castel di Sangro alla Comunità Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinque Miglia, era necessario verificare solamente l'atto di autorizzazione a detto trasferimento da parte della Regione Abruzzo, e non già il cambiamento di destinazione.

Altra ed ulteriore valutazione, in ordine all'autorizzazione da parte dell'organo amministrativo competente, si sarebbe dovuta effettuare sul cambio di destinazione effettuato dal beneficiario di detto trasferimento per la decisione dello stesso di mutare il terreno in uso civico a discarica per rifiuti solidi urbani.

Ma va sottolineato come duplici sarebbero dovute essere le autorizzazioni da parte della regione: una attinente al trasferimento, e l'altra sul cambiamento di destinazione successivamente effettuato (14).

Ora, a fronte dell'autorizzazione da parte della regione a trasferire tale complesso immobiliare costituito dai terreni gravati di uso civico, da un Comune ad un altro, nessuna valutazione riguardo i requisiti previsti dall'art. 41 r.d. 332/28 sarebbero dovuti essere svolti, sulla considerazione che tale ultima norma si riferisce ai soli casi di mutamento di destinazione e non già ai casi di alienazione o trasferimento.

Ne deriva che la sola questione che il Commissario per gli usi civici prima, la Corte d'appello poi e la Corte di cassazione in ultima istanza avrebbero dovuto valutare è quella attinente al mutamento di destinazione, e non già all'atto di trasferimento.

Dalla lettura della sentenza in epigrafe sembrerebbe, invece, che le due questioni siano state trattate congiuntamente.

Gianluca Del Papa

(7) Cfr. AMATO-BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 1984, 189 ss.; sul punto cfr. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2000 il quale fa presente che «Tali regolamenti ovviamente non possono dettare norme in contrasto con quelle contenute nella legge anche se si ammette che essi possano porre norme integrative nel dettaglio».

(8) Va segnalato come il punto in oggetto sia stato quello maggiormente analizzato in sede di motivazione da parte della Suprema Corte.

(9) Va segnalato come l'intera struttura della legge *de qua* verta in modo assoluto sulla tutela dei terreni gravati da uso civico, e sulla destinazione agricola (o para-agricola) degli stessi; l'origine e la funzione dell'istituto degli «usi civici», per il quale cfr. PETRONIO, voce *Usi Civici*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1992 è appunto quello della tutela del patrimonio dominicale.

(10) Talvolta in modo opportuno, talvolta in modo inopportuno, per superare le strettoie di un sistema che non consentirebbe utilizzazioni non agrarie delle terre civiche, lo strumento del mutamento di destinazione è diventato il mezzo utilizzato dalla Regione per ovviare a tali vincoli. Sul punto cfr. PETRONIO,

op. cit., 941. Si segnalano, in relazione al diritto ad edificare, l'art. 7 e 8 l.r. Lazio 3 gennaio 1986, e l'art. 6, ult. com., l.r. Abruzzo 3 marzo 1988, che correttamente limita il mutamento di destinazione a «finalità di interesse pubblico».

(11) Per tutti cfr. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, 393 ss.; PETRONIO, *op. cit.*

(12) T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 luglio 1996, n. 905, che seppur nella motivazione nega la legittimità di una alienazione sulla base che un complesso turistico non possa dare un reale beneficio alla generalità degli abitanti, qualifica, seppur non tassativamente, come le destinazioni *ex art.* 41 r.d. 332/28 debbano essere di tipo sostanzialmente agricolo.

(13) Art. 12, 1° comma preleggi «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

(14) La questione non sarebbe cambiata se le due ipotesi fossero state temporalmente invertite, e cioè se prima ci fosse stato il mutamento di destinazione e successivamente il trasferimento.

Cass. Sez. Lav. - 9-1-2001, n. 736 - Ianniruberto, pres.; Balletti, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Mironi e altri (avv. Palombelli) c. Pavoni ed altri (avv. De Magistris). (*Regola competenza d'ufficio*)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza - Sezioni specializzate agrarie - Istituzione - Ratio - Attribuzioni - Questioni di competenza - Configurabilità anche rispetto al locale Tribunale - Fattispecie. (R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 1; l. 2 marzo 1963, n. 320, artt. 1, 2, 3; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9; c.p.c., art. 9)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza - Rapporto di colonia parziaria - Indennità per miglioramenti - Domanda relativa - Ricongiungibilità alle controversie in materia di contratti agrari - Competenza delle Sezioni specializzate - Sussistenza. (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9; c.c., art. 2164)

In base alla ratio fondativa del giudice specializzato agrario, come desumibile dalla normativa in materia anche non più vigente - ratio consistente nella considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della Sezione specializzata agraria, che è integrata da componenti non togliti forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia -, dall'attribuzione alle Sezioni specializzate agrarie (nuovamente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello in base alla l. 2 marzo 1963, n. 320) di «tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione di contratti associativi in affitto» deriva che si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero tipo anche quando si discute se della causa debba conoscere il Tribunale (non importa se con il rito ordinario o con quello del lavoro) oppure la relativa Sezione specializzata agraria, benché quest'ultima non risulti specificamente menzionata nell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario (30 gennaio 1941, n. 12). (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Pretore di Latina con ordinanza del maggio 1999 in relazione a causa rimessagli dalla Sezione specializzata agraria del locale Tribunale) (1).

Secondo la disciplina dell'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29, che ha attribuito alla competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi del rapporto, che del suo funzionamento o della sua cessazione, sussiste la competenza di detto giudice specializzato riguardo alla domanda di determinazione dell'indennità per miglioramenti apportati ad un fondo agricolo già concesso in colonia parziaria (2).

(Omissis). - 1. - Ora, peraltro in forza dell'art. 9 della legge n. 29/1990 «tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei caratteri associati in affitto sono di competenza della Sezione specializzata agraria di cui alla legge n. 320/1963 ed assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ., restando comunque salve le competenze di cui alla legge n. 607/1966 - disposizione quest'ultima, in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiari perpetue, sostanzialmente "superata" a seguito del d.lgs. n. 51/1998 -, per cui la surriferita normativa relativa alla statuizione ed all'organizzazione delle «Sezioni specializzate agrarie» non può più considerarsi vigente, anche se la disamina sulla precedente legislazione e sullo stato della giurisprudenza al riguardo - lungi dall'essere una mera ricognizione storica ha consentito di individuare la rilevanza e la ragione della particolare competenza fissata dalla legge per le controversie agrarie: *ratio* consistente nella considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della «Sezione specializzata» integrata, appunto, da componenti «non togliti» quali dottori in agraria.

È da aggiungere che la competenza «omnicomprensiva» (nei termini summenzionati) della Sezione specializzata agraria introdotta dalla legge n. 29/1990 ha conseguito una immediata operatività pure in relazione ai rapporti pendenti o esauriti (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 8230/1993, Cass. n. 7410/1994).

2. - La disamina fin qui condotta è stata necessaria perché - a fronte della possibile obiezione che negli uffici previsti dall'art. 1 dell'«ordinamento giudiziario» *ex r.d.* n. 28/1941 (e succ. mod., da ultimo d.lgs. n. 51/1998) non viene previsto quello della «Sezione specializzata agraria» - può ragionevolmente asserirsi - in base, appunto, alla *ratio* fondativa del «giudice specializzato agrario» come desunto dalla normativa anche non più vigente - che la competenza su tutte le controversie in materia di contratti agrari spetta alla «Sezione specializzata agraria»: asserzione questa che rappresenta, non un'ovvia riproduzione del testo dell'art. 9 della legge n. 29/1990, bensì l'esatta

constatazione che la natura delle relative controversie incide effettivamente sulla «competenza» e non, meramente, sul «rito», come per le controversie di lavoro a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore *ex d.lgs.* n. 51/1998 (su cui Cass. Sez. Un. n. 1046/2000).

Ne deriva, come più volte statuito da questa Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 3735/1998, Cass. n. 12697/1999, Cass. n. 14391/1999), che l'art. 9 cit. ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza esclusiva della «Sezione specializzata agraria» e - preliminarmente - che per radicare la competenza di tale ufficio giudiziario specializzato, è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari (come, in via esemplificativa, nel caso in cui sia necessario accertare se il convenuto per il rilascio del fondo sia occupante *sine titulo* ovvero, alla stregua di una prospettazione *prima facie* non infondata, che tenga lo stesso obbligato in forza di un contratto di affitto o di altro contratto agrario).

3. - Nella specie la controversia in essere tra le parti riguarda la determinazione della indennità per miglioramenti apportati ad un fondo agricolo già concesso in colonia e, pertanto, implica la necessità dell'accertamento positivo o negativo, di obbligazioni inerenti ad un rapporto tipicamente disciplinato dalle speciali norme in materia di contratti agrari.

Consegue - in definitiva - che deve essere accolto il ricorso proposto *ex officio* del Pretore-Giudice del lavoro di Latina e dichiarata la competenza della «Sezione specializzata agraria» del Tribunale di Latina. (Omissis)

(1-2) LA DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AGRARIE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE: QUESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DI RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA.

La Suprema Corte conferma l'univoco indirizzo fino ad oggi osservato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di competenza *ratione materiae* di tutte le controversie relative a contratti agrari. E lo fa ripercorrendo il cammino legislativo che, attraverso la progressiva semplificazione e riduzione della normativa in materia, ha portato a demandare all'art. 9 della legge 1990 la soluzione di ogni questione al riguardo prevedendo, quest'ultimo, che tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza della Sezione specializzata agraria di cui alla legge 320 del 2 marzo 1963 ed assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c., restando comunque salve le competenze di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 607.

L'introduzione dei collegi speciali sia nell'ambito dei Tribunali che delle Corti d'appello risale alla l. 4 agosto 1948, n. 1094-benché l'esigenza di devolvere la trattazione di tali materie a commissioni specializzate e composte da esperti non togliti fosse stata avvertita ben prima.

Merita di essere menzionata la disciplina previgente la legge 1094/48 e caratterizzata dapprima dalla istituzione, con, r.d.l. 7 aprile 1922, n. 407, della Commissione arbitrale mandamentale per la proroga dei contratti agrari e della Commissione per la revisione dei canoni. Entrambe abolite nel 1922 con r.d.l. 14 novembre, n. 1437.

Con successivo decreto luogotenenziale n. 311 del 19 ottobre 1944 il sistema delle commissioni viene riesumato con l'introduzione di una commissione circondariale di prima istanza ed una regionale di seconda le cui sedi, con decreto luogotenenziale n. 639 del 10 agosto 1945, vennero stabilite rispettivamente presso Tribunali e Corti d'appello.

La composizione di tali Commissioni, i relativi criteri di formazione, le competenze ed il loro funzionamento, furono variamente regolati da una serie di norme relative alla composizione ed alla nomina dei membri ed alle norme procedurali mediante lo stesso d.lgt. n. 639 del 1945, con il successivo n. 157 del 5 aprile 1945 e con il d.lgs. C.p.s. n. 273 del 27 maggio 1947.

È evidente quindi che fino al 1948 tali commissioni, pur nelle varianti compositive ed elettive dei loro membri e malgrado le differenti discipline susseguites dei meccanismi decisionali che le regolavano, costituivano senz'altro giudici

speciali ed alternativi agli organi giurisdizionali ordinari.

La loro sostituzione mediante l'introduzione delle «Sezioni specializzate» di cui alla l. 4 agosto 1948, n. 1094 costituì pertanto un *escamotage* operato in ossequio alla lettera della nuova Costituzione repubblicana – che, per l'appunto, vieta all'art. 102 la permanenza e l'istituzione di Giudici speciali – e determinava la composizione nell'ambito di organi giurisdizionali ordinari di sezioni che, pur non violando la lettera della legge, consentivano il permanere nel loro ambito di quegli esperti non togati che la peculiarità della materia esigeva.

Tali considerazioni costituiscono premessa necessaria alle osservazioni che induce la sentenza in esame laddove enuncia incidentalmente che «la natura delle controversie (relative alla legge n. 29/1990) incide effettivamente sulla «competenza» e non, meramente, sul rito, come per le controversie di lavoro a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore ex d.lgs. n. 51/1998».

La Suprema Corte ha insomma ribadito un principio che, anche se in maniera inespressa, ha informato di sé la quasi totalità della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi a partire dalla introduzione delle Sezioni specializzate fino ad oggi, e secondo il quale ogni questione inerente la devoluzione delle controversie agrarie alle medesime Sezioni specializzate costituiva questione di competenza in senso tecnico e non già un mero problema di ripartizione fra uffici dello stesso Giudice.

Le ragioni del superficiale approccio a tale materia sono da ricondursi alla circostanza che, come nel caso di specie, la maggior parte delle questioni di conflitto nella devoluzione delle controversie agrarie contrapponeva le Sezioni specializzate agrarie del Tribunale al Pretore in funzione di Giudice del lavoro e veniva stimolata e provocata in tutte quelle ipotesi, numerose, di ambiguità interpretativa delle questioni di merito che portava a dibattere l'applicazione della l. 22 luglio 1966, n. 607, 1°, ovvero 2° comma.

Il problema di accertare se la scelta delle Sezioni specializzate comportasse una questione di competenza oppure di mera distribuzione della controversia fra sezioni nell'ambito del medesimo ufficio veniva quindi in second'ordine perché travolto dalla necessità, statisticamente preponderante, di stabilire la competenza per materia fra giudici effettivamente diversi.

Questo però fino all'introduzione del Giudice Unico di primo grado con d.lgs. 19 febbraio 1998 e conseguente soppressione delle Preture che, fatalmente, anticipa future ipotesi di conflitto consumate esclusivamente fra sezioni del medesimo Giudice.

Se, in ultima analisi, la questione di competenza (o, addirittura, di giurisdizione) era indubbiamente tale prima della l. 4 agosto 1948, n. 1094 stante la specialità delle commissioni cui era affidata l'amministrazione della giustizia in materia agraria, e se fino al d.lgs. 51/1998 il problema è stato trascurato perché assorbito in questioni di effettivo conflitto di competenza fra Pretore e Tribunale, il dibattito viene oggi riproposto dal confluire di tutte le possibili diatribe in materia agraria davanti allo stesso Giudice di primo grado.

Gli orientamenti espressi fino ad oggi sono testimoni di un contrasto interpretativo che vede da un lato la giurisprudenza, ed in particolare quella di legittimità, univocamente intesa a qualificare il conflitto in esame quale questione di competenza in senso stretto e, dall'altro, una autorevole e remota dottrina preoccupata ad argomentare il contrario unitamente ad una timida ed isolata giurisprudenza di merito.

La compattezza del richiamato indirizzo giurisprudenziale non pare tuttavia godere di spunti argomentativi di rilievo,

risultando le affermazioni in proposito sostanzialmente apodittiche forse per le ragioni già indicate riguardo alla preponderanza rivestita dai problemi di reale conflitto di competenza che vedevano la contrapposizione fra Pretore e Tribunale.

Al contrario gli Autori, svincolati dalle esigenze di funzionalità inevitabilmente legate al processo, hanno espresso motivate osservazioni critiche a quell'orientamento.

ANDRIOLI (1) aborrisce l'ipotesi di conflitto di competenza fra sezione a composizione ordinaria e Sezione specializzata dello stesso Tribunale mentre SATTA (2) opera un distinguo fra il caso in cui il conflitto si verifichi fra le Sezioni specializzate del Tribunale (o della Corte d'appello) ed altri «Giudici» di primo grado (Pretori), in cui riconosce il conflitto di competenza, e quello fra sezioni ordinarie e specializzate o fra Sezioni specializzate in cui esclude la qualifica di rapporti di competenza con la condivisibile affermazione che la stessa «... suppone la diversità degli organi, seppure appartenenti tutti all'ordine giudiziario».

Merita cenno anche l'isolata pronuncia della Corte d'appello di Brescia 8 ottobre 1971 che sottolinea come le Sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari costituiscono una speciale composizione dello stesso organo giudiziario e non un organo giudiziario speciale, sia pure in seno alla giurisdizione ordinaria, cosicché una controversia indebitamente trattata innanzi ad esse anziché innanzi alle sezioni nella loro ordinaria composizione, o viceversa, dà origine ad un vizio di costituzione del giudice e ad una causa di nullità, non di competenza rispetto al cosiddetto giudice ordinario (3).

Il problema, lungi dall'esaurirsi in una mera questione di principio, importa diversità di conseguenze e di rimedi a seconda della tesi accolta.

La negazione dell'ipotesi di conflitto di competenza esclude tautologicamente l'applicabilità del regolamento di competenza e nelle opinioni degli Autori, e della stessa pronuncia di merito sopra richiamata (che dalla dottrina ha verosimilmente mutuato l'impostazione e gli argomenti), la conseguenza della erronea devoluzione della controversia alle Sezioni specializzate (o alle ordinarie) determinerebbe un vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c. con la conseguente nullità insanabile e rilevabile d'ufficio della sentenza da esso inficiata.

Tale ultima considerazione suscita qualche perplessità.

Se è vero, come pare incontestato nell'orientamento dominante, che i vizi di costituzione del Giudice attengono a difetti nella composizione e nella nomina dei magistrati giudicanti – cosicché il relativo atto risulterebbe posto in essere da persona estranea all'Ufficio (4) – è indubbio che il vizio deve riferirsi alla qualità dei soggetti che vengono investiti della funzione giudicante.

Il vizio di cui all'art. 158 c.p.c. sembra dunque riguardare la fase di composizione, di nomina e di attribuzioni nella composizione dell'Ufficio mentre diverso è il difetto di distribuzione, di devoluzione della controversia a organi, o sezioni di organi già formate.

In altri termini altro è il vizio di costituzione del giudice, che inficia un meccanismo interno all'Ufficio, altro è l'attribuzione ad una componente, collegiale o no ma comunque già «costituita», di quel Giudice.

È appena il caso di rammentare che a tale impostazione pare essersi ispirata la formulazione del nuovo art. 50 *quater* c.p.c. dove, riferendosi alle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale, stabilisce espressamente che non si tratta di questioni attinenti la costituzione del Giudice e che la nullità derivante dalla loro inosservanza si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

Tali considerazioni inducono a riflettere su possibili ed

(1) Commento al Codice di Procedura Civile, 1954, vol. I, p. 58 ss. (cfr. anche AZZARITI, in *Foro it.*, 1949, IV, 20).

(2) Commentario al Codice di Procedura Civile, 1960, libro primo, pgg. 26 ss.

(3) In *Giur. agr. it.*, 1972, 241, con nota critica di GERI, *Vizio di compe-*

tenza o vizio di costituzione del giudice? (vedi anche IRTI, *Diritto Agrario Italiano*, 1980, 640 e ss.).

(4) Cfr., *ex plurimis*, Cass. 10 ottobre 2000, n. 5941 e Cass. 27 giugno 2000, n. 8737.

alternative ipotesi di approccio al problema dei conflitti fra Sezioni specializzate agrarie e sezioni ordinarie osservando, a titolo di premessa, che la loro peculiarità si estrinseca nel triplice profilo: a) della composizione, che la novella del c.p.c. ha ribadito essere collegiale giusta la previsione di cui all'art. 50 *bis*, n. 3 c.p.c.; b) della natura specializzata, determinata dalla particolare qualità dei membri che le compongono, secondo la disciplina della legge 221/1963 e c) della specialità del rito che ne disciplina l'attività, a norma dell'art. 5 della stessa legge.

Le questioni che scaturiscono rispettivamente dalle violazioni relative alla composizione dell'organo giudicante, alla natura della sezione cui è devoluta la controversia ed al rito ad essa applicato meritano di essere esaminate sotto il profilo dei possibili rimedi applicabili al loro sorgere in funzione della relativa rimozione e delle eventuali sanzioni a cui possono dare luogo una volta che il relativo vizio si sia consolidato in un provvedimento di carattere decisivo.

Non richiede particolare indugio la soluzione delle problematiche connesse ai criteri di composizione del Giudice competente per le cause agrarie, che espressamente l'art. 50 *bis*, n. 3 c.p.c. esige essere costituito in forma collegiale, trovando essa adeguato conforto normativo nei successivi artt. 281 *septies* e *octies* che stabiliscono come, una volta rilevato il difetto, si debba provvedere alla rimessione della causa al Giudice nella composizione, monocratica o collegiale, richiesta.

Riguardo alla sanzione che segue alla mancata adozione di tale rimedio di natura endoprocessuale è solo opportuno ribadire, per completezza espositiva, che il vizio di composizione dell'organo giudicante non determina nullità insanabile del giudizio che ne è affetto ben potendo, a norma dell'art. 50 *quater* c.p.c., essere dedotto quale motivo di gravame *ex art.* 161 c.p.c.

Meno agevole la disamina delle questioni più propriamente legate all'attribuzione delle cause alle Sezioni specializzate in quanto tali, ed ai criteri di devoluzione delle relative controversie, questioni che paiono involgere aspetti di natura squisitamente amministrativa di redistribuzione interna degli incarichi magistratuali.

In proposito la disciplina dell'Ordinamento Giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 va coordinata con la già citata legge 320/1963 (istitutiva delle Sezioni specializzate agrarie) che stabilisce all'art. 2, relativo alla loro composizione, che le stesse sono costituite da magistrati «ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché dagli esperti nominati ai sensi della presente legge. Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici Giudiziari, più Sezioni specializzate».

Il Collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti».

Il rimbalzo alla disciplina dell'ordinamento giudiziario è a questo punto obbligato dovendo tale ultima disposizione essere armonizzata vuoi con l'art. 7 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 che fissa i criteri per l'assegnazione degli affari «alle singole sezioni ed ai singoli Giudici (...) secondo criteri predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio Superiore della Magistratura» vuoi con l'art. 47 relativo alle attribuzioni del Presidente del Tribunale il quale «dirige l'Ufficio, e nei Tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni (...) Egli esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti».

Emerge dall'esame congiunto delle disposizioni citate un certo margine di discrezionalità nella gestione interna degli uffici da cui discende ulteriormente la piena disponibilità, a favore del capo dell'ufficio giudiziario, di tutti gli strumenti necessari alla razionale distribuzione delle controversie fra le sezioni secondo le peculiarità di ciascuna, potendo egli, in forza di quella facoltà, ovviare alle ipotesi di erronea devoluzione delle controversie a sezioni prive delle caratteristiche compositive previste.

La mancata adozione di tale misura tuttavia non si ritiene possa costituire motivo di nullità del provvedimento che ne è inficiato.

Poiché infatti il sistema della legge menziona solo sporadicamente le Sezioni specializzate agrarie omettendo di affrontare la soluzione dei conflitti fra queste e le sezioni ordinarie si deve inferire la assoluta assenza di sanzioni all'errore nella devoluzione delle relative controversie le quali, pertanto, in assenza di adozione delle misure opportune nel corso del giudizio, verranno definitivamente ed inesorabilmente assorbite e superate dalla pronuncia che definisce il giudizio.

Circa infine la specialità del rito che caratterizza l'operare delle sezioni agrarie l'espresso richiamo alla disciplina in materia di controversie in materia di lavoro impone di applicare anche alle prime il relativo regime dei rimedi, segnatamente per quanto concerne la trasformazione del procedimento da speciale ad ordinario e viceversa.

Si rammenta che la pacifica applicazione degli artt. 429 e ss. c.p.c. discende non solo dall'espresso riferimento operato dall'art. 5 legge 221/1963 (salvo il richiamo al diverso atto introduttivo di cui all'art. 163 c.p.c.) ma viene ulteriormente consacrata dall'art. 409 c.p.c. che prevede che tutte le disposizioni del capo riguardanti le controversie individuali di lavoro si applicano anche ai rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle Sezioni specializzate agrarie. Precisione, quest'ultima, che lungi dal derogare alla specialità del rito sottende esclusivamente alla composizione della sezione.

Va da sé che anche sotto lo specifico profilo del regime delle sanzioni derivanti dalla mancata osservanza del rito ogni questione non possa che essere risolta nello spirito e secondo i precetti che informano la materia delle controversie di lavoro.

A tale riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza che univocamente si è formata sulla materia enunciando il principio secondo cui la mancata osservanza del rito indicato non costituisce motivo di nullità né può costituire oggetto di mezzo di gravame sempreché la mancata adozione della disciplina speciale non abbia inciso sulla determinazione della competenza in senso proprio, sul regime delle prove o sull'esercizio del diritto di difesa delle parti. (5)

Carlo M. Galiberti

*

Corte conti, Sez. contr. Stato (I Collegio) - 13 -11- 2000, n. 103 - Delfini, pres.; Bussetti, rel. - Ministero finanze.

Agricoltura e foreste - Alloggi per lavoratori agricoli - Successione - Categorie di successibili - Moglie e figli - Posizione prioritaria. (L. 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 11)

Agricoltura e foreste - Alloggi per lavoratori agricoli - Successione - Categorie di successibili - Posizione dell'abbiatico (figlio di figlio premorto al padre) - Equiparazione al figlio - Esclusione. (L. 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 11)

In materia di successione di alloggi in favore di lavoratori agricoli, ai sensi della l. 30 dicembre 1960, n. 1676, la posizione di moglie e figli è prioritaria rispetto a quella degli altri eredi, in quanto per questi ultimi occorre il possesso dell'ulteriore requisito della convivenza con l'assegnatario (1).

L'abbiatico (cioè, il figlio di figlio) premorto al padre non è equiparabile al figlio dell'assegnatario, per cui, rientrando nella categoria degli altri familiari eredi, può subentrare all'assegnatario di un alloggio per lavoratori agricoli solo se in possesso del requisito della convivenza con questi e, ovviamente, in mancanza di moglie e figli del medesimo (2).

(Omissis). - La questione portata all'esame della Sezione verte sulla rilevanza da attribuire alla posizione soggettiva dell'abbiatico, cioè del figlio di un figlio, premorto al padre, di assegnatario di alloggio costruito ai sensi della l. 30 dicembre 1960, n. 1676 in

(5) Cfr., *ex plurimis*, Cass. 28 settembre 1983, n. 5736.

favore dei lavoratori agricoli, ai fini di un suo subentro «nel caso di morte del titolare ... nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario», come dispone il comma 7 dell'art. 11 della citata legge.

Sulla questione sono intervenute varie deliberazioni di questa Sezione, le quali hanno affermato che, in materia di cessione di alloggi in favore di lavoratori agricoli, risultando la posizione di moglie e figli «prioritaria» rispetto a quella degli altri eredi, per questi ultimi la legge prevede il possesso dell'ulteriore requisito della convivenza con l'assegnatario.

Nella proiezione di tale affermata interpretazione delle norme concernenti il subentro di eredi nella situazione soggettiva dell'assegnatario, la questione che ora si pone è quella di individuare la posizione relativa, che nel novero degli eredi dell'assegnatario occupa l'abbiatico, vale a dire, nell'ottica della giurisprudenza ricordata, in quale «categoria» di eredi egli debba farsi rientrare. All'esame della Sezione vengono infatti le contrapposte tesi dell'Ufficio di controllo e dell'Amministrazione finanziaria: da un lato, come argomenta l'Ufficio di controllo, se, in virtù dell'istituto della rappresentazione disciplinato dal Capo IV del Titolo I del Libro secondo del codice civile (ritenuto applicabile nella specie, sia in ragione della generale estensibilità del diritto comune negli ambiti non regolati, derogatoriamente, dal diritto speciale, sia per la non confliggenza delle norme di diritto comune con quelle speciali), egli dovesse essere considerato alla stregua del genitore, in quanto a lui subentrante nel medesimo luogo e grado (art. 467 del c.c.), se cioè venisse considerato a tutti gli effetti come figlio dell'assegnatario, nei suoi confronti, ai fini della cessione in proprietà dell'alloggio, si dovrebbe prescindere dal requisito della convivenza con l'assegnatario, ed egli pertanto avrebbe titolo a subentrare al medesimo insieme con la moglie e i figli di costui, e quindi con prevalenza sugli altri familiari eredi. Se egli, invece, come sostiene l'Amministrazione finanziaria, dovesse essere ritenuto appartenente a quest'ultima categoria, dovrebbe altresì possedere il requisito della convivenza con l'assegnatario per poter subentrargli (in presenza delle altre condizioni di legge, cioè in mancanza di moglie e figli del medesimo) nella posizione giuridica soggettiva legittimante ad acquisire la cessione in proprietà dell'alloggio.

In tale alternativa ritiene peraltro la Sezione che, in linea con la evidenziazione della specialità della normativa recata dalla legge n. 1676 del 1960 nei termini affermati dalla pregressa giurisprudenza, l'applicazione alla fattispecie in argomento della normale disciplina successoria contenuta nel c.c. non possa andare oltre la già affermata (giurisprudenzialmente) posizione prevalente di moglie sugli altri familiari eredi, individuata in ragione della disgiuntiva «o» usata dal Legislatore nel testo del comma 7 dell'art. 11 della legge n. 1676 evidentemente per separare tali categorie di eredi, anche in considerazione del più prossimo rapporto parentale con l'assegnatario, con la conseguenza che l'abbiatico, non risultando equiparabile, secondo il tenore letterale della norma, a un figlio dell'assegnatario, e pertanto rientrando nella categoria degli altri familiari eredi, sarebbe trattato alla stregua di questi ultimi, con possibilità di subentrare all'assegnatario soltanto se in possesso del requisito della convivenza con il medesimo, e in mancanza, ovviamente, di moglie e figli di costui, oltreché, sempre in virtù della specialità della normativa, di prevalere, al pari degli altri familiari eredi conviventi, sui non conviventi.

Ritiene, in altri termini, la Sezione che, in ragione di tale ricostruzione logico-sistematica della disciplina in materia, non possa elevarsi la posizione dell'abbiatico, allineandola a quella di moglie e figli dell'assegnatario, come avverrebbe recependo nell'ambito della disciplina speciale l'istituto della rappresentazione, ma, riaffermando nei sensi indicati il carattere della specialità recata in materia dalla legge n. 1676 del 1960, privilegiante la categoria di eredi costituita da moglie e figli, da intendere in senso stretto, e discriminante gli altri eredi sulla base del possesso del requisito della convivenza, non possa l'abbiatico che essere considerato erede rientrante nella categoria degli altri familiari, e pertanto al pari di questi ultimi sia legittimato a subentrare nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario soltanto se convivente con quest'ultimo.

Alla luce di tali considerazioni pertanto l'operato dell'Amministrazione, che ha escluso dal novero dei cessionari l'abbiatico perché non convivente con l'assegnatario, si palesa legittimo. (Omissis)

(1-2) L'ABBIATICO NELLA SUCCESSIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI AGRICOLI.

La Corte de' conti (Sez. contr. Stato-I Collegio), con la decisione in rassegna, ha affrontato il problema della posi-

zione da riconoscersi all'abbiatico (figlio di figlio) premorto al padre nella successione di un alloggio per lavoratori agricoli di cui alla l. 30 dicembre 1960, n. 1676.

In proposito, richiamando la giurisprudenza in materia, ha rilevato che la posizione della moglie e dei figli dell'assegnatario dell'alloggio deve considerarsi prioritaria, nella successione dell'alloggio stesso, mentre per gli altri eredi è richiesto l'ulteriore requisito della convivenza con l'assegnatario. La predetta legge, all'ultimo comma dell'art. 11, stabilisce, relativamente alle unità abitative assegnate a riscatto, che «nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario». All'evidenza, per i familiari deve sussistere il requisito della convivenza, mentre per le altre categorie di successibili, vedova e figli, è necessaria e sufficiente la loro posizione nell'ambito dello *status* familiare (Corte conti, Sez. contr. Stato, 3 agosto 1996, n. 115, in *Cons. Stato*, 1996, 11, 1992). D'altra parte, secondo i canoni generali di ermeneutica, quali risultano dalle norme espresse e dall'interpretazione di esse fornite dalla giurisprudenza, alla legge non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (art. 12, 1° c., preleggi), per cui non è consentito ricercare una volontà diversa da quella manifestamente resa, nei casi in cui la legge sia chiara e inequivoca.

Nella specie, il requisito della convivenza è certamente e palesemente riferito solo ai familiari, mentre per le altre categorie di successibili non è dato di desumere qualsiasi ulteriore specificazione oltre alla loro posizione nell'ambito dello *status familiae*.

Tali conclusioni sono avvalorate dal rilievo che la particella disgiuntiva «o» è posta soltanto per separare gli altri familiari eredi e conviventi, e non anche per le prime due menzionate categorie.

Né si può ragionevolmente sostenere che, consentendo ad un congiunto non convivente di subentrare nei diritti dell'assegnatario, senza possedere i requisiti soggettivi cui la legge ricollega il beneficio dell'acquisto di un bene a prezzo tenue, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del patrimonio di un soggetto che ha già diversamente soddisfatto il bisogno primario dell'abitazione, come la mancata convivenza prova, e si distoglierebbe anche l'immobile dalla realizzazione delle finalità sociali cui è normativamente destinato fino al passaggio di proprietà dall'amministrazione al privato.

Siffatte considerazioni non trovano invero spazio nella formulazione della norma in esame.

Non porta a diversi risultati l'esame dei lavori parlamentari nei quali, a giustificazione della stessa norma, viene adottata l'opportunità di tutelare gli interessi degli eredi.

Anche l'esame sistematico della legge non contraddice le conclusioni cui si è sopra pervenuti, specie ove la disposizione in esame venga posta in correlazione con quella di cui al quinto comma del cit. art. 11. Questa prevede che, ove il lavoratore agricolo assegnatario debba trasferirsi dalla località in cui risiede, può o trasferire l'alloggio ad un proprio parente avente titolo all'assegnazione secondo la legge, oppure rinunciare all'abitazione con diritto al rimborso della somma corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto. La norma è dettata per evitare l'abbandono della campagna, ma del perseguimento di tale finalità non vi è traccia nei lavori parlamentari dell'ultimo comma: se, invece, questa norma avesse voluto conseguire lo stesso fine, avrebbe dovuto prevedere la qualità di coltivatore dell'eredità, oltre alla convivenza per le altre categorie di successibili diverse dal coniuge e dai figli.

Torna, pertanto, ad emergere la correttezza dell'interpretazione che richiede per il subentro nell'alloggio in argomento la sola qualità di vedova o figlio dell'assegnatario, e richiede invece per gli altri successibili il requisito della convivenza con il *de cuius*.

Mario Cardillo

Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale

di MARCO BORRACETTI

I. - AMBIENTE

1. Tutela delle acque

1. *Il Granducato di Lussemburgo ha violato la dir. 12 dicembre 1991, n. 91/676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*

Sentenza in causa C-266/00 dell'8 marzo 2001, *Commissione/Lussemburgo*, ex art. 226 del Trattato.

La sentenza non merita particolari notazioni, in quanto la Corte ha ritenuta provata l'accusa fatta al Lussemburgo dalla Commissione in materia di violazione della direttiva.

Tuttavia sembra opportuno fare qualche considerazione sulla situazione attuale dell'agricoltura e sull'impossibilità di mantenere determinati atteggiamenti nei confronti degli imprenditori agricoli, in relazione a progressivi obblighi di comportamento che il diritto, non solo comunitario, loro impone.

Le tecnologie che un tempo caratterizzavano l'agricoltura erano semplici e «dolci»; in Italia è sostanzialmente da qualche decina d'anni che si è diffuso l'uso di sostanze di origine sintetica in agricoltura, e tale utilizzo ha conosciuto una notevole progressione prima che l'opinione pubblica si sia sensibilizzata su alcune conseguenze indesiderate derivanti dall'uso di tali sostanze. Inoltre la produzione di nitrati di fonte agricola è aumentata per l'accresciuto numero degli allevamenti e, soprattutto, per la loro concentrazione: un tempo le stalle producevano buon letame proporzionato al fondo rustico su cui insistevano; oggi spesso le grandi stalle producono, invece, problemi di evacuazione e eliminazione di eccesso di nitrati mentre gli agricoltori per la coltivazione sono costretti ad utilizzare azoto di sintesi.

Tutto questo propone la necessità di valorizzare e promuovere una nuova professionalità degli agricoltori, che non può più prescindere da una vera preparazione tecnica e da un costante aggiornamento; d'altra parte anche il reg. 1257/99 sulle misure di sostegno alle strutture agricole propone una nuova figura di imprenditore: egli deve avere una azienda redditizia, svolgere la sua attività tenendo conto delle esigenze ambientali e della salute degli animali e deve essere preparato all'uso delle nuove tecnologie. In questo senso occorre «orientare» la nostra agricoltura, che deve sapere affrontare questi problemi, evitando massimalismi ma anche prendendo del tutto coscienza di questa necessità: d'altra parte se si chiede la «tracciabilità» (cosa che fanno a gran voce anche le rappresentanze professionali agricole), occorre essere coscienti del fatto che attraverso essa si può arrivare a riconoscere il produttore inefficiente o che ha distrattamente o senza adeguata preparazione fatto uso di sostanze utili se dosate, dannose e pericolose se diffuse sui terreni in modo inappropriato. E un comportamen-

to di questa fatta si ottiene solo se si è tecnologicamente preparati.

Insomma, le regole che derivano dalle problematiche ambientali e di protezione della salute dei consumatori richiedono uno sforzo di adeguamento culturale da parte dei produttori agricoli che non sembra ancora essere stato acquisito appieno, nel concreto.

2. *La Francia è venuta meno agli obblighi che su di lei incombono in forza degli artt. 3, 4, 5 e 6 della dir. 76/160 concernente la qualità delle acque di balneazione.*

Sentenza in causa C-147/00 del 15 marzo 2001, *Commissione/Rep. Francese*, ex art. 226 del Trattato.

Neppure questa sentenza presenta particolari argomenti giuridici che meritino di essere commentati; la si ricorda per segnalare l'espandersi – non recente, per altro, risalendo la direttiva violata al 1975, quando ancora la Comunità non aveva competenze esplicite in materia di misure ambientali – dell'attività normativa comunitaria e degli obblighi degli Stati membri in argomenti che dovrebbero di per sé essere oggetto di spontanea attenzione da parte degli Stati, trattandosi della tutela della salute dei bagnanti. Sorprende notare che la Francia non effettuava campionamenti sulla qualità delle acque di balneazione, neppure per verificare la presenza totale in esse di coliformi totali.

3. *Non avendo emanato le disposizioni necessarie e/o avendo dato errata attuazione alle disposizioni normative comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente idrico da scarichi di sostanze pericolose, la qualità delle acque da balneazione, la qualità delle acque potabili destinate alla produzione di acqua potabile e l'azione di tutela dall'inquinamento atmosferico ed idrico, la Repubblica Francese ed i Regni di Paesi Bassi, Svezia e Belgio sono venuti meno agli obblighi ad essi derivanti dal Trattato.*

Sentenza dell'8 marzo 2001, in causa C-266/99, *Commissione/Repubblica francese*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Gulmann, Rel. Macken, Avv. gen. Stix-Hackl;

Sentenza del 10 maggio 2001, in causa C-152/98, *Commissione/Paesi Bassi*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Gulmann, Rel. Colneric, Avv. gen. Mischo;

Sentenza del 14 giugno 2001, in causa C-368/00, *Commissione/Regno di Svezia*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Gulmann, Rel. Cunha Rodrigues, Avv. gen. Jacobs;

Sentenza del 14 giugno 2001, in causa C-230/00, *Commissione/Regno del Belgio*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Gulmann, Rel. Cunha Rodrigues, Avv. gen. Mischo.

Quattro condanne della Corte per la mancata od errata attuazione di direttive che tutelano l'ambiente, atmosferico

od idrico che sia, del territorio degli Stati membri della Comunità europea. Si noti che, tra gli Stati condannati, ve ne sono due ritenuti particolarmente attivi nella e sensibili alla tutela dell'ambiente.

Nella prima di queste sentenze, la Francia viene condannata per non avere adottato le disposizioni necessarie a rendere la qualità delle acque superficiali, destinate alla produzione di acqua potabile, conforme ai valori stabiliti dalla direttiva 75/440/CEE.

La direttiva concerne i requisiti cui deve soddisfare la qualità delle acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile. Il sistema della direttiva prevede tre gruppi di valori limite, corrispondenti a differenti tipi di trattamento che consentono la trasformazione delle acque superficiali in acque destinate al consumo umano. Per il parametro dei nitrati, il parametro massimo per ciascuna delle tre categorie è di 50 mg/l, tuttavia gli Stati si sono impegnati al rispetto del limite di 25 mg/l. Al fine di garantire un costante miglioramento dell'ambiente, gli Stati membri definiscono sia un piano d'azione organico che un calendario per il risanamento delle acque.

Alla Francia è stato contestato il mancato rispetto della lettera della direttiva per il mancato rispetto del contenuto dei nitrati nelle acque superficiali della Bretagna, inoltre l'azione francese era caratterizzata dal prevedere diversi piani di risanamento limitati al livello regionale, che comunque potrebbero risultare come piano d'insieme.

Nel caso in esame, in realtà, questo non si è verificato e la Corte ha riconosciuto l'inadempimento francese, affermando che non era stato soddisfatto l'obbligo di elaborare un programma globale per raggiungere determinati obiettivi (richiamando nello specifico la sentenza del 28 maggio 1998, *Commissione/Spagna*, in causa C-298/97, *Racc.* p. I-3301).

L'accusa mossa al Regno dei Paesi Bassi riguarda la mancata attuazione della direttiva 76/464/CEE, che ha ad oggetto la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili, stabilendo una distinzione tra due categorie di sostanze pericolose.

Nel primo elenco sono contenute sostanze, quali mercurio, cadmio, oli minerali e composti organofosforici, scelte principalmente sulla base della loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione; il secondo, invece, riguarda quelle sostanze che hanno un effetto nocivo sull'ambiente idrico che è, tuttavia, limitato a certe zone e che dipende dalle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione; tra tali sostanze sono compresi i metalloidi ed i metalli quali titanio, boro, uranio, tellurio ed argento.

La condanna della Corte è dovuta al non avere stabilito quei programmi diretti a ridurre l'inquinamento, consistenti in un sistema di autorizzazioni preventive per gli scarichi nelle acque, caratterizzati da obiettivi di qualità e da determinate scadenze.

All'epoca dei fatti era in discussione il testo che sarebbe diventato la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, tanto che lo stesso governo olandese ha lamentato, tra le cause dell'inadempimento, la lentezza del processo di realizzazione delle finalità della direttiva da parte delle istituzioni, dovuto principalmente al fatto che molte sono state le proposte di direttive della Commissione ma nessuna di esse ha avuto esito.

La Corte, innanzi a tali affermazioni, replica unicamente richiamando il sistema della direttiva che prevede, in effetti, quello che ogni Stato avrebbe dovuto fare al verificarsi dell'inerzia del Consiglio.

Vi è da aggiungere che la condanna riguarda un ben preciso ambito territoriale, quello del bacino dell'Escaut, poiché la Commissione aveva limitato a tale ambito la contestazione effettuata con la lettera d'addebito.

Per il Regno di Svezia la pronuncia della Corte interviene per non avere adottato i provvedimenti prescritti per

garantire una qualità delle acque di balneazione in maniera conforme ai valori limite tassativi previsti dalla direttiva e per non avere rispettato la frequenza minima dei campionamenti.

Le disposizioni di diritto belga che hanno trasposto le direttive 75/442, 76/464, 80/68, 84/360 e 85/337, riguardanti rispettivamente i rifiuti, l'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze pericolose nell'ambiente idrico, la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e, infine, la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, hanno imposto l'obbligo di chiedere un'autorizzazione che però, nelle normative regionali fiamminga e vallona, si è trasformato in un regime che prevede la concessione o il rifiuto taciti delle autorizzazioni: se l'autorità non si pronuncia in primo grado su di una domanda questa si considera respinta; in grado di appello, al contrario, la mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine previsto, comporta che la domanda si consideri accettata.

Secondo la Corte, un siffatto sistema di autorizzazioni non è conforme alla lettera delle direttive dato che si esige sempre, in esito ai risultati dell'indagine, l'adozione di un provvedimento espresso, di qualsivoglia natura esso sia. Altri sistemi non sono compatibili con le direttive dato che esse richiedono che il rilascio di un'autorizzazione sia preceduto da procedure di valutazione.

2. Tutela della fauna selvatica

Prevedendo la cattura e la detenzione, anche al solo fine di usarli come richiamo nell'esercizio dell'attività venatoria, di alcune specie di uccelli selvatici, la Repubblica italiana ha violato le disposizioni che derivano dalla direttiva che ne assicura la conservazione.

Sentenza del 17 maggio 2001, in causa C-159/99, *Commissione/Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. e Rel. Gulmann, Avv. gen. Léger.

La direttiva 79/409/CEE, ha ad oggetto la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio comunitario; è volta pertanto alla protezione, alla gestione ed alla regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Essa è stata interamente traspunta ed attuata in Italia dalla legge 157/92.

Il testo iniziale dell'art. 18 della legge prevedeva se potessero cacciare diverse specie, tra le quali figuravano, però, alcune delle specie la cui caccia in Italia non era stata autorizzata dalla direttiva.

Con una serie di circolari, il Ministero dell'agricoltura e l'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica hanno fornito alcune precisazioni circa l'applicazione di tale legge, ricordando che le specie di uccelli selvatici *Passer Italiae*, *Passer montanus* e *Sturnus vulgaris*, in forza delle modifiche apportate alla legge, non erano più cacciabili né utilizzabili come richiami nell'esercizio venatorio.

La Corte rileva che il contesto normativo si trova in palese violazione del combinato disposto degli artt. 5-7 e dell'allegato I della direttiva, dato che consente alle regioni di disciplinare le modalità di detenzione degli esemplari delle tre specie, che sono destinati ad essere utilizzati quali uccelli di richiamo.

La Corte considera anche che gli interventi del governo italiano non rispondono ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per considerare come avvenuta la trasposizione degli obblighi della direttiva nell'ordinamento italiano.

Secondo i giudici una norma siffatta, pur vietando la cattura delle tre specie, continua a consentire la cattura e la

detenzione a fini di richiamo, comportando «un'ambiguità che rende incerto il rispetto del divieto di tali azioni; inoltre una circolare, essendo di natura modificabile dall'amministrazione, non può essere considerata sufficiente per trasporre gli articoli della direttiva».

Pertanto mancando quei requisiti di esattezza, precisione e chiarezza richiesti dal diritto comunitario per trasporre le norme negli ordinamenti nazionali, l'Italia viene condannata per essere venuta meno agli obblighi che le derivavano dalla direttiva.

3. Tutela dei lavoratori

La Repubblica austriaca ha violato gli obblighi incombenti dalle disposizioni del Trattato CE, per non avere adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni normative necessarie alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Sentenza del 14 giugno 2001, in causa C-473/99, *Commissione/Repubblica austriaca*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Gulmann, Rel. Cunha Rodrigues, Avv. gen. Geelhoed.

La Corte condanna l'Austria per non avere dato attuazione alle direttive 90/679 e 95/30 che prevedono un'azione diretta alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

I giudici riprendono una giurisprudenza costante nell'affermare che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva; inoltre affermano che i vari provvedimenti adottati dall'Austria dopo la scadenza dei termini fissati dal parere motivato, non sono rilevanti nell'ambito del ricorso.

II. - AIUTI AI PRODUTTORI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

La Corte respinge il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale con la quale si dichiarava irricevibile un ricorso contro l'art. 2 del reg. 2613/97, che autorizzava il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e che sopprimeva ogni tipo di aiuto a decorrere dalla campagna 2001/2002, per il fatto che l'atto ha portata generale ed astratta pur potendo riguardare individualmente alcuni operatori economici.

Sentenza del 31 maggio 2001, in causa C- 41/99 P, *Sadam Zuccherifici e a.* - Pres. La Pergola, Rel. Timmermans, Avv. gen. Stix-Hackl.

La causa trae origine dal ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado dell'8 dicembre 1998, causa T-39/98, come rettificata con ordinanza 29 gennaio 1999.

L'ordinanza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 2 del reg. del Consiglio 2613/97, che autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e che sopprime ogni tipo di aiuto nazionale a decorrere dalla campagna 2001/2002.

Il reg. 1785/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede, secondo la versione successiva alle modifiche apportate con il reg. 1101/95, che Italia e Spagna concedano aiuti di adattamento ai produttori di zucchero e barbabietole da zucchero. Il territorio italiano è suddiviso in tre regioni, nord - centro - sud, e gli importi autorizzati sono del tipo «soft landing», cioè variano in maniera decrescente nel tempo.

Il reg. 2613/97 prevede, da un lato, che il Portogallo conceda un aiuto di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero per le campagne di produzione 1998/1999 - 2000/2001; dall'altro, che gli aiuti di Italia e Spagna, oltre che quello portoghese, siano soppressi a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Ritenendo che i loro interessi fossero lesi, la Sadam zuccherifici e le altre ricorrenti hanno presentato ricorso per l'annullamento dell'art. 2 del reg. 2613/97.

Il Consiglio sollevò eccezione di irricevibilità condivisa dal Tribunale, secondo il quale il reg. 2613/97 si presenta come atto di portata generale dato che «si applica ad una situazione determinata obbiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, cioè gli Stati membri e di produttori di barbabietole da zucchero».

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato anche che, «se il regolamento è tale da incidere sulla situazione delle ricorrenti, tale circostanza non è sufficiente a caratterizzarle rispetto a qualsiasi altro soggetto». L'art. 2, oggetto del ricorso, le riguarda unicamente in quanto operatori economici del settore delle barbabietole da zucchero, alla pari di qualsiasi operatore economico che esercita l'attività nella Comunità europea.

Nel ricorso innanzi alla Corte, le ricorrenti hanno sostenuto, da un lato, che non siano state rispettate le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da persone fisiche e giuridiche; dall'altro, che il Tribunale abbia confuso il loro ricorso e quello, avente lo stesso oggetto, proposto da altri soggetti e che ha dato luogo alla causa T-38/98, confusione dimostrata dalla successiva ordinanza di rettifica del 29 gennaio 1999.

La Corte, nel confermare la portata generale della norma contestata, e nel ritenere perciò infondata l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale, ribadisce che la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto, contro un regolamento, da una persona fisica o giuridica, è subordinata alla condizione che tale regolamento costituisca una decisione che riguardi il ricorrente direttamente ed individualmente. Il criterio distintivo tra regolamento e decisione va ricercato nella portata generale dell'atto considerato che è riconducibile al fatto che l'atto spieghi i suoi effetti nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (si vedano la sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, in causa 307/81, *Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione*, in *Racc.* p. 3463, e l'ordinanza della Corte del 26 ottobre 2000, in causa C-447/98 P, *Molkerei Grossbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione*, in *Racc.* p. I-9097).

Inoltre, i giudici sottolineano come una disposizione di un atto di portata generale, possa «riguardare individualmente alcuni degli operatori economici interessati». Nello specifico, il fatto che le parti ricorrenti siano state le sole destinatarie del regolamento nella regione dell'Italia meridionale, non è sufficiente perché siano considerate individualmente interessate dal regolamento, dato che la decisione di soppressione degli aiuti si applica a qualsiasi operatore economico interessato, in Portogallo, come in Italia e in Spagna.

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio dell'azione di riscatto - Nei confronti di un acquirente in regime di comunione legale con il coniuge - Integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo - Necessità. (C.p.c., art. 102; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 5-7-2001, n. 9083 - Sabatini, pres.; Calabrese, est.; Giacalone, P.M. (diff.) - D'avanzo (avv. Imparato) c. Palma (avv. Procaccini). (Cassa con rinvio App. Napoli 2 aprile 1998)

L'acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, di un bene (nella specie, un fondo rustico) successivamente oggetto di una azione di riscatto da parte di un terzo (nella specie, il proprietario del fondo finitimo, coltivatore diretto), deve ritenersi ipso iure esteso, con efficacia ex tunc, anche all'altro coniuge, con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla res, dal carattere unitario ed inscindibile, sulla quale andrà, per l'effetto, ad incidere l'esercizio del riscatto, così che la relativa domanda giudiziale non potrà dirsi legittimamente proposta se non nei confronti di entrambi i coniugi, secondo i principi propri del litisconsorzio necessario, senza che a tanto osti la natura (meramente dichiarativa) dell'azione di riscatto, astrattamente non incompatibile con l'istituto di cui all'art. 102 c.p.c., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il cui accertamento (la cui modificazione, la cui estinzione) non può operare che nei confronti di tutti (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. Sez. Un. 1° luglio 1997, n. 5895, in questa Riv., 1997, 503, con nota di CIMATTI I., *Nel riscatto agrario il terzo acquirente è il solo legittimato passivo*; in *Giust. civ.*, 1998, 483, con nota di RIZZO G., *Azione di riscatto e litisconsorzio necessario dei coniugi in comunione legale: un sostegno implicito alla tesi della soggettività della comunione legale?*; Cass. 5 maggio 1990, n. 3741, in *Giust. civ.*, 1990, 1691, con nota di TRIOLA R., *Coniuge dell'acquirente: litisconsorte nel giudizio di riscatto*. *Contra*, Cass. 7 marzo 1984, n. 1594, in *Foro it.*, 1984, 1580.

*

Consorti - Di bonifica - Contributi - Carezza di potere impositivo - Restituzione - Natura tributaria della controversia - Configurabilità - Giurisdizione AGO - Competenza del Tribunale. (C.p.c., art. 9; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Cass. Sez. V Civ. - 25-9-2001, n. 12027 - Papa, pres.; Amari, est.; Mele, P.M. (conf.) - Cons. Speciale Bonifica Arneo (avv. Greco) c. Lamarina. (Cassa con rinvio Giud. Pace Mesagne 7 maggio 1998)

La controversia avente ad oggetto la restituzione dei contributi corrisposti ad un consorzio di bonifica sulla base dell'allegata carezza di potere impositivo dell'ente, ha natura tributaria e non essendo espressamente devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, appartiene alla giurisdizione ordinaria e rientra nella competenza per materia del Tribunale (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 22 febbraio 2000, n. 1985, in questa Riv. (M), 2000, 555; Cass. Sez. Un. 30 ottobre 1998, n. 10903, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 2224; Cass. 29 settembre 1997, n. 9534, in questa Riv., 1998, 468, con nota di NICOLUCCI S., *Ancora sul riparto della giurisdizione in tema di contributi di bonifica*.

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 12/2001

Contratti agrari - Mezzadria - Conversione in contratto di affitto - Condizioni - Requisiti del fondo previsti dall'art. 31 della legge n. 203 del 1982 - Unità produttiva sufficiente - Configurabilità. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 31)

Cass. Sez. III Civ. - 8-5-2001, n. 6384 - Giuliano, pres.; Perconte Licatese, est.; Cafiero, P.M. (diff.) - D'Ambrosio (avv. Romagnoli) c. Bavarelli. (Conferma App. Bologna 16 dicembre 1997)

Ai fini della conversione della mezzadria in affitto a coltivatore diretto, l'art. 31 della l. 3 maggio 1982, n. 203 richiede che il fondo costituisca una unità produttiva idonea a consentire la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico con riferimento alla produzione annuale media, detratte le spese di coltivazione ed escluse quelle di manodopera, senza alcuna distinzione fra le possibili produzioni e le relative utilizzazioni, per cui assume rilievo la produzione lorda totale, comprendente i prodotti destinati alla vendita a terzi, quelli destinati al consumo interno della famiglia mezzadrile, nonché quelli reimpiegati in un nuovo ciclo produttivo (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 21 febbraio 1995, n. 1863, in questa Riv., 1995, 408; Cass. 7 agosto 1991, n. 8604, *ivi*, 1992, 228.

*

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - In genere - Proroga di anni sedici in caso di migliorie eseguite ex legge n. 219 del 1981 - Condizioni - Fattispecie. (D.l. 20 novembre 1987, n. 474, art. 5; l. 21 gennaio 1988, n. 12)

Cass. Sez. III Civ. - 8-5-2001, n. 6379 - Duva, pres.; Calabrese, est.; Marinelli P.M. (conf.) - Allocca (avv. Jossa) c. Maglione (avv. Caffarelli). (Conferma App. Napoli 29 giugno 1998)

Nel contratto di affitto agrario il riconoscimento del diritto dell'affittuario alla proroga di anni sedici è subordinato all'effettiva ultimazione dei lavori di miglioramento del fondo eseguiti con il contributo dello Stato, giusto il disposto dell'art. 5, comma terzo, d.l. n. 474 del 1987 (convertito in legge n. 12 del 1988) che stabilisce che i contratti in corso di affitto sono prorogati per anni sedici, ivi compresa la proroga di cui alla legge n. 203 del 1982, a far data dall'ultimazione dei lavori (Nella specie, la S.C., nel formulare il principio sopracitato, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato cessato il contratto di affitto, negando il diritto alla proroga per l'affittuario che, pur avendo chiesto ed ottenuto il provvedimento per il contributo per la ristrutturazione della casa rurale ed annessi, non aveva iniziato i lavori, non essendogli stata erogata la somma per mancanza di fondi) (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 26 aprile 1999, n. 4158, in questa Riv., 2000, 108, con nota di GRASSO A., *Ristrutturazione e riparazione di immobili insistenti su fondi rustici colpiti da sisma e proroga dei rapporti agrari*.

*

Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio - Forma e modalità. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 8-5-2001, n. 6391 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Golia, P.M. (diff.) - Tirello (avv. Janari) c. Bello (avv. Romanelli). (Conferma Trib. Asti 13 agosto 1997)

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - VINCENZO CERULLI IRELLI
RICCARDO CHIEPPA - GIUSEPPE CONSOLI - LUIGI COSTATO - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GAITA - ALBERTO GERMANÒ
ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO
LEONARDO MAZZA - SALVATORE PALAZZOLO - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - ANTONIO VINCENZI - PAOLO VITUCCI - FRANCO ZEVIANI PALLOTTA

COMITATO DI REDAZIONE

GIOVANNI ARIOLLI - DOMENICO BELLANTUONO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI
OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DIEGO CUSANO - DONATO DANZA - COSIMO D'AURA - FRANCESCO DE SIMONE
GIUSEPPE DI PAOLO - ANTONIO FONTANA - TERESA GIGLIOTTI - IGINO GRENDENE - MARCO LIPARI - ANNA LISA MACCARI
PAOLA MANDRICI - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - GIUSEPPE MONTANARA - GIUSEPPE MURGIDA - STEFANO NICOLUCCI
ANTONIO ORLANDO - GIOVANNI PASCONE - VINCENZO PERRI - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - MAURIZIO SANTOLOCI
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - GIULIO VIGNOLI - LAURA VILLIRILLI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: PAOLA MANDRICI

DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MEDRI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

Finito di stampare il 10 gennaio 2002

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2001

Abbonamento annuo L. 160.000, € 82,63 - Abbonamento estero L. 190.000, € 98,13 - Annate arretrate (disponibili) L. 160.000.
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 16.000, € 8,26.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

ALBERTO ABRAMI: Nuovi contenuti e nuovi livelli di competenza fra Stato e Regioni in materia forestale	650	CONCETTA IRENZE E PAOLA SCORZA: Limiti e poteri delle Regioni in tema di valutazione di impatto ambientale	364
FERDINANDO ALBISINNI: Territorio e impresa agricola di fase nella legislazione di orientamento	565	STEFANO MASINI: Concessione di risorse idriche e tutela dell'agricoltura	225
MARIA AMBROSIO: L'impresa agricola tra sistema della pubblicità legale e sistema dell'informazione globale	531	STEFANO MASINI: Note introduttive in tema di allevamento di animali con metodo biologico	358
EVA ROOK BASILE: Il mercato dei prodotti agricoli	603	STEFANO MASINI: Politiche di sviluppo dell'Unione Europea e domini collettivi	425
FRANCESCO BRUNO: Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente	588	STEFANO MASINI: Dall'impresa al distretto: per una lettura territoriale dello sviluppo dell'agricoltura	577
GIANFRANCO Busetto: Vecchie e nuove prelezioni	547	STEFANO MASINI: Agricoltura e aree protette: dalla legge quadro al decreto di «orientamento» (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)	737
IRENE CANFORA: I «prodotti di montagna»	625	LEONARDO MAZZA: La repressione penale delle frodi comunitarie nel settore agrario	291
SONIA CARMIGNANI: La regionalizzazione dell'agricoltura	295	GIUSEPPE MORSILLO: Gli imprenditori agricoli e la P.A. nel quadro generale di riferimento del d.lgs. 228/2001 ..	599
SONIA CARMIGNANI: Profili di riforma della società in agricoltura	554	ERNESTO NAPOLILLO: Gli interessi diffusi tra norma di azione e norma di relazione. La legittimazione e il danno ambientale nel sistema civilistico italiano	675
ETTORE CASADEI: La disciplina delle attività agricole nelle aree protette	77	ANTONIO ORLANDO: La normativa fiscale e la nuova figura di imprenditore agricolo	638
LUIGI COSTATO: La Comunità Europea dopo la Conferenza di Nizza	289	LORENZA PAOLONI: Questioni vecchie e nuove in materia di prelazione agraria (nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dell'ultimo decennio)	160
LUIGI COSTATO: I confini del diritto agrario dopo i decreti d'orientamento	500	LORENZA PAOLONI: Le organizzazioni interprofessionali nella legge di orientamento agricolo	627
GIUSEPPE DI PAOLO: Nuove disposizioni in materia di diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura	12	AMEDEO POSTIGLIONE: La legislazione italiana sull'inquinamento delle acque	149
GIOVANNI GALLONI: Da una recente ricerca su agricoltura e ambiente	5	AMEDEO POSTIGLIONE: Responsabilità per i siti inquinati: due norme a confronto	432
GIOVANNI GALLONI: Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura. Presentazione	491	EMILIO ROMAGNOLI: Il «fondo» nell'art. 2135, vecchio e nuovo, codice civile	497
ALBERTO GERMANÒ: L'impresa agricola	504	RAFFAELE ROSSI: La sorveglianza rinforzata nell'art. 22 del d.lgs. n. 228 del 2001	620
ALFIO GRASSO: I consorzi fidi nel settore agricolo in due leggi regionali di Liguria e Basilicata	88	MAURIZIO SANTOLOCI: La nuova legge sugli incendi boschivi: luci ed ombre di una riforma sofferta	234
ALFIO GRASSO: Evoluzione della normativa sull'utilizzazione agraria dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili	549		

MAURIZIO SANTOLOCI: Il concetto di «scarichi assimilabili» ai «domestici» nel decreto 152/99. In particolare: le aziende di allevamento e l'utilizzazione agronomica degli effluenti	353	MARIA AMBROSIO: Nuove problematiche sull'individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative nel Consiglio della Camera di commercio per il settore agricoltura ed antiche questioni sulla qualificazione di coltivatore diretto	202
MAURIZIO SANTOLOCI: La responsabilità soggettiva del proprietario del terreno per la bonifica dei siti inquinati	742	MARIA AMBROSIO: Diritto di ripresa e correlata definizione di coltivatore diretto: non coincidenza con la formulazione codicistica dell'art. 2083 c.c.	458
PIERLUIGI SIMONE: La valutazione di impatto ambientale all'esame della Corte di giustizia: margini di discrezionalità statale e disposizioni <i>self-executing</i>	9	LUCA AMENDOLA: Confermato dalla Cassazione il potere del Commissario per la liquidazione degli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione	448
PAOLA SCORZA E CONCETTA IRENZE: Limiti e poteri delle Regioni in tema di valutazione di impatto ambientale .	364	DANIELE BIANCHI: <i>In vitro veritas</i> , ovvero, dell'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria	24
FRANCESCO S. SESTI: Le organizzazioni di produttori nel decreto legislativo n. 228 del 2001	632	GIANLUCA BOCCI: Scarico da insediamento produttivo e scarico di acque reflue industriali. Note in margine alla successione di leggi sulla tutela delle acque dall'inquinamento	186
MICHELE TAMPONI: Impresa agricola e registro delle imprese alla luce del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228	523	MARIO BORRACETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale	762
ROBERTO TRIOLA: La prelazione: due occasioni perse	545	GIANFRANCO BUSEITTO: Confinante comproprietario e diritto di prelazione	450
ANTONELLA VOLPE: Sicurezza alimentare: la questione della etichettatura, un problema non più solo di politica interna	435	ROBERTO CAMILLETI: Esercizio dell'azione di reintegrazione da parte del mezzadro, della sua qualità di detentore qualificato, nei confronti del proprietario del fondo che lo abbia privato della disponibilità dello stesso	389
OPINIONI E COMMENTI		IRENE CANFORA: Discrezionalità degli Stati nella definizione dei criteri per l'attribuzione delle quote latte e perseguimento degli obiettivi generali della politica agricola: la rilevanza delle situazioni ambientali	172
LUIGI CENICOLA: Esclusi i fabbricati rurali di abitazione dalle agevolazioni sulla prima casa: una strana sentenza della Cassazione	368	IRENE CANFORA: La procedura per l'immissione in commercio di OGM e il principio di precauzione	374
MAURIZIO SANTOLOCI: Repressione degli incendi boschivi (Convertito il decreto-legge con l'incomprensibile eliminazione del reato di «danneggiamento seguito da incendio»)	16	BRUNO CAPALDINI: Il diritto dominicale nei fenomeni di inondazione ed inalveamento	699
STUDI E DOCUMENTI		MARIO CARDILLO: In tema di vendita diretta di carni macellate da parte di agricoltori produttori diretti	278
MARIA FRUNZIO: Prospettive di sviluppo nelle aree rurali: leader+	680	MARIO CARDILLO: Contributi consortili e loro criteri di ripartizione	341
RECENSIONE		MARIO CARDILLO: Sulla tutela di vini e aceti: denominazione, zona di produzione, imbottigliamento	474
NICOLETTA FERRUCCI: «Scritti di diritto agrario» di Antonio Carrozza	746	MARIO CARDILLO: L'abbiatico nella successione di alloggi per lavoratori agricoli	761
NOTE A SENTENZA		SONIA CARMIGNANI: Fauna: danno e responsabilità	62
ALBERTO ABRAMI: Trasformazione del fondo boscato in altra coltura	34	SONIA CARMIGNANI: Diritto di prelazione e <i>denuntiatio</i>	112
ALBERTO ABRAMI: Le utilizzazioni boschive nei parchi regionali	320	SONIA CARMIGNANI: Il prelievo supplementare sul latte tra illecito e fiscalità	197
FERDINANDO ALBISINNI: Anche per il Consiglio di Stato l'origine dell'olio è quella delle olive	398	SONIA CARMIGNANI: Sulla nozione di fondo confinante	380
FERDINANDO ALBISINNI: Miscele e regole (Postilla)	446	ELVIRA CARRETTA: Industria alimentare, olio d'oliva e uso alternativo del diritto	443
MALVINA ALVINO: In tema di svincolo di maso chiuso	134		

DARIO CASTROVINCI: Acque pubbliche e poteri ed obblighi della Pubblica Amministrazione	404	ANTONIO FONTANA: La cosiddetta impresa «per conto proprio» non rientra nella tutela antinfortunistica: ma perché?	689
ANTONINO CIMELLARO: La riduzione del quaranta per cento dell'indennità di espropriazione tra sanzione e normalità	105	ANTONIO FONTANA: L'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola	711
ANTONINO CIMELLARO: L'imposta di registro e la cessione volontaria dei terreni agricoli. Principi di diritto e prassi amministrativa anche in relazione agli enti e alle società «privatizzate»	260	ANTONIO FONTANA: Del condono previdenziale non può beneficiare chi sia in regola col pagamento dei contributi	751
ANTONINO CORSARO: Interesse suscettibile di tutela ed impugnazione di accordo transattivo	722	CARLO M. GALIBERTI: La devoluzione delle controversie agrarie alle Sezioni specializzate: questione di competenza ovvero di ripartizione amministrativa	758
LUIGI COSTATO: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale	135	CARLO GATTA: I nuovi requisiti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei coltivatori diretti: una questione di legittimità costituzionale la cui fondatezza è appesa ad un filo	50
LUIGI COSTATO: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale	411	CARLO GATTA: Condizioni per la qualificazione «a tempo indeterminato» del lavoro prestato da dipendenti di un consorzio di bonifica	54
GIANLUCA DEL PAPA: Terreni di uso civico e mutamento di destinazione	756	CARLO GATTA: Limiti all'attività professionale degli agrotecnici	99
FRANCESCA DE SANTIS: Gestione di impianti di depurazione e responsabilità per colpa	120	CARLO GATTA: Una distinzione spesso negletta tra contributi agricoli unificati (riguardanti i lavoratori dipendenti) e contributi previdenziali dei coltivatori diretti	452
FRANCESCA DE SANTIS: Il trasporto dei rifiuti: adempimenti e sanzioni nel d.p.r. 10 ottobre 1982, n. 915 e nel nuovo testo legislativo d.l. 5 febbraio 1997, n. 22	266	CARLO GATTA: L'infortunio del coltivatore diretto verificatosi nel corso di attività di pulizia di locali adibiti alla vendita al dettaglio di prodotti della propria azienda è indennizzabile come infortunio agricolo	476
FRANCESCA DE SANTIS: Responsabilità dei produttori e detentori per il corretto smaltimento dei rifiuti	392	CARLO GATTA: Ripartizione degli oneri probatori nelle controversie sul diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali	704
GIUSEPPE DI PAOLO: Presupposti per la tassazione delle plusvalenze conseguenti alla vendita di un fondo agricolo in sede di procedura ablatoria	32	ALFIO GRASSO: Consorzio agrario in liquidazione coatta ed insinuazione al passivo, con privilegio, di crediti vantati da banche e da conferitori di prodotti agricoli	248
GIUSEPPE DI PAOLO: Soggetta ad Iva la cessione, da parte di impresa agricola, di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria	463	ALFIO GRASSO: Automatica conversione del contratto associativo in affitto e la non indennizzabilità (perché prescritta) dei miglioramenti eseguiti dal concessionario	335
GIUSEPPE DI PAOLO: Presupposti per la decadenza delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina	690	ALFIO GRASSO: Sul diritto del socio di ispezionare i libri sociali nelle società cooperative	481
ENZO DI SCIASCIO: Indennizzo e giurisdizione: alcune osservazioni in materia di danno provocato da fauna selvatica ..	455	CECILIA GRECA: Limiti alla giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici	31
MARCO FABRIZIO: Emissioni in atmosfera da cave e regime autorizzatorio	328	CECILIA GRECA: Impossibilità della reviviscenza di usi civici definitivamente estinti	182
MAURO FILIPPINI: Un punto fermo in materia di prelazione	185	CECILIA GRECA: Determinazione dell'indennità in caso di espropriazione parziale	324
MAURO FILIPPINI: Mancata irrigazione del pioppeto e grave inadempimento: un problema causale	395	CECILIA GRECA: La tutela prevista ai sensi dell'art. 230 <i>bis</i> c.c., si estende anche al lavoro familiare in favore del titolare d'impresa esercitata come società di fatto	387
ANTONIO FONTANA: Il contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore agricolo	39	CECILIA GRECA: La servitù di scarico <i>ex art.</i> 1043 c.c.	713
ANTONIO FONTANA: Ancora sui soggetti tenuti a contribuzione verso l'ENPAIA	180	ALESSANDRO MASI: Scarico abusivo di acque meteoriche. <i>Pluviae in ductu aquarum</i>	131
ANTONIO FONTANA: Raccolta di legna per uso domestico, imprudenza dell'assicurato e normativa antinfortunistica	315		
ANTONIO FONTANA: Dopo i familiari dell'artigiano, quelli del coltivatore diretto: la giurisprudenza continua ad ampliare la sfera di applicazione dell'art. 13 della l. 12 agosto 1962, n. 1338	384		

STEFANO MASINI: Abrogazione o <i>rifioritura</i> della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per le società di capitali.....	96	ANTONIO ORLANDO: Fabbricati rurali ed agevolazioni fiscali	382
STEFANO MASINI: Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli - Presentazione e sintesi	212	ANTONIO ORLANDO: Regolamento di giurisdizione e competenza del Commissario per gli usi civici	465
RICCARDO MATTEI: La determinazione del <i>quantum</i> nel contributo dovuto <i>in forfait</i> al produttore olivicolo	709	ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni IVA a favore delle aziende agricole danneggiate da eventi sismici	749
FRANCESCO MAZZA: Scarico da frantoio oleario ed utilizzazioni agronomiche dei reflui	119	ANTONINO PAVONE: Contratto associativo agrario o rapporto di lavoro subordinato	274
FRANCESCO MAZZA: Il regime autorizzatorio degli scarichi tra vecchia e nuova disciplina	325	ANTONELLA PERRI: Rito camerale nella designazione del successore all'assegnatario delle terre di riforma agraria .	753
FRANCESCO MAZZA: La natura dello scarico proveniente da mattatoio comunale	331	ANDREA POSTIGLIONE: Impatto ambientale di un grande polo industriale chimico	410
FRANCESCO MAZZA: Servizio di depurazione e livelli di accettabilità delle acque	469	NICOLETTA RAUSEO: Prelazione agraria e contratto in frode alla legge	125
PATRIZIA MAZZA: Sull'uso della carabina nell'attività venatoria	56	NICOLETTA RAUSEO: Arboricoltura e affitto di fondo rustico ...	257
PATRIZIA MAZZA: L'incrudelimento verso animali senza giustificato motivo	270	NICOLETTA RAUSEO: Riscatto agrario e responsabilità del venditore	695
PATRIZIA MAZZA: Vendita di pollame e tutela della salute pubblica	467	ANNALISA SACCARDO: La fertirrigazione nella disciplina sull'inquinamento delle acque: dalla legge Merli al d.lgs. 152/99	58
MAURIZIO MAZZI: Le restituzioni alle esportazioni nell'ambito della P.A.C.	116	ANNALISA SACCARDO: Lo scarico di liquami da insediamento produttivo: riflessioni sulla differente nozione di immissione occasionale, rifiuti allo stato liquido ed utilizzazione agronomica	190
MAURIZIO MAZZI: Sulla legittimazione di occupazione abusiva di suoli destinati ad uso civico.....	726	CARMEN SANTORO: I rapporti tra legge-quadro sulla caccia e normativa regionale nuovamente al vaglio della Corte costituzionale	178
ALDO MONTINI: La linea di confine tra scarico e rifiuto alla luce del d.lgs. n. 152 del 1999	122	FRANCESCO SAVERIO SESTI: Destinazione edilizia, industriale o non agricola <i>in fieri</i> e diritti di prelazione e riscatto: sulla <i>vexata quaestio</i> dell'esatta nozione di «strumento urbanistico» ai fini dell'esclusione del retratto	45
STEFANO NICOLUCCI: Necessità di una nuova autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali	268	PIERLUIGI SIMONE: Efficacia diretta di direttive non recepite e valutazione della legittimità di una norma di diritto nazionale	309
STEFANO NICOLUCCI: Lo smaltimento dei rifiuti tra i principi di autosufficienza, di prossimità e di specializzazione	377	ANGELA R. STOLFI: Subingresso in terreno di riforma fondiaria	475
STEFANO NICOLUCCI: La nozione comunitaria di rifiuto pericoloso secondo la Corte di giustizia	685	SIMONE TRIBOCCHI: Efficacia traslativa del preliminare e istanza di parte per la sanatoria della morosità nel contratto di affitto di fondo rustico	715
ANTONIO ORLANDO: Determinazione dell'imposta di registro nel caso di cessione bonaria di terreni espropriati	42	LUIGI TORTOLINI: Sulla invalidità degli accordi in deroga non conclusi con l'intervento delle associazioni professionali agricole (art. 58, 1° comma e art. 45, legge n. 203/82)	127
ANTONIO ORLANDO: Ancora sulla giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.....	53	LUIGI TORTOLINI: Vendita di erbe, scadenza del contratto e azione possessoria	479
ANTONIO ORLANDO: Durata dei contratti in corso: determinazione del <i>dies a quo</i>	114	MAURIZIO ZEFFIRO CEGLIA: Lo scarico oltre i limiti come reato commissivo mediante omissione. Rapporti con le recenti riforme	719
ANTONIO ORLANDO: Unitarietà del rapporto agrario ed identificazione degli eredi dell'affittuario deceduto	264		
ANTONIO ORLANDO: Il mutamento della destinazione economica del fondo	272		

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE	
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico non autorizzato di liquami provenienti da insediamento produttivo ed effettuato in vasche impermeabilizzate - Configurabilità del reato in virtù del sopravvenuto d.lgs. n. 152 del 1999 - Sussistenza - Autorizzazione alla pratica della «fertirrigazione» - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Sussistenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 ottobre 1999, n. 12174</i> , con nota di A. SACCARDO	57
Acque - Analisi di campioni di acqua inquinata - Procedimento - Omesso avviso all'imputato - Nullità - Tipologia - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2000, n. 5207(M)</i>	69
Acque - Tutela dall'inquinamento - Analisi dei reflui - Omessa adozione del campionamento medio - Conseguente nullità - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1773(M)</i>	69
Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Scelta del metodo - Discrezionalità tecnica - Sussistenza - Anche dopo la entrata in vigore del d.lgs. 152 del 1999. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1773(M)</i>	69
Acque - Tutela dall'inquinamento - Immissioni di reflui in fognatura - Diffida a sospendere - Natura di revoca temporanea della autorizzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1773(M)</i>	69
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al d.lgs. 152 del 1999 - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie: scarico non autorizzato di acque di vegetazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2000, n. 425</i> , con nota di F. MAZZA	118
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al d.lgs. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 marzo 2000, n. 4068</i> , con nota di F. MAZZA	118
Acque - Tutela dall'inquinamento - Impianto di depurazione - Guasto dell'impianto - Superamento dei limiti tabellari - Assenza di presidi tecnici adeguati - Esone da responsabilità del titolare dello scarico - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 febbraio 2000, n. 2108</i> , con nota di F. DE SANTIS	119
Acque - Tutela dall'inquinamento - Insediamento produttivo - Dotato di impianto di depurazione - Smaltimento delle sole acque reflue del ciclo produttivo - Sottoponibilità dello scarico alla disciplina sui rifiuti - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 gennaio 2000, n. 3628 (c.c.)</i> , con nota di A. MONTINI	121
Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque meteoriche - Col dilavamento di area soggetta ad attività produttive divengono scarico - Autorizzazione - Necessità. <i>Trib. Terni 23 novembre 1999</i> , con nota di A. MASI	129
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico proveniente da reparti e laboratori di presidio ospedaliero - Natura dello scarico - Insediamento civile - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2000, n. 3433(M)</i>	140
Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza delle sostanze inquinanti tipiche della lavorazione effettuata - Assimilazione alle acque provenienti da un complesso di civile abitazione - Esclusione - Sussistenza del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 febbraio 1999, n. 1666</i> , con nota di G. BOCCI	186
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico non autorizzato, con superamento di limiti tabellari, proveniente da allevamento di animali - Configurabilità del reato dopo la sopravvenienza del d.lgs. n. 152 del 1999 - Sussistenza - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 ottobre 1999, n. 11542</i> , con nota di A. SACCARDO ..	189
Acque - Inquinamento da scarico - Prova del superamento dei limiti tabellari - Prove diverse dalle analisi - Requisiti e presupposti. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2000, n. 4343(M)</i>	208
Acque - Tutela dall'inquinamento - Modifiche di cui al d.lgs. 152 del 1999 - Impianto di depurazione comunale - Autorizzazione - Necessità - Natura - Impianto industriale. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 1999, n. 11301(M)</i>	208
Acque - Nozione di scarico - Ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Scarico diretto e indiretto - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2000, n. 1383(M)</i>	280
Acque - Inquinamento - Scarichi - Violazione <i>ex art. 54</i> , comma 3, d.lgs. n. 152/99 - Principio di specialità <i>ex art. 9</i> , legge n. 689/81 - Operatività - Sussistenza - Configurabilità del reato di inosservanza di provvedimento dell'autorità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 ottobre 2000, n. 10609(M)</i>	280
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico - Di acque reflue - Autorizzazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 febbraio 2000, n. 2099</i> , con nota di F. MAZZA	325

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico proveniente da un mattatoio comunale - Natura di acque reflue industriali - Sussistenza - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 novembre 1999, n. 12576</i> , con nota di F. MAZZA	330	Acque - Tutela dall'inquinamento - Fatto non più previsto dalla legge come reato - Procedimenti pendenti - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° febbraio 2001, n. 3952 (M)</i> ...	732
Acque - Acque pubbliche - Fiume - Ordinanza sindacale per manutenzione argini e alveo - Impugnativa proprietario frontista - Giurisdizione amministrativa. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 23 febbraio 2000, n. 323</i> , con nota di D. CASTROVINCI	403	AGRICOLTURA E FORESTE	
Acque - Scolo delle acque - Deflusso naturale - In genere - Aggravamento ed impedimento - Modifiche apportate dal proprietario del fondo dominante - Illiceità - Rimedi - Riduzione in pristino od esecuzione di nuove opere che neutralizzino l'aggravamento - Necessità - Eccezioni - Opere di trasformazione o sistemazione agraria - Modifica del deflusso delle acque ed obbligo di corresponsione di un mero indennizzo - Ammissibilità - Limiti. <i>Cass. Sez. I Civ. 23 marzo 2001, n. 4201 (M)</i>	415	Agricoltura - Olivicoltura ed olii - Alberi di olivo - Abbattimento senza preventiva autorizzazione - Illecito amministrativo - Configurabilità - Autorizzazione tardiva - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 luglio 2000, n. 8982</i> , con nota redazionale	33
Acque - Tutela dall'inquinamento - Delega del legale rappresentante al direttore-tecnico - Rilevanza esonerativa da responsabilità - Condizioni e limiti. <i>Cass. Sez. II Pen. 30 agosto 2000, n. 9378 (M)</i>	416	Agricoltura - Boschi e foreste - Vincoli forestali - Vincoli idrogeologici - Contenuto (disposizioni camerali) - Sistemazione e rimboschimento terreni vincolati - Disciplina <i>ex art. 77 r.d. 3267 del 1923</i> - Estirpazione delle piante boschive ed aratura del terreno - Rilevanza - Trasformazione colturale - Configurabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 maggio 2000, n. 6871</i> , con nota di A. ABRAMI	34
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico in acque pubbliche di acque residue di lavorazione di stabilimento industriale (cartiera) - Superamento dei limiti di accettabilità previgenti - Sopravvenienza del d.lgs. n. 152 del 1999 - Sostanze non incluse né nella tabella 5 né nella tabella 3A dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità del reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: sostanze sedimentabili. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 dicembre 1999, n. 14401 (M)</i> ..	416	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Acquisto per usucapione - Regolarizzazione del titolo di proprietà - Decreto pretorile di riconoscimento della proprietà usucapita - Opposizione - Ordinario giudizio di cognizione - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari del bene. <i>Cass. Sez. II Civ. 28 giugno 2000, n. 8789</i> , con nota redazionale	100
Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Scelta del metodo - Prelievo istantaneo - Procedimenti attivati prima del 13 giugno 1999 - Legittimità. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 1999, n. 14245</i> , con nota di F. MAZZA	468	Agricoltura e foreste - Comunità europea - P.A.C. - Aiuti agricoli comunitari - Fondamento - Conseguenze. <i>Cass. Sez. I Civ. 25 settembre 1999, n. 10603</i> , con nota di M. MAZZI	115
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da depuratore - Natura <i>ex se</i> di insediamento produttivo - Scarico finale - Dipende dal tipo di reflui trattati. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 1999, n. 14245</i> , con nota di F. MAZZA	468	Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Presupposti per costituzione - Accertamento - Valutazione - Insindacabilità - Limiti. <i>T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Bolzano 19 gennaio 2000, n. 11</i> , con nota di M. ALVINO	133
Acque - Tutela dall'inquinamento - Immissione occasionale - Superamento dei valori limite - Configurabilità del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 ottobre 2000, n. 10583 (M)</i>	485	Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Consistenza patrimoniale - Riduzione permanente - Necessità. <i>T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Bolzano 19 gennaio 2000, n. 11</i> , con nota di M. ALVINO	133
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico indiretto - Normativa prevista dal d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Vasche a tenuta poggianti sul terreno - Divieto - Verifica sulle eventuali immissioni - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2001, n. 8337 (M)</i>	485	Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Consistenza patrimoniale - Valutazione - Immobili esterni al maso - Esclusione. <i>T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Bolzano 19 gennaio 2000, n. 11</i> , con nota di M. ALVINO	133
Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Superamento dei limiti tabellari - Responsabilità del legale rappresentante - Sussistenza - <i>Ratio</i> . <i>Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 1999, n. 13867</i> , con nota di M. ZEFFIRO CEGLIA	719	Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Presupposti - Insufficienza al mantenimento, almeno per metà, di famiglia di cinque persone - Necessità - Considerazione dell'immutata consistenza del maso - Omisione - Illegittimità. <i>T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Bolzano 19 gennaio 2000, n. 11</i> , con nota di M. ALVINO	133
Acque - Tutela dall'inquinamento - Esercizio di autolavaggio - Assimilabilità agli insediamenti civili - Esclusione - Natura - Attività industriale. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2001, n. 5938 (M)</i>	732	Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Obbligo di documentazione - Art. 4, comma 8, legge n. 460 del 1987 - Rinvio al reg. CEE n. 1153 del 1975, sostituito con reg. CEE n. 986 del 1989 - Effetto abrogativo art. 4 cit. - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2000, n. 9442 (M)</i>	139
		Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Obbligo di documentazione per il trasporto di uve - Esonero <i>ex art. 3</i> reg. CEE n. 986 del 1989 - Ambito di operatività - Merce destinata a centri di raccolta privi di impianti di vinificazione - Non vi rientra. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2000, n. 9441 (M)</i>	139

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio di oliva - Indebito conseguimento degli aiuti - Ingiunzione di restituzione - Basata solo su verbale della Guardia di finanza - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 30 marzo 2000, n. 2551 (M)</i>	141	Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione di terre - Revoca dell'assegnazione - Per cessione del fondo a terzi - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 16 novembre 2000, n. 6132 (M)</i>	209
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio di oliva - Indebito conseguimento degli aiuti - Sanzioni - Duplice sistema di repressione - Applicazioni sanzioni amministrative - Indipendenza dagli esiti del giudizio penale - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 30 marzo 2000, n. 2551 (M)</i>	141	Agricoltura e foreste - OCM settore grassi - Olio di oliva - Norme commerciali - Reg. (CE) n. 2815/98 - Designazione dell'origine dell'olio - Validità. <i>Corte di giustizia CE, Sez. V 14 dicembre 2000, in causa C-99/99, con commento di L. COSTATO</i>	242
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio di oliva - Indebito conseguimento degli aiuti - Sanzioni - Procedimento - Garanzia del contraddittorio e dell'autonomia valutazione dell'Amministrazione - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 30 marzo 2000, n. 2551 (M)</i>	141	Agricoltura e foreste - Quote latte - Abbandono della produzione da parte dell'affittuario - Mutamento della destinazione economica del fondo - Illegittimità - Danno per il concedente - Limiti. <i>Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. 20 luglio 1999, n. 867, con nota di A. ORLANDO</i>	271
Agricoltura e foreste - OCM settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Regime delle quote in Svezia - Attribuzione iniziale della quota - Principio di parità di trattamento. <i>Corte di giustizia CE, Sez. VI 13 aprile 2000, in causa C-292/97, con nota di I. CANFORA</i>	168	Agricoltura e foreste - Indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante attestazione non veritiera in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Errore di fatto sulle caratteristiche del terreno dovuto al mancato controllo - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 gennaio 2001, n. 716 (M)</i>	279
Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Natura - Sanzione amministrativa - Illecito amministrativo - Non sussiste. <i>Trib. Brescia 23 maggio 2000, n. 1294, con nota di S. CARMIGNANI</i>	193	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Contributo per miglioramento produzioni tipiche - Cessione della azienda beneficiaria - Revoca del contributo - Condizioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter -14 aprile 2000, n. 3107 (M)</i>	281
Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Natura - Sanzione amministrativa - Illecito amministrativo - Sussiste. <i>Trib. Brescia 23 giugno 2000, n. 1822, con nota di S. CARMIGNANI</i>	193	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Applicazione - Condizioni - Documentazione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale - Termine triennale per la produzione del certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Mancata produzione tempestiva della certificazione - Conseguenze - Decadenza dai benefici - Condizioni e limiti - Mancata produzione dovuta all'inerzia dell'ufficio tenuto al rilascio del certificato - Decadenza dai benefici - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 9 febbraio 2001, n. 1812 (M)</i>	343
Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Natura - Sanzione amministrativa - Illecito amministrativo - Sussiste. <i>Trib. Brescia 16 giugno 2000, n. 2502, con nota di S. CARMIGNANI</i>	193	Agricoltura e foreste - Aziende agriturismo-venatorie - Localizzazione in zone di interesse faunistico - Possibilità - Ragioni. <i>T.A.R. Marche 7 luglio 2000, n. 1143 (M)</i>	345
Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Natura - Sanzione amministrativa - Illecito amministrativo - Sussiste. <i>Trib. Brescia 11 luglio 2000, n. 2618, con nota di S. CARMIGNANI</i>	193	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Estensivizzazione della produzione - Allevamento bovini - Ammissione al beneficio - Condizioni. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 11 luglio 2000, n. 1605 (M)</i>	345
Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Natura - Sanzione amministrativa - Illecito amministrativo - Sussiste. <i>Trib. Brescia 13 luglio 2000, n. 2889, con nota di S. CARMIGNANI</i>	193	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Estensivizzazione della produzione - Allevamento bovini - Interpretazione delle norme comunitarie - Ammissione al beneficio - Conseguenze. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 11 luglio 2000, n. 1605 (M)</i>	345
Agricoltura e foreste - Vino - Trasporti di vino per quantitativi superiori ai cento chili - Normativa ex d.p.r. n. 627 del 1978 e reg. CEE n. 2238 del 1993 - Obbligo della bolla di accompagnamento - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 ottobre 1999, n. 11136 (M)</i>	207	Agricoltura e foreste - Agevolazioni finanziarie e creditizie - Contributi per aziende agrumicole - Impugnabilità dei relativi provvedimenti - Competenza del Giudice amministrativo - Ragioni - Fattispecie. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. Catania (Sez. III) 5 luglio 2000, n. 1389 (M)</i>	417
Agricoltura e foreste - Benefici economici - Sostituzione di macchine agricole - Concessione di contributo - Condizioni - Proprietà del bene per almeno tre anni - Valutazione del possesso del <i>de cuius</i> e dell'erede - Legittimità. <i>T.A.R. Basilicata 5 dicembre 2000, n. 349 (M)</i>	209	Agricoltura e foreste - Agevolazioni finanziarie e creditizie - Contributi per aziende agrumicole - Procedimento di controllo della compatibilità - Distinzione tra aiuti «nuovi» ed aiuti già «esistenti» - Conseguenze.	
Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione di terre - Revoca dell'assegnazione - Fondamento. <i>Cons. Stato, Sez. VI 16 novembre 2000, n. 6132 (M)</i>	209		

<i>T.A.R. Sicilia, Sez. Catania (Sez. III) 5 luglio 2000, n. 1389 (M)</i>	417	noscimento delle organizzazioni entro il 28 novembre 1996 - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. II 12 luglio 2000, n. 886 (M)</i>	733
Agricoltura e foreste - Agevolazioni finanziarie e creditizie - Contributi per aziende agrumicole - Procedimento di controllo della compatibilità - Decisione di avvio della Corte di giustizia della C.E. - Impugnabilità immediata - Ragioni. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. Catania (Sez. III) 5 luglio 2000, n. 1389 (M)</i>	417	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni fiscali e creditizie - Controversia - Giurisdizione delle Commissioni tributarie. <i>T.A.R. Campania, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 486 (M)</i>	733
Agricoltura e foreste - Agevolazioni finanziarie e creditizie - Contributi per aziende agrumicole - Provvedimento di diniego - Motivazione - Riferimento a problematiche finanziarie - Illegittimità. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. Catania (Sez. III) 5 luglio 2000, n. 1389 (M)</i>	417	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Controversie - Tra eredi dell'assegnatario deceduto prima del riscatto, senza designazione del subentrante nel rapporto - Rito camerale <i>ex art. 7</i> legge 1078/1940 - Applicabilità - Erronea trattazione in primo grado con il rito ordinario - Proseguibilità del giudizio in appello, previa trasformazione del rito in ordinario - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 febbraio 2001, n. 1972</i> , con nota di A. PERRI	752
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Divieto di frazionamento <i>ex art. 4</i> , comma primo, della legge n. 379 del 1967 - Ambito di applicazione - Morte dell'assegnatario dopo il riscatto - Disaccordo tra coeredi - Designazione da parte dell'Autorità giudiziaria dell'erede più idoneo a subentrare - Obbligatorietà. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 marzo 2001, n. 4632 (M)</i> ...	415	Agricoltura e foreste - Alloggi per lavoratori agricoli - Successione - Categorie di successibili - Moglie e figli - Posizione prioritaria. <i>Corte conti, Sez. contr. Stato (I Collegio) 13 novembre 2000, n. 103</i> , con nota di M. CARDILLO	760
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - FEOGA - Truffa aggravata (art. 640 <i>bis</i> c.p.) - Fattispecie autonoma - È tale. <i>Cass. Sez. II Pen. 20 febbraio 2001, n. 6940</i> , con commento di L. MAZZA	470	Agricoltura e foreste - Alloggi per lavoratori agricoli - Successione - Categorie di successibili - Posizione dell'abbiatico (figlio di figlio premorto al padre) - Equiparazione al figlio - Esclusione. <i>Corte conti, Sez. contr. Stato (I Collegio) 13 novembre 2000, n. 103</i> , con nota di M. CARDILLO	760
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Ente di sviluppo agricolo in Basilicata - Assegnazione provvisoria - Deliberazione di procedere alla vendita a favore dell'assegnatario provvisorio - Posizione dell'assegnatario provvisorio sicuramente differenziata rispetto alla generalità dei consociati - Messa in vendita del terreno mediante gara - Lesione della posizione differenziata dell'assegnatario provvisorio - Annullamento. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 gennaio 2000, n. 42</i> , con nota di A.R. STOLFI	475	AIUTI COMUNITARI (v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione terreni - Atto complesso di concessione amministrativa e di contratto di compravendita - Conseguenze sulla giurisdizione. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 7 ottobre 2000, n. 3407 (M)</i>	486	ALVEO (v. <i>Beni demaniali</i>)	
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Controversie - Riparto di giurisdizione - Criterio. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2001, n. 2224 (M)</i>	733	AMBIENTE	
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Errore indicazioni del beneficiario - Decadenza dal contributo - Deroga - Mancanza di dolo e colpa del beneficiario. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2001, n. 2224 (M)</i>	733	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Nulla osta paesaggistico - Annullamento - Comunicazione dell'avvio del procedimento - Non occorre - Ragioni. <i>T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II 6 marzo 2000, n. 909 (M)</i>	141
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Organizzazione produttori ortofrutticoli - Procedimento - Parere Comitato consultivo nazionale per commercializzazione prodotti ortofrutticoli - Carattere preparatorio - Riconoscimento delle organizzazioni - Conseguenze al provvedimento finale dell'Amministrazione. <i>Cons. Stato, Sez. II 12 luglio 2000, n. 886 (M)</i>	733	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Nulla osta paesaggistico - Annullamento - Termine di sessanta giorni - Perentorietà. <i>T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II 6 marzo 2000, n. 909 (M)</i>	141
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Organizzazione produttori ortofrutticoli - Termine per gli aiuti - Provvedimento di riconoscimento - Data della conclusione della fase istruttoria - Irrilevanza. <i>Cons. Stato, Sez. II 12 luglio 2000, n. 886 (M)</i>	733	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Nulla osta paesaggistico - Annullamento - Termine - Decorrenza. <i>T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II 6 marzo 2000, n. 909 (M)</i>	141
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Organizzazione produttori ortofrutticoli - Termine per gli aiuti - Rico-		Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Nulla osta - Rilascio - Congrua motivazione - Necessità. <i>T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II 6 marzo 2000, n. 909 (M)</i>	141
		Ambiente - Edilizia e urbanistica - Concessione di costruzione in sanatoria - Tutela paesaggistica - Verifica postuma - Definizione favorevole del procedimento di sanatoria - Applicazione della sanzione pecuniaria - Obbligatorietà. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5386 (M)</i>	141
		Ambiente - Edilizia e urbanistica - Concessione di costruzione in sanatoria - Tutela paesaggistica in via postu-	

ma - Possibilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5386 (M)</i>	141	Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 agosto 2000, n. 4518 (M)</i>	345
Ambiente - Tutela paesaggistica - Indennità ex art. 15 legge n. 1497/1939 - Carattere - Sanzione amministrativa - Ambito di applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5386 (M)</i>	141	Ambiente - Parchi naturali nazionali - Istituzione - Salvezza usi civici - Specifica previsione - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 agosto 2000, n. 4518 (M)</i>	345
Ambiente - Bosco non soggetto a vincolo forestale - Sottoposizione a vincolo paesaggistico - Possibilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5395 (M)</i>	209	Ambiente - Tutela paesaggistica - Nulla osta paesaggistico - Annullamento - Comunicazione di avvio di procedimento - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Puglia, Sez. II 6 marzo 2000, n. 909 (M)</i>	417
Ambiente - Cave e torbiere - Apertura in vista di zone vincolate - Autorizzazione - Prescrizioni - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5395 (M)</i>	209	Ambiente - Tutela paesaggistica - Nulla osta paesaggistico - Annullamento - Termine - Decorrenza - Dalla data di ricevimento della raccomandata - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. II 6 marzo 2000, n. 909 (M)</i>	417
Ambiente - Cave e torbiere - Autorizzazione - Parere - Ambito di estensione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5395 (M)</i>	209	Ambiente - Tutela paesaggistica - Nulla osta paesaggistico - Congrua motivazione - Necessità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. II 6 marzo 2000, n. 909 (M)</i>	417
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Abusi edilizi - Condono - Sanzione paesistica - È dovuta - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 2 giugno 2000, n. 3184 (M)</i>	281	ANIMALI	
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Illeciti amministrativi - Carattere permanente - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 2 giugno 2000, n. 3184 (M)</i>	281	Animali - Maltrattamenti - Cane lasciato nell'autovettura in periodo estivo - Conseguente morte dell'animale - Reato di cui all'art. 727 c.p. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 agosto 1999, n. 9905, con nota di P. MAZZA</i>	269
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Mezzi di tutela - Misure ripristinatorie e risarcitorie - Concorrenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 2 giugno 2000, n. 3184 (M)</i>	281	Animali - Maltrattamenti - Incrudelimento - Condizioni - Caratteristiche. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 luglio 1999, n. 9668, con nota di P. MAZZA</i>	269
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Mezzi di tutela - Sanzione pecuniaria - Applicazione - Sussistenza del danno ambientale - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 2 giugno 2000, n. 3184 (M)</i>	281	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Comprende tutela zone archeologiche. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 2 maggio 2000, n. 201 (M)</i>	281	(v. <i>Previdenza sociale</i>)	
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Decorrenza - Dalla pubblicazione dell'elenco dei beni vincolati all'albo comunale. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 2 maggio 2000, n. 201 (M)</i>	281	BELLEZZE NATURALI	
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Decorrenza - Dalla pubblicazione dell'elenco dei beni vincolati all'albo comunale. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 2 maggio 2000, n. 201 (M)</i>	281	Bellezze naturali - Zone di interesse ambientale - Reati ambientali - Natura - Reati istantanei con effetti permanenti - Conseguenze. <i>Cass. Sez. V Pen. 16 marzo 2000, n. 3348 (M)</i>	280
Ambiente - Inquinamento - Rifiuti speciali - Smaltimento - Incaricato attività di smaltimento - Controversie tra incaricato e P.A. - Competenza dell'A.G.O. - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 9 ottobre 2000, n. 5369 (M)</i>	281	Bellezze naturali - Vincoli - In genere - Legge regionale Lazio n. 8 del 1983 - Istituzione del Parco naturale dei Monti Simbruini - Limitazione di diritti dominicali su beni compresi nel perimetro del Parco - Natura espropriativa - Esclusione - Carattere conformativo - Configurabilità - Conseguenze - Mancata previsione di strumenti compensativi - Legittimità - Questione di costituzionalità della norma - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 marzo 2000, n. 3107, con nota di A. ABRAMI</i>	319
Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione impatto ambientale di determinati progetti - Atto legislativo nazionale specifico - Effetti della direttiva. <i>Corte di giustizia CE 19 settembre 2000, in causa C-287/98, con nota di P. SIMONE</i>	307	Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Reato di pericolo - Mancanza di autorizzazione paesaggistica - Realizzazione di lavori - Reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. VI Pen. 19 settembre 1999, n. 8520 (M)</i>	344
Ambiente - Beni storici e artistici - Imposizione vincolo - Procedimento - Comunicazione d'avvio - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° settembre 2000, n. 4649 (M)</i>	345	Bellezze naturali - Violazione dell'art. 1 <i>sexies</i> legge n. 431 del 1985 - Sanzione applicabile - Art. 20, lett. c) legge n. 47 del 1985 - Modificazione dopo l'approvazione del d.lgs. n. 490 del 1999 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2001, n. 8359 (M)</i>	485
Ambiente - Beni storici e artistici - Imposizione vincolo - Procedimento - D.m. 13 giugno 1994, n. 495 - Termine per conclusione del procedimento - Anteriore al termine per presentazione di osservazioni - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° settembre 2000, n. 4649 (M)</i>	345	Bellezze naturali - Parchi e riserve nazionali - Parco dello Stelvio - Poteri autorizzatori nella fase transitoria -	
Ambiente - Parchi naturali nazionali - Istituzione - Competenza dello Stato - Cooperazione con Regioni -			

Spettano alla Provincia. <i>T.R.G.A. Trentino-Alto Adige - Sezione di Bolzano 20 novembre 2000, n. 330 (M)</i>	486	- Limitata operatività fino all'adozione del piano del Parco e per un tempo indefinito - Elusione del principio fondamentale del divieto di caccia, vincolante la competenza regionale - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 27 gennaio 2000, n. 20</i> , con nota di C. SANTORO	175
Bellezze naturali - Sentenza di condanna - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino - Legittimità. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 marzo 2001, n. 9924 (M)</i>	732	Caccia e pesca - Caccia - Provvedimenti incidenti sull'attività venatoria - Legittimazione all'impugnazione - Federazione italiana caccia (sez. provinciale) - È legittimata. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 15 giugno 2000, n. 527 (M)</i>	209
Bellezze naturali (protezione delle) - Vincolo di cui alla legge n. 1497 del 1939 - Imposizione da parte dell'autorità comunale - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° febbraio 2001, n. 4001 (M)</i>	732	Caccia e pesca - Caccia - Regione Lombardia - Attività agro-venatoria - Decreto regionale di concessione - Parere contrario della Provincia - Mancata motivazione sul punto - Illegittimità della concessione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 15 giugno 2000, n. 527 (M)</i>	209
BENI DEMANIALI		Caccia - Fauna selvatica minacciata di estinzione - Detenzione - Divieto. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 novembre 1999, n. 12478 (M)</i>	208
Beni demaniali - Demanio idrico - Opere di manutenzione degli argini e dell'alveo di un corso d'acqua - Spettano alla P.A. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 23 febbraio 2000, n. 323</i> , con nota di D. CASTROVINCI	403	Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Vietati - Uso di richiami vivi non consentiti - Reato di caccia con mezzi vietati - Integrazione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 luglio 2000, n. 7756 (M)</i>	416
BOSCHI E FORESTE		Caccia e pesca - Pesca sportiva - Regione Lazio - Uso dell'attrezzo «bilancia» - Divieto - Prosecuzione dell'utilizzazione in via transitoria - Condizione - Iscrizione nel ruolo ad esaurimento dei possessori - Inosservanza del termine per l'iscrizione - Rimozione dell'attrezzo - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 14 luglio 2000, n. 5889 (M)</i>	486
(v. <i>Agricoltura e foreste, Ambiente</i>)		CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	
CACCIA E PESCA		Camera di commercio - Organi e Consiglio camerale - Composizione - Rappresentanza imprese agricole - Parametro di misurazione - Artt. 10, comma 1 e 12 legge n. 580 del 1993 e 1 d.p.r. n. 472 del 1995 - Individuazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 1999, n. 542</i> , con nota di M. AMBROSIO	199
Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Fucile - Distinzione tra fucile e carabina - Disposizione di cui all'art. 13 legge 152 del 1992 - Applicabilità - Uso della carabina rispondente ai requisiti di cui all'art. 13 - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 agosto 1999, n. 2075 (c.c.)</i> , con nota di P. MAZZA	56	CAVE E TORBIERE	
Caccia - Sicilia - Attività venatoria - Ambiti territoriali - Dimensione provinciale - Contrasto con le prescrizioni della legge statale - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 12 gennaio 2000, n. 4</i> , con nota di C. SANTORO	174	(v. <i>Ambiente</i>)	
Caccia - Sicilia - Attività venatoria - Aziende agro-venatorie - Prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola - Sostanziale elusione dei vincoli posti dalla legislazione statale all'esercizio venatorio - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 12 gennaio 2000, n. 4</i> , con nota di C. SANTORO	174	COMPETENZA CIVILE	
Caccia - Sicilia - Attività venatoria - Calendario - Emanazione - Acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale <i>in parte qua</i> . <i>Corte costituzionale 12 gennaio 2000, n. 4</i> , con nota di C. SANTORO	174	Competenza civile - Competenza per materia - Distanze relative al piantamento di alberi e di siepi - Competenza al riguardo del giudice di pace - Cause per la recisione di rami protesi sul fondo confinante - Inclusione - Insussistenza. <i>Cass. Sez. II Civ. 26 gennaio 2000, n. 859 (M)</i>	207
Caccia - Sicilia - Caccia alla selvaggina migratoria, dalla prima domenica del mese di novembre - Esercizio indifferenziato in tutti gli ambiti regionali - Evidente contrasto con gli obiettivi fondamentali della normativa statale - Illegittimità costituzionale <i>in parte qua</i> . <i>Corte costituzionale 12 gennaio 2000, n. 4</i> , con nota di C. SANTORO	174	COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA	
Caccia - Liguria - Aree protette - Divieto di attività venatoria - Limitata operatività fino all'adozione del piano del Parco - Norma coincidente, nel contenuto, con la disposizione della legge riapprovata il 22 aprile 1997, dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale conseguenziale. <i>Corte costituzionale 27 gennaio 2000, n. 20</i> , con nota di C. SANTORO	175	Comunità europea - Direttiva 90/220/CEE - Biotecnologie - Organismi geneticamente modificati - Decisione 97/98/CE - Sementi di granturco. <i>Corte di giustizia CE 21 marzo 2000, in causa C-6/99</i> , con nota di I. CANFORA	370
Caccia - Liguria - Parco naturale regionale - Aree protette, qualificate come parco - Divieto di attività venatoria		Comunità europea - Norme e regolamentazioni tecniche - Etichettatura dell'olio di oliva - Legge italiana -	

Obbligo di rinvio di adozione - Violazione - Inapplicabilità della legge italiana. <i>Corte di giustizia C.E. 26 settembre 2000, in causa C-443/98</i> , con nota di E. CARRETTA	441	Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Controversie - Questioni di giurisdizione - Riparto di competenze - Criterio. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara 7 aprile 2000, n. 242</i> , con nota di M. CARDILLO	340
Comunità europea - Contributi per i produttori di olio di oliva <i>ex reg. CEE 2061/84</i> - Calcolo del contributo - Numero delle piante dichiarate dal richiedente - Rilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 20 luglio 2000, n. 9533</i> , con nota di R. MATTEI	708	Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Ripartizione tra i privati - Criterio - In ragione dei benefici ricevuti - Legittimità. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara 7 aprile 2000, n. 242</i> , con nota di M. CARDILLO	340
COMUNITÀ MONTANA		Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Ripartizione tra i privati - Criterio del reddito catastale - Illegittimità. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara 7 aprile 2000, n. 242</i> , con nota di M. CARDILLO	340
Comunità montana - Carattere giuridico - Funzioni. <i>Cons. Stato, Sez. I 10 luglio 2000, n. 666/2000 (M)</i>	486	Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carenza di potere impositivo - Restituzione - Natura tributaria della controversia - Configurabilità - Giurisdizione AGO - Competenza del Tribunale. <i>Cass. Sez. V Civ. 25 settembre 2001, n. 12027 (M)</i>	765
Comunità montana - Organi - Rappresentanza dei Comuni - Annullamento delle elezioni comunali - Incidenza sui rappresentanti del Comune nella Comunità montana - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. I 10 luglio 2000, n. 666/2000 (M)</i>	486	CONTRATTI AGRARI	
Comunità montana - Organi - Rappresentanza del Comune - Decadenza - Subentro del Commissario prefettizio - Esercizio voto plurimo - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. I 10 luglio 2000, n. 666/2000 (M)</i>	486	In genere	
Comunità montana - Organi - Rappresentanza dei Comuni - Rappresentanti esterni - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. I 10 luglio 2000, n. 666/2000 (M)</i>	486	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Fondo rustico - Concessione di diritto di uso da parte del titolare - Stipulazione di un contratto di affitto fra l'usufruttuario ed un terzo - Controversia instaurata dal titolare contro l'usufruttuario ed il terzo affittuario - Per la dichiarazione di inefficacia dell'affitto ed il rilascio del fondo da parte del terzo quale occupante senza titolo - Competenza del Tribunale ordinario - Esclusione - Competenza della Sezione specializzata agraria - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2000, n. 9783 (M)</i>	68
Comunità montana - Organi - Rappresentanza dei Comuni - Scioglimento del Consiglio comunale per collegamenti con la criminalità organizzata - Conseguenze - Decadenza dei rappresentanti comunali nella Comunità montana - Subentro del Commissario prefettizio - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. I 10 luglio 2000, n. 666/2000 (M)</i>	486	Contratti agrari - Pascolo - Vendita delle erbe - Rapporto negoziale di pascipascolo - Fondo - Uso da parte del concessionario - Strumentalità - Detenzione del bene tutelabile con l'azione di spoglio - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2000, n. 8489</i> , con nota redazionale	101
Comunità montana - Organi - Rappresentanza del Comune - Scioglimento del Consiglio comunale per cause diverse dai collegamenti con criminalità organizzata - Decadenza dei consiglieri comunali dall'incarico di rappresentanti nella Comunità montana - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. I 10 luglio 2000, n. 666/2000 (M)</i>	486	Contratti agrari - Accordi in deroga - Documento negoziale sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti sindacali - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 marzo 2000, n. 3882</i> , con nota redazionale	108
CONSORZI		Contratti agrari - Controversie - Rapporto sorto dal contratto agrario e stipulato dal convenuto con un terzo - Subingresso dell'attore al terzo - Competenza della Sezione specializzata agraria. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 dicembre 1999, n. 14391</i> , con nota redazionale	322
Consorzi - Di bonifica - Natura industriale o agricola - Accertamento - Riferimento all'attività imprenditoriale in concreto svolta - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 13 luglio 2000, n. 9300 (M)</i>	68	Contratti agrari - Controversie agrarie - Domanda principale dell'attore - Domanda riconvenzionale del convenuto - Necessità - Domanda riconvenzionale del convenuto prospettata nell'ambito del tentativo di conciliazione promossa dall'attore - Non necessità di autonomia proposizione. <i>Trib. Potenza, Sez. spec. agr. 30 dicembre 1999, n. 1121</i> , con nota di A. GRASSO	332
Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carenza di potere impositivo - Restituzione - Natura tributaria della controversia - Configurabilità - Giurisdizione A.G.O. - Competenza del Tribunale. <i>Cass. Sez. I Civ. 13 ottobre 2000, n. 13649 (M)</i>	139	Contratti agrari - Controversie agrarie - Nuovo tentativo di conciliazione su fatti già oggetto di precedente conciliazione - Esclusione. <i>Trib. Rieti, Sez. spec. agr. 18 aprile 2000, n. 62</i> , con nota redazionale	339
Consorzi - Consorzi agrari - In genere - Obbligazioni assunte nei confronti di istituti di credito - Diretta responsabilità dei Consorzi agrari - Sussistenza - Fattispecie relativa a Consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 agosto 2000, n. 10672</i> , con nota di A. GRASSO	246		
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Carattere pubblicistico - Sussistenza. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara 7 aprile 2000, n. 242</i> , con nota di M. CARDILLO	340		

- Contratti agrari - Transazione - Competenza Sezione specializzata agraria - Sussiste - Limiti. *Trib. Rieti, Sez. spec. agr. 18 aprile 2000, n. 62*, con nota redazionale 339
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Giudizio per morosità - Sanatoria - Istanza dell'affittuario moroso - Inequivoca e volta a porre fine alla lite nel merito - Necessità - Conseguenze - Formulata alla fine dell'istruttoria e subordinatamente all'accoglimento della domanda del concedente - Inidoneità - Difesa dell'affittuario incompatibile con l'esistenza del contratto di affitto - Inconcedibilità del termine di grazia. *Cass. Sez. III Civ. 7 marzo 2001, n. 3340 (M)* 414
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Sezioni specializzate agrarie - In genere - Controversie in tema di prelazione e riscatto agrari - Competenza della Sezione specializzata agraria - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 21 novembre 2000, n. 15026 (M)* 415
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Concedente - Qualità di coltivatore diretto - Nozione - Coincidenza con qualità di piccolo imprenditore - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 21 luglio 2000, n. 9593*, con nota di M. AMBROSIO 457
- Contratti agrari - Vendita di erbe - Cessazione - Rilascio del fondo - Proroga tacita del contratto - Qualità di affittuario - Inammissibilità. *Trib. Roma 17 ottobre 2000*, con nota di L. TORTOLINI 478
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere - Deduzioni in giudizio di un rapporto di affitto di fondo rustico - Competenza della Sezione specializzata agraria - Infondatezza *prima facie* della deduzione - Competenza del giudice ordinario. *Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4969 (M)* 484
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Giudizio promosso dal concedente per la risoluzione anticipata del contratto di affittanza - Intervento volontario del familiare coltivatore indicato come coadiutore nella conduzione del fondo - Necessità del tentativo di conciliazione - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 6 aprile 2001, n. 5154 (M)* 484
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Giudizi per morosità - Termine di grazia - Istanza relativa - Necessità - Contenuto - Rilevabilità *ex officio* - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 15 aprile 2000, n. 4916*, con nota di S. TIRIBOCCHI 714
- Contratti agrari - Ambito di applicazione - Transazione - Domanda di rilascio del fondo in adempimento di tale contratto - Oneri del richiedente (*ex artt. 5 e 46 legge 203 del 1982*) - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 22 novembre 2000, n. 15076 (M)* 731
- Contratti agrari - Art. 27 della legge n. 203 del 1982 - Previsione di applicabilità degli artt. 1 e ss. della stessa legge - Condizioni - Esistenza di valido contratto avente ad oggetto la concessione del fondo - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 4 dicembre 2000, n. 15428 (M)* 731
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza - Sezioni specializzate agrarie - Istituzione - *Ratio* - Attribuzioni - Questioni di competenza - Configurabilità anche rispetto al locale Tribunale - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 9 gennaio 2001, n. 736*, con nota di C.M. GALIBERTI 758
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza - Rapporto di colonia parziaria - Indennità per miglioramenti - Domanda relativa - Riconducibilità alle controversie in materia di contratti agrari - Competenza delle Sezioni specializzate - Sussistenza. *Cass. Sez. Lav. 9 gennaio 2001, n. 736*, con nota di C.M. GALIBERTI 758
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Domanda riconvenzionale di accertamento di un contratto di miglioria - Tentativo di conciliazione *ex art. 46 legge n. 203/1982* - Esperimento preventivo - Necessità - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 18 ottobre 2001, n. 12756 (M)* 766
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Procedimenti possessori - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2001, n. 13399 (M)* 766
- Affitto**
- Contratti agrari - Affitto - Inadempimento - Morosità - Termine di grazia per il pagamento del canone - Natura. *Cass. Sez. III Civ. 7 febbraio 2000, n. 1336*, con nota redazionale 108
- Contratti agrari - Affitto - Inadempimento - Morosità - Termine di grazia per il pagamento del canone - Superamento - Poteri del giudice - Valutazione della gravità dell'inadempimento - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 7 febbraio 2000, n. 1336*, con nota redazionale 108
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - A coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Proroga - Scadenza - *Dies a quo* - Determinazione - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 1999, n. 12195*, con nota di A. ORLANDO 114
- Contratti agrari - Affitto - Accordi in deroga - Mancata assistenza delle organizzazioni agricole professionali - Nullità del contratto - Sostituzione della disciplina legale a quella convenzionale - Ammissibilità - Inammissibilità. *Trib. Teramo, Sez. spec. agr. 18 maggio 2000*, con nota di L. TORTOLINI 126
- Contratti agrari - Affitto - Nullità del contratto - Risarcimento del danno - Condanna generica. *Trib. Teramo, Sez. spec. agr. 18 maggio 2000*, con nota di L. TORTOLINI 126
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto di un fondo da destinare a colture forestali da realizzarsi a cura del solo affittuario - Contratto di affitto - Configurabilità. *Cass. Sez. III Civ. 23 febbraio 2000, n. 2046*, con nota di N. RAUSEO 252
- Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Scissione di fatto della coltivazione - Novazione soggettiva del contratto - Esclusione - Disdetta - Intimazione generica - Validità. *Cass. Sez. III Civ. 16 novembre 1999, n. 12705*, con nota di A. ORLANDO 263
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Natura risarcitoria della diminu-

zione patrimoniale dell'affittuario - Conseguenze - Rivalutazione e interessi, compensativi, liquidabili anche d'ufficio - Decorrenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 febbraio 2001, n. 2332</i> , con nota redazionale	312	Contratti agrari - Contratto di mezzadria - Miglioramenti agrari - «Scasso», «spietramento» e «decespugliamento» - Miglioramenti strumentali all'ordinario sfruttamento del fondo - Indennizzo - Non compete. <i>Trib. Potenza, Sez. spec. agr. 30 dicembre 1999, n. 1121</i> , con nota di A. GRASSO	332
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - In genere - Art. 6 legge n. 203 del 1982 - Nozione. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 dicembre 2000, n. 15438(M)</i>	343	Contratti agrari - Contratti associativi - Conversione in contratto di affitto - Conseguenze - Modificazione qualitativa del rapporto - Durata del rapporto convertito - Art. 2, legge n. 203/1982 - Applicabilità. <i>Corte d'app. Potenza, Sez. spec. agr. 19 luglio 2000, n. 147</i> , con nota di A. GRASSO	332
Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Inadempimento del conduttore per violazione agli obblighi di normale e razionale coltivazione del fondo - Attività di coltivazione non richiesta dalle ordinarie tecniche agrarie - Insussistenza. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 16 giugno 2000, n. 725</i> , con nota di M. FILIPPINI	394	Contratti agrari - Contratto di mezzadria - Miglioramenti agrari - Indennizzo - Compete - Prescrizione - Applicabilità. <i>Corte d'app. Potenza, Sez. spec. agr. 19 luglio 2000, n. 147</i> , con nota di A. GRASSO	332
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Diritto dell'affittuario - Carattere esclusivo. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 marzo 2001, n. 4349(M)</i>	414	Contratti agrari - Mezzadria - Tentativo di conciliazione - Natura transattiva - Effetto novativo - Riconduzione all'affitto <i>ex art. 27</i> legge 203/82 - Applicabilità. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 16 giugno 2000, n. 725</i> , con nota di M. FILIPPINI	394
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Data di inizio del contratto - Insediamento nel fondo della famiglia - Irrilevanza - Illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge n. 203 del 1982 con riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 aprile 2001, n. 5074(M)</i>	484	Contratti agrari - Mezzadria - Conversione in contratto di affitto - Condizioni - Requisiti del fondo previsti dall'art. 31 della legge n. 203 del 1982 - Unità produttiva sufficiente - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6384(M)</i>	765
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Data di inizio del contratto - Insediamento del conduttore nel fondo - Rilevanza - Modificazioni successive del contratto o novazioni soggettive dello stesso - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 aprile 2001, n. 5074(M)</i>	484	Tentativo di conciliazione	
Contratti agrari - Affitto - Transazione stipulata dall'affittuario senza la decisione degli altri componenti la famiglia - Termine ed interesse per l'impugnazione. <i>Trib. Catania, Sez. spec. agr. 1° dicembre 1999, n. 1668</i> , con nota di A. CORSARO	721	Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Giudizio promosso dal concedente per la risoluzione anticipata del contratto di affittanza - Intervento volontario del familiare coltivatore indicato come coadiutore nella conduzione del fondo - Necessità del tentativo di conciliazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 aprile 2001, n. 5154(M)</i>	484
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Conversione dei contratti associativi in affitto, <i>ex art. 25</i> della legge n. 203 del 1982 - Natura giuridica - Novazione dell'originario rapporto - Esclusione - Mera modificazione contrattuale - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 dicembre 2000, n. 15677(M)</i>	730	Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Esperimento del tentativo di conciliazione <i>ex art. 46</i> legge 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Incompetenza per materia dichiarata dal giudice adito - Riassunzione del giudizio davanti alla Sezione specializzata agraria - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 novembre 2000, n. 15076(M)</i>	731
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - In genere - Proroga di anni sedici in caso di migliorie eseguite <i>ex</i> legge n. 219 del 1981 - Condizioni - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6379(M)</i>	765	Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Domanda riconvenzionale di accertamento di un contratto di miglioria - Tentativo di conciliazione <i>ex art. 46</i> legge n. 203/1982 - Esperimento preventivo - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 ottobre 2001, n. 12756(M)</i>	766
Contratti associativi		CONTRIBUTI UNIFICATI	
Contratti agrari - Colonia parziaria - Compartecipazione - Rapporto di lavoro subordinato - Differenze. <i>Trib. Catania, Sez. spec. agr. 5 novembre 1999, n. 4050</i> , con nota di A. PAVONE	274	(v. <i>Previdenza sociale</i>)	
Contratti agrari - Contratti associativi - Conversione in affitto - Automaticità - Durata del rapporto convertito - Art. 2, legge n. 203/1982 - Applicabilità. <i>Trib. Potenza, Sez. spec. agr. 30 dicembre 1999, n. 1121</i> , con nota di A. GRASSO	332	COOPERAZIONE	
		Cooperazione - Società cooperativa - Socio <i>uti singulus</i> - Diritti di ispezionare i libri sociali di cui all'art. 2421,	

nn. 1 e 3, c.c. - Diritto di ottenere estratti - Delega ad un procuratore speciale - Ammissibilità. <i>Trib. Parma, Sez. di Fidenza, ord. 15 settembre 2000</i> , con nota di A. GRASSO	481	ne - Determinazione giudiziale dell'indennità - Decurtazione del 40 per cento - Esclusione - Ragioni. <i>Cass. Sez. I Civ. 13 dicembre 1999, n. 13945</i> , con nota di A. CIMELLARO	103
CORPO FORESTALE DELLO STATO		Espropriazione p.p.u. - Decreto di esproprio - Effetti - Perdita del possesso del bene espropriato - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 4 dicembre 1999, n. 13558</i> , con nota redazionale	262
Corpo forestale dello Stato - Addetti ai servizi forestali - Qualifica indiscriminata di agenti di p.g. - Esclusione - Grado rivestito - Rilevanza - Sottufficiali addetti al Corpo forestale della Regione Sardegna - Qualificazione di ufficiali di p.g. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Pen. 7 agosto 2000, n. 4491 (M)</i>	344	Espropriazione p.p.u. - Espropriazione parziale - Esaurimento degli indici di fabbricabilità del fondo residuo - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 dicembre 1999, n. 13874</i> , con nota di C. GRECA	324
DENOMINAZIONE DI ORIGINE		Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima - Occupazione legittima di suoli edificabili - Indennità - Determinazione - Criteri - Criterio degli interessi legali calcolati sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione - Legittimità - <i>Ius superveniens ex art. 5 bis</i> del d.l. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992 - Conseguente rideterminazione della indennità di occupazione legittima - Sulla base della indennità di espropriazione così rideterminata - Legittimità - Sulla base del valore venale del bene - Ammissibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 16 novembre 2000, n. 14856 (M)</i>	343
(v. <i>Produzione, commercio e consumo</i>)		Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere - Indennità aggiuntiva <i>ex art. 17</i> legge n. 865 del 1971 - Ambito di applicazione - Coltivatore diretto non rivestente la qualità di fittavolo, mezzadro, colono o compartecipe del fondo espropriato - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 16 febbraio 2001, n. 2270 (M)</i>	343
DISTANZE LEGALI		Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 856/1971 - Conseguenze - Espropriazione dei terreni ad effettiva destinazione agricola - Indennità - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 marzo 2001, n. 3662 (M)</i>	415
(v. <i>Competenza civile</i>)		Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere - Distinzione tra aree edificabili ed aree agricole - <i>Tertium genus</i> - Configurabilità - Esclusione - Area edificabile - Edificabilità legale - Rilevanza esclusiva - Edificabilità di fatto - Rilevanza suppletiva o integrativa - Significato - Specificazione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 23 aprile 2001, n. 172 (M)</i>	766
EDILIZIA E URBANISTICA		ETICHETTA	
Edilizia e urbanistica - Disciplina urbanistica - Ambito di operatività - Estensione a tutti gli aspetti di salvaguardia e trasformazione del suolo e di protezione dell'ambiente - Alterazione del territorio in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti e livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli - Concessione urbanistica - Necessità - Fattispecie: campo da golf. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 marzo 2000, n. 3107 (M)</i>	140	(v. <i>Comunità economica europea, Produzione, commercio e consumo</i>)	
Edilizia e urbanistica - Impianto di serra stabilmente ancorata al suolo - Concessione edilizia - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 1° marzo 2000, n. 1299</i> , con nota redazionale	276	FAMIGLIA	
Edilizia e urbanistica - Insediamento industriale - Variante al PRG - Procedure - Valutazione impatto ambientale - Delibera comunale - Ricorso Comitato civico e Italia Nostra - Ragioni - Legittimazione - Accoglimento. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 5 agosto 2000, n. 657</i> , con nota di A. POSTIGLIONE	406	Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti - Fondo agricolo acquistato dal coniuge per riscatto <i>ex lege</i> 379/67 - Acquisto alla comunione - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 aprile 2000, n. 5113</i> , con nota redazionale	36
ESPROPRIAZIONE P.P.U.		Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare (costituzione, natura e oggetto) -	
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Interessi - Natura - Decorrenza - Calcolo. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 maggio 2000, n. 5940</i> , con nota di A. CIMELLARO	103		
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Offerta e accettazione - Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Decurtazione del 40 per cento - Applicabilità generale - Esclusione nel solo caso di cessione volontaria - Opposizione alla stima - Accertamento giudiziale di indennità superiore all'offerta amministrativa - Decurtazione - Applicabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 maggio 2000, n. 5940</i> , con nota di A. CIMELLARO	103		
Espropriazione p.p.u. - Stima - Opposizione alla stima - Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Offerta amministrativa dell'indennità di esproprio commisurata ai nuovi criteri - Congruità rispetto al valore effettivo del bene - Necessità - Offerta inadeguata - Mancata accettazio-			

Decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi - Adozione da parte di tutti i partecipanti all'impresa - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 16 ottobre 1999, n. 11689 (M)</i>	68	del proprietario coltivatore diretto - Base imponibile <i>ex art. 44</i> , comma secondo, d.p.r. n. 131/86 - Misura - Aliquota dell'8 per cento - Applicabilità - Indennità aggiuntiva per il coltivatore proprietario - Misura - Aliquota dello 0,50 per cento - Applicabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 febbraio 2000, n. 1513</i> , con nota di A. ORLANDO	40
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - (Costituzione - Natura - Oggetto) - Attività di lavoro familiare in favore del coniuge titolare di impresa - Esercizio di quest'ultima in società di fatto con terzi - Disciplina <i>ex art. 230 bis c.c.</i> - Applicabilità - Limiti. <i>Cass. Sez. Lav. 19 ottobre 2000, n. 13861</i> , con nota di C. GRECA	386	Imposte e tasse - Imposta di registro - Espropriazione p.p.u. - Cessione volontaria - Proprietario coltivatore diretto - Base imponibile - Determinazione. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 febbraio 2000, n. 1513</i> , con nota di A. CIMELLARO	260
FAUNA SELVATICA		Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Art. 2 d.l. n. 12 del 1985 - Fruizione - Condizioni - Riscontro dei parametri - Necessità - Acquisto di un fabbricato rurale - Destinazione a civile abitazione mediante «deruralizzazione» - Sufficienza ai fini dell'agevolazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 23 dicembre 2000, n. 16168</i> , con nota di A. ORLANDO ...	382
Fauna selvatica - Patrimonio indisponibile dello Stato - Tutela - Delega alle Regioni - Danni - Responsabilità. <i>Giudice di pace Asti 10 luglio 1999, n. 704</i> , con nota di S. CARMIGNANI	61	Imposte e tasse - IVA - Oggetto - In genere - Beni strumentali - Nozione - Portata - Natura immobile del bene - Compatibilità - Conseguenze in tema di assoggettamento ad IVA del relativo atto di cessione. <i>Cass. Sez. Trib. 3 aprile 2000, n. 3987</i> , con nota di G. DI PAOLO	461
(v. anche <i>Caccia, Responsabilità civile</i>)		Imposte e tasse - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Decadenza ai sensi dell'art. 7, comma primo della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività della previsione - Conseguenze - Mantenimento del trasferimento all'interno della famiglia coltivatrice - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 29 gennaio 2001, n. 1226</i> , con nota di G. DI PAOLO	690
FIUME		Imposte e tasse - Agevolazioni - Esonero dall'IVA in favore di aziende agricole danneggiate da eventi sismici - Art. 8, comma quarto, d.l. n. 474 del 1987 - Portata - Esegesi autentica dell'art. 5, comma primo, lett. d) del d.l. n. 799 del 1980 - Esclusione - Introduzione di un autonomo beneficio - Configurabilità - Conseguenze - Coesistenza dei due benefici per l'anno 1988 - Scadenza delle agevolazioni - Diversità di termini - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 3 agosto 2001, n. 10660</i> , con nota di A. ORLANDO	748
(v. <i>Acque</i>)		IMPRESA E IMPRENDITORE	
GIURISDIZIONE CIVILE		Impresa e imprenditore - Imprenditore agricolo a titolo principale - Nozione - Art. 2, n. 5 reg. CEE n. 797/1985 e art. 5, n. 5 reg. CEE n. 2328/1991 - Persone giuridiche - Non sono comprese - Competenza ordinamento giuridico interno - Necessità. <i>Corte di giustizia CE - Sez. VI 11 gennaio 2001, in causa C-403/98</i> , con nota di S. MASINI	95
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Controversia tendente al ristoro dei danni cagionati alla produzione agricola dalla fauna protetta - In particolare: danni arrecati ad attività di itticoltura - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 29 settembre 2000, n. 1050</i> , con nota di E. DI SCIASCIO ..	453	Impresa e imprenditore - Coltivatore diretto - Qualifica <i>ex art. 2083 c.c.</i> - Professionalità - Nozione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 1999, n. 542</i> , con nota di M. AMBROSIO ..	199
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere - Ricorso per cassazione proposto in via ordinaria - Avverso provvedimento non decisorio - Motivi non attinenti la giurisdizione - Inammissibilità - Motivo attinente alla giurisdizione - Convertibilità in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 maggio 1999, n. 298</i> , con nota di A. ORLANDO	464	Impresa e imprenditore - Imprenditore agricolo - Piccolo imprenditore - Qualifica <i>ex art. 2083 c.c.</i> - Prevalenza del lavoro personale - Necessità - Solo per il coltivatore diretto e non per i familiari. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 1999, n. 542</i> , con nota di M. AMBROSIO ..	199
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA		(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Giustizia amministrativa - Atto impugnabile - Atto amministrativo - Errata citazione di norme - Ininfluenza - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 16 novembre 2000, n. 6132 (M)</i>	209		
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Atto di arresto del procedimento - È atto immediatamente lesivo - Conseguenze. <i>T.A.R. Basilicata 5 dicembre 2000, n. 349 (M)</i>	209		
IMPOSTE E TASSE			
Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Fondo agricolo ceduto da soggetto non imprenditore nel corso di un procedimento espropriativo - Plusvalenza realizzata con la cessione - Tassazione <i>ex art. 11</i> legge n. 413/91 - Presupposti - Fini speculativi - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. Trib. 7 luglio 2000, n. 9153</i> , con nota di G. DI PAOLO ..	31		
Imposte e tasse - Registro - Applicazione dell'imposta - Area da espropriare - Cessione volontaria da parte			
<i>Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 12/2001</i>			

IMPUGNAZIONI CIVILI

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Poteri della Cassazione - In genere - Omessa pronuncia - Vizio *in procedendo* - Configurabilità - Conseguenze - Esame diretto degli atti di causa da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Fattispecie in materia di riconoscimento del diritto all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola. *Cass. Sez. Lav. 24 giugno 2000, n. 8641*, con nota di A. FONTANA 710

INFORTUNI SUL LAVORO

(v. *Previdenza sociale*)

INQUINAMENTO

(v. *Acque, Sanità pubblica*)

LAVORO

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Prestazione lavorativa giornaliera - Regola - Conseguenze in ipotesi di accertamento della natura continuativa del rapporto - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 18 febbraio 2000, n. 1884*, con nota di A. FONTANA 38

Lavoro - Lavoro agricolo subordinato - Durata dei rapporti - A tempo determinato - Carattere normale - A tempo indeterminato - Eccezione - Presupposti. *Cass. Sez. Lav. 24 marzo 1999, n. 2796*, con nota di C. GATTA 54

MASO CHIUSO

(v. *Agricoltura e foreste*)

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

(v. *Comunità economica europea*)

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO (OCM)

(v. *Agricoltura e foreste*)

PARCHI E RISERVE

(v. *Ambiente, Bellezze naturali, Caccia e Pesca*)

PESCA

(v. *Caccia e pesca*)

POSSESSO

Possesso - Effetti - Usucapione in genere - Accertamento relativo al possesso, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile - Compito del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione. *Cass. Sez. II Civ. 30 agosto 2000, n. 11452 (M)* 279

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Mezzadria - Chiusura del fondo da parte

del proprietario - Legittimazione all'azione di spoglio da parte del mezzadro quale detentore qualificato - Sussistenza. *Cass. Sez. II Civ. 4 luglio 2000, n. 8932*, con nota di R. CAMILLETI 388

PRELAZIONE E RISCATTO

Prelazione e riscatto - Riscatto - Estensione del fondo da riscattare - Ridotte dimensioni - Accorpamento con fondo confinante - Concreto sfruttamento economico - Sufficienza. *Cass. Sez. III Civ. 2 marzo 2000, n. 2327*, con nota redazionale 37

Prelazione e riscatto - Prelazione - Terreni destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica in base a piani regolatori - Diritto di prelazione e riscatto - Esclusione - «Piano regolatore» - Nozione. *Cass. Sez. III Civ. 19 gennaio 2000, n. 534*, con nota di F.S. SESTI 43

Prelazione e riscatto - Riscatto - Sentenza di retratto agrario - Natura di sentenza d'accertamento - Litisconsorzio necessario con il proprietario del fondo - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 19 gennaio 2000, n. 534*, con nota di F.S. SESTI 43

Prelazione e riscatto - Prelazione - Vendita del fondo - Assenza di coltivatori diretti sul medesimo - Prova relativa - Onere del retraente - Ammissione del convenuto - Efficacia probatoria - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2000, n. 7271*, con nota redazionale ... 102

Prelazione e riscatto - Prelazione - *Denuntiatio* - Forma - Comunicazione verbale - Sufficienza - Termine per l'esercizio del diritto - Decorrenza - Comunicazione di contratto stipulato da *falsus procurator* - Idoneità. *Cass. Sez. III Civ. 9 febbraio 2000, n. 1443*, con nota di S. CARMIGNANI 109

Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio del diritto - Finalità - Vendita del fondo - Contrasto con norme imperative - Nullità. *Corte d'app. Bologna 9 maggio 2000, n. 572*, con nota di N. RAUSEO 123

Prelazione e riscatto - Coadiuvanti i componenti della famiglia colonica - Regime anteriore alla legge n. 203/1982 - Legittimazione attiva all'azione di riscatto - Esclusione - Neppure nel caso di impresa familiare. *Cass. Sez. III Civ. 17 dicembre 1999, n. 14240*, con nota di M. FILIPPINI 184

Prelazione e riscatto - Coadiutori nella coltivazione del fondo del soggetto titolare dei diritti (proprietario coltivatore confinante) - Spettanza - Esclusione - Configurazione di un'impresa familiare *ex art. 230 bis c.c.* - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 5 gennaio 2001, n. 124 (M)* 207

Prelazione e riscatto - In genere - Spettanza - Sussistenza delle condizioni di legge - Accertamento d'ufficio - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 12 agosto 2000, n. 10789*, con nota redazionale 244

Prelazione e riscatto - Riscatto - In favore del proprietario del fondo confinante - Comunicazione *ex art. 8* legge n. 590 del 1965 - Contenuto - Effetti - Esonero del retraente dalla prova dei requisiti richiesti per l'esercizio di detto diritto - Esclusione - Onere probatorio a carico del medesimo - Persistenza. *Cass. Sez. III Civ. 12 agosto 2000, n. 10789*, con nota redazionale 244

Prelazione e riscatto - Riscatto - Mancanza di uno dei requisiti di legge - Esercizio del riscatto - Esclusione - Azione <i>ex art.</i> 2932 - Esercizio - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 agosto 2000, n. 10789</i> , con nota redazionale	244
Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione del proprietario della volontà di alienare il fondo - Forma - Rinuncia al diritto di prelazione - Validità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 aprile 2000, n. 4858</i> , con nota redazionale	249
Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio - Forma e modalità. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 aprile 2000, n. 4858</i> , con nota redazionale	249
Prelazione e riscatto - Comproprietà del fondo confinante con quello posto in vendita - Spettanza del diritto a ciascun comproprietario coltivatore diretto - Esercizio indipendente dagli altri comproprietari. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 gennaio 2001, n. 590 (M)</i>	279
Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione al coltivatore diretto o al confinante della proposta di alienazione del fondo a terzi - Modalità - Effettuazione dal proprietario alienante con qualsiasi forma anche verbale - Validità - Condizioni - Prova certa orale o documentale della conoscenza della proposta da parte del coltivatore - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 gennaio 2001, n. 577 (M)</i>	279
Prelazione e riscatto - Diritto di - Proprietario coltivatore confinante - Condizioni - Contiguità materiale e fisica dei fondi - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 febbraio 2001, n. 2471</i> , con nota di S. CARMIGNANI	378
Prelazione e riscatto - Vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti autonomi e distinti - Proposta di alienazione con trasmissione del preliminare - Obbligo di notificazione del proprietario - Estremi - Specificazione del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni - Necessità - Omissione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 marzo 2001, n. 4346 (M)</i>	414
Prelazione e riscatto - Vendita del fondo in pendenza del termine per il pagamento del prezzo - Esercizio del diritto di riscatto - Ammissibilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 marzo 2001, n. 4499 (M)</i>	414
Prelazione e riscatto - Comproprietà del fondo confinante con quello posto in vendita - Spettanza del diritto a ciascun comproprietario coltivatore diretto - Esercizio indipendente dagli altri comproprietari. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 gennaio 2001, n. 590</i> , con nota di G. Busetto	449
Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione al coltivatore diretto o al confinante della proposta di alienazione del fondo a terzi - Modalità - Effettuazione dal proprietario alienante con qualsiasi forma anche verbale - Validità - Condizioni - Prova certa orale o documentale della conoscenza della proposta da parte del coltivatore - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 gennaio 2001, n. 577</i> , con nota redazionale	691
Prelazione e riscatto - Riscatto - Prezzo dovuto al retraente - Superiore a quello risultante dal contratto di vendita - Inammissibilità - Maggiorazione del prezzo per interessi e rivalutazione monetaria - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 gennaio 2001, n. 492</i> , con nota di N. RAUSEO ...	693

Prelazione e riscatto - Prelazione - Proposta di alienazione - Accettazione subordinata al conseguimento di un mutuo - Efficacia - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 dicembre 2000, n. 15539 (M)</i>	731
Prelazione e riscatto - Presupposti del riscatto - Violazione del diritto di prelazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8594</i> , con nota redazionale	749
Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio dell'azione di riscatto - Nei confronti di un acquirente in regime di comunione legale con il coniuge - Integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 luglio 2001, n. 9083 (M)</i> ...	765
Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio - Forma e modalità. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6391 (M)</i>	765
Prelazione e riscatto - Riscatto - Del proprietario del fondo confinante - Configurabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 ottobre 2001, n. 12608 (M)</i>	766

PREVIDENZA SOCIALE

Previdenza sociale - Infortuni sul lavoro e malattie professionali in agricoltura - Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1° giugno 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), in sostituzione del requisito dell'abitudine del lavoro, richiesto dalla normativa previgente, di quello della esclusività o prevalenza del lavoro stesso - Mancata previsione di una norma transitoria idonea a tutelare i lavoratori agricoli [i quali in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla (e fidando nella) relativa copertura assicurativa] nel passaggio dalla vecchia normativa a quella sopravvenuta più sfavorevole - Violazione del principio di affidamento nella sicurezza giuridica, riconosciuto quale parametro di valutazione di legittimità costituzionale dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 179/1996) - Lesione di diritto quesito ed incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 311/1995, 388/1995, 179/1996, 416/1999. <i>Cass. Sez. Lav. 16 dicembre 1999 (ord.)</i> , con nota di C. GATTA .	49
Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Riscatto dei periodi di lavoro non coperti da contribuzione <i>ex art.</i> 11 della legge n. 233 del 1990 - Domanda amministrativa - Poteri regolamentari dell'INPS - Fissazione di un termine di decadenza per la presentazione dei documenti - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. Lav. 19 febbraio 2000, n. 1940 (M)</i>	68
Previdenza sociale - Contributi agricoli unificati - Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento - Funzione - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. Lav. 24 giugno 2000, n. 8644 (M)</i>	139
Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - Datori di lavoro soggetti a contribuzione E.N.P.A.I.A. - Dipendenti dell'Associazione nazionale produttori olivicoli - Inclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2000, n. 10163</i> , con nota di A. FONTANA	180
Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura -	

- Infortunio relativo ad attività funzionalmente connessa a quella agricola secondo i concreti *standards* del costume agricolo - Indennizzabilità - Fattispecie relativa ad infortunio occorso a coltivatore diretto rientrante dalla raccolta di legna per uso domestico presso il fondo di altro coltivatore. *Cass. Sez. Lav. 27 luglio 2000, n. 9837*, con nota di A. FONTANA 314
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Infortunio occorso a coltivatore diretto rientrante dal lavoro attraverso una strada sterrata e male illuminata usata in alternativa alla strada battuta - Sussistenza al rischio elettivo - Valutazione in relazione agli *standards* culturali propri del costume agricolo - Necessità. *Cass. Sez. Lav. 27 luglio 2000, n. 9837*, con nota di A. FONTANA 314
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Lavoratori agricoli autonomi - Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'iscrizione negli elenchi dello SCAU - Presupposti - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 22 giugno 2000, n. 8508*, con nota redazionale 318
- Previdenza sociale - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia - Regolarizzazione della posizione contributiva *ex art. 13* legge n. 1338 del 1962 per la parte non coperta da contributi prescritti - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995 - Portata - Soggetti abilitati alla regolarizzazione - Familiari coadiuvanti di impresa coltivatrice diretta - Inclusione. *Cass. Sez. Lav. 3 novembre 2000, n. 14393*, con nota di A. FONTANA 384
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Esenzione contributiva di cui all'art. 8 della l. 25 luglio 1952, n. 991 - Terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare - Applicabilità del beneficio - Lavoratori dipendenti dell'imprenditore agricolo - Esclusione del beneficio - Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. *Cass. Sez. Lav. 24 ottobre 2000, n. 13981*, con nota di C. GATTA 450
- Previdenza sociale - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Coltivatore diretto - Vendita dei propri prodotti in locali distanti dalla sede aziendale - Attività connessa a quella di coltivazione - Infortunio verificatosi nel corso della pulizia dei locali adibiti alla vendita - Indennizzabilità. *Trib. Novara 21 febbraio 2001*, con nota di C. GATTA 476
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Agricoltura - Copertura assicurativa - Condizioni - Carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Coltivazione del fondo allo scopo di destinare i prodotti al proprio consumo - Insufficienza. *Cass. Sez. Lav. 4 luglio 2001, n. 9040*, con nota di A. FONTANA 687
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. *Cass. Sez. Un. Civ. 26 ottobre 2000, n. 1133*, con nota di C. GATTA 700
- Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere - Adeguamento del relativo valore monetario in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - Diritto autonomo rispetto al diritto all'indennità stessa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in merito al regime delle eccezioni nel rito del lavoro. *Cass. Sez. Lav. 24 giugno 2000, n. 8641*, con nota di A. FONTANA 710
- Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsto per i datori di lavoro agricolo dall'art. 18, comma sedicesimo, legge n. 724 del 1994 - Effetti - Ripetizione delle somme corrisposte, allo stesso titolo, anteriormente - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 9 marzo 2001, n. 3520*, con nota di A. FONTANA 750
- PRIVILEGI**
- Privilegi - Privilegi generali sui mobili - Crediti dei coltivatori diretti - Credito vantato nei confronti del Consorzio agrario per conferimento di prodotti agricoli - Mancata riscossione - Corresponsione dei relativi interessi - *Ficta traditio* - Non configurabilità - Trasformazione del credito in deposito irregolare - Esclusione - Riconoscimento del privilegio - Sussistenza. *Cass. Sez. I Civ. 16 marzo 2000, n. 3031*, con nota di A. GRASSO 246
- PROCEDIMENTI CAUTELARI**
- Procedimenti cautelari - Azioni di nunciazione - Denuncia di danno temuto - Obbligo di rimuovere il pericolo di danno alla cosa oggetto di proprietà (o di altro diritto reale), o di possesso del denunciante - Soggetto passivo - Proprietario, possessore o comunque avente la disponibilità della cosa (edificio, albero o qualsiasi altra cosa inanimata), fonte della minaccia. *Cass. Sez. II Civ. 11 gennaio 2001, n. 345 (M)* 207
- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**
- Procedimento amministrativo - Parere - Carattere preparatorio - Autonomia funzionale - Esclusione - Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Organizzazione produttori ortofrutticoli - Provvedimento di riconoscimento delle organizzazioni - Carattere ricognitivo - Esclusione. *Cons. Stato, Sez. II 12 luglio 2000, n. 886 (M)* 733
- PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE**
- Procedimento giurisdizionale - Poteri del giudice - Ordine di depositare documenti - Obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione - Inottemperanza - Applicazione art. 116, 2° c., c.p.c. - Possibilità. *T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara 7 aprile 2000, n. 242*, con nota di M. CARDILLO 340
- PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO**
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vino - Vini DOC - Disciplinare - Vino Rioja - Obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione - Tutela qualitativa - Necessità. *Corte di giustizia CE*

16 maggio 2000, in causa C-388/95, con nota di D. BIANCHI	20	carne bovina - Reato previsto dall'art. 5 della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Sussistenza - Esclusione - <i>Ratio</i> . <i>Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2000, n. 8349</i> (M)	416
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Conservazione del prodotto in condizioni inadeguate - Prova - Necessità di analisi - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2000, n. 4068 (c.c.)</i> (M)	140	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Locali ed esercizi di produzione, vendita e consumo - Autorizzazioni sanitarie - Allevamento di polli destinati alla vendita - Autorizzazione sanitaria a norma dell'art. 2 della legge n. 283 del 1962 - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 novembre 1999, n. 12487</i> , con nota di P. MAZZA	467
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Verifica dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 19 d.lgs. 530 del 1992 - Custodia di molluschi in condizioni idonee - Prelievo di campioni - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2000, n. 4068 (c.c.)</i> (M)	140	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Aceto balsamico di Modena - Tecnica di produzione - Riproduzione in altre zone - Possibilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 30 ottobre 2000, n. 5798</i> , con nota di M. CARDILLO	471
Produzione, commercio e consumo - Disciplina igienica della vendita di sostanze alimentari - Detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Reato - Struttura - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 ottobre 2000, n. 10567</i> (M)	208	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Aceto balsamico di Modena - Utilizzazione di mosti di una esclusiva zona - Necessità - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 30 ottobre 2000, n. 5798</i> , con nota di M. CARDILLO	471
Produzione, commercio e consumo - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Genuinità - Nozione - Riferibilità anche alla presenza o mancanza degli elementi previsti dalla legge per un determinato prodotto - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 marzo 2000, n. 3078</i> (M)	208	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Aceto balsamico tradizionale di Modena e Aceto balsamico di Modena - Differenze - Utilizzazione di mosti provenienti da una esclusiva zona - Solo per aceto tradizionale balsamico di Modena. <i>Cons. Stato, Sez. VI 30 ottobre 2000, n. 5798</i> , con nota di M. CARDILLO	471
Produzione, commercio e consumo - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Rapporti con la violazione amministrativa prevista in materia di produzione di pasta alimentare di grano duro - Concorso formale - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 marzo 2000, n. 3078</i> (M)	208	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Produzione vini - Vini di qualità - Imbottigliamento in zona delimitata - Obbligo - Esclusione - Fattispecie. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5388</i> , con nota di M. CARDILLO	471
Produzione, commercio e consumo - Vendita prodotti agricoli - Carni macellate - Atto di assenso amministrativo - Costituisce attività vincolata. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 23 marzo 2000, n. 317</i> , con nota di M. CARDILLO	277	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Produzione vini - Tutela delle denominazioni di origine - Denominazione geografica di provenienza - Prevalenza sul nome del vitigno. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 10 maggio 2000, n. 3889</i> , con nota di M. CARDILLO	471
Produzione, commercio e consumo - Vendita prodotti agricoli - Carni macellate - Atto di assenso amministrativo - Sede del produttore - Vincolo territoriale - Osservanza - Esclusione. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 23 marzo 2000, n. 317</i> , con nota di M. CARDILLO	277	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Produzione vini - Tutela delle denominazioni di origine - Abbinamento della denominazione di origine controllata con il nome del vitigno - Fattispecie - Vino d.o.c. «Molise» con abbinamento al vitigno «Montepulciano» - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 10 maggio 2000, n. 3889</i> , con nota di M. CARDILLO	471
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - In genere - Coloranti non autorizzati - Rientrano nella nozione di additivi chimici - Applicabilità dell'art. 5, lett. g) legge n. 283 del 1962. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 febbraio 2000, n. 1331</i> (M)	280	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Produzione vini - Vini di qualità - Vino Frascati - Imbottigliamento in zona delimitata - Imposizione obbligo - Specifica motivazione - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2000, n. 5388</i> , con nota di M. CARDILLO	471
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Reato previsto all'art. 5, lett. d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti insudiciati o infestati da parassiti o alterati - Desunzione di tale stato dalle condizioni di conservazione dell'alimento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 settembre 2000, n. 9449</i> (M)	344		
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Olio d'oliva - Etichetta - Marchi - Pubblicità ingannevole - Determinazione dell'Autorità della concorrenza e del mercato. <i>Cons. Stato, Sez. VI 6 marzo 2001, n. 1254</i> , con nota di F. ALBISINNI	396		
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Salumi e insaccati - Salsicce fresche indicate come contenenti carne bovino-suina ma prive, in realtà, di			

PROFESSIONI

Professioni - Agrotecnici - Disciplina dell'attività professionale per gli iscritti al relativo albo - Mancata previsione dello svolgimento di compiti inerenti all'attività catastale di frazionamento dei terreni - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 4 e 35, primo comma, Cost. - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 26 ottobre 2000, n. 441</i> , con nota di C. GATTA	98
---	----

Professioni - Geometri - Persona non iscritta all'albo - Compimento di attività meramente istruttoria in pratiche di condono edilizio - Configurabilità del reato - Esclusione. *Cass. Sez. VI Pen. 7 dicembre 2000, n. 1289 (c.c.) (M)* 280

Professioni - Geometri - Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione - Competenza - Esclusione. *Cass. Sez. II Civ. 29 novembre 2000, n. 15327 (M)* 730

PROPRIETÀ

Proprietà - Distanze legali - Mancato rispetto - Alberi - Estirpazione - Normativa in tema di tutela del paesaggio e dell'ambiente - Irrilevanza. *Cass. Sez. II Civ. 22 dicembre 1999, n. 14455, con nota redazionale* 48

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - Di alto fusto - Tre metri dal confine - Esenzione dall'obbligo - Condizioni - Muro divisorio. *Cass. Sez. II Civ. 29 settembre 2000, n. 12956 (M)* 139

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - Art. 892 del c.c. - Contenuto - Arbusti, siepi - Nozione. *Cass. Sez. II Civ. 15 settembre 2000, n. 12187 (M)* 207

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Inondazione - Effetti - Mutamento definitivo della situazione dei luoghi - Esclusione - Temporanea compressione del diritto dominicale - Controversie sulla proprietà del terreno riemerso - Competenza del giudice ordinario - Differenze con l'avulsione. *Cass. Sez. II Civ. 21 novembre 2000, n. 15006, con nota di B. CAPALDINI* 697

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Distanze nelle costruzioni - Prescrizioni del regolamento edilizio del Comune di Pistoia - Imposizione di distanze minime dal confine del lotto di pertinenza e dal confine di zona - Costruzione eseguita in zona agricola in violazione delle distanze - Destinazione ad abitazione civile - Condono edilizio - Incidenza sui rapporti fra il privato costruttore e i vicini - Esclusione - Legittimità dell'opera eseguita sul confine con la residua superficie agricola - Esclusione. *Cass. Sez. II Civ. 7 luglio 2000, n. 9101 (M)* 730

PROPRIETÀ CONTADINA

(v. *Agricoltura e foreste, Imposte e tasse*)

PROVA CIVILE

Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti pacifici - Nozione - Configurabilità - Condizioni - Mancata contestazione del fatto dedotto dalla controparte - Sufficienza - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 12 agosto 2000, n. 10789, con nota redazionale* 244

QUOTE LATTE

(v. *Agricoltura e foreste*)

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 12/2001

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'economia pubblica - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali - Natura di reato plurioffensivo - Momento di consumazione - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 27 novembre 2000, n. 12140, con nota redazionale* 718

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose - Commercio di sostanze alimentari nocive - Differenze - Fattispecie. *Cass. Sez. I Pen. 19 dicembre 2000, n. 5536 (c.c.) (M)* 485

RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità civile - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Risarcibilità da parte della P.A. - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 14 febbraio 2000, n. 1638, con nota redazionale* 183

RIFIUTI

(v. *Sanità pubblica*)

RIFORMA AGRARIA

(v. *Agricoltura e foreste*)

SANITÀ PUBBLICA

Sanità pubblica - Rifiuti - Produttore di rifiuti - Nozione - Riferimento ad un criterio non solo materiale, ma anche giuridico, di attività da cui derivi la produzione di rifiuti - Necessità - Conseguenze - Fattispecie concernente il titolare di una concessione edilizia per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di precedenti fabbricati, con creazione, quindi, di materiali di risulta. *Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2000, n. 4957 (M)* 69

Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Ordinanze sindacali contingibili e urgenti - Legittimità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 18 gennaio 1999, n. 628 (M)* 69

Sanità pubblica - Disciplina dei rifiuti - Formulare di identificazione - Raccolte di rifiuti per quantitativi inferiori a kg. 100 - Obbligo di tenuta - Sussistenza - Pluralità di percorsi di istradamento non riportabili in unico formulario - Pluralità di formulari - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 29 maggio 2000, n. 1040 (c.c.) (M)* 140

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Autorizzazione provinciale - Trasporto fuori dell'area di autorizzazione - Reato - Integrazione. *Cass. Sez. III Pen. 10 aprile 2000, n. 4398, con nota di F. DE SANTIS* 266

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Abrogazione delle norme preesistenti - Nesso di continuità. *Cass. Sez. III Pen. 10 aprile 2000, n. 4398, con nota di F. DE SANTIS* 266

- Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Trasporto - Disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità - Autorizzazione - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 10 aprile 2000, n. 4398*, con nota di F. DE SANTIS 266
- Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Autorizzazione - Trasformazione da società di persone a società di capitali - Nuova autorizzazione - Necessità - Ragione. *Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 1999, n. 14251*, con nota di S. NICOLUCCI 268
- Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti di frantumazione di materiale di cava - Assoggettabilità alla disciplina di cui al d.p.r. 203 del 1988 - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534*, con nota di M. FABRIZIO 326
- Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente - Natura - Reato formale di pericolo. *Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534*, con nota di M. FABRIZIO 326
- Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente - Natura - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534*, con nota di M. FABRIZIO 326
- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Omissione dell'obbligo di bonifica - Reato di cui all'art. 51 bis del d.lgs. 22 del 1997 - Natura. *Cass. Sez. III Pen. 7 giugno 2000, n. 1783 (c.c.) (M)* 344
- Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Rifiuti pericolosi - Regione Piemonte - Art. 18, comma 1°, l. reg. n. 59 del 1995 - Divieto di smaltimento per provenienza extra regionale - Incostituzionalità. *Corte costituzionale 14 luglio 2000, n. 281*, con nota di S. NICOLUCCI 376
- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Conferimento a terzi autorizzati - Corresponsabilità del detentore e/o produttore - Obblighi ex art. 10 d.lgs. 22 del 1997 - Fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 22 - Applicabilità come indicazioni tendenziali. *Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1767*, con nota di F. DE SANTIS 391
- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Conferiti a soggetti autorizzati - Corresponsabilità del detentore e/o produttore - Rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del d.lgs. 22 del 1997 - Sufficienza - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1767*, con nota di F. DE SANTIS 391
- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Rifiuti pericolosi - Applicabilità della disciplina sulla tutela delle acque - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 3 agosto 1999, n. 2358 (c.c.) (M)* 416
- Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Caratteristiche - Genesi - Valutazione dello Stato membro per sostanze inquinanti ex elenco comunitario - Elementi di base - Natura - Necessità. *Corte di giustizia CE, Sez. VI 22 giugno 2000, in causa C-318/98*, con nota di S. NICOLUCCI 683
- Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Nozione - Art. 1, n. 4 direttiva 91/689/CEE - Elenco rifiuti pericolosi (dec. 94/904/CEE) - Altri rifiuti pericolosi - Valutazione dello Stato membro. *Corte di giustizia CE, Sez. VI 22 giugno 2000, in causa C-318/98*, con nota di S. NICOLUCCI 683
- (v. anche *Inquinamento*)
- SERRE**
- (v. *Edilizia e urbanistica*)
- SERVITÙ**
- Servitù - Servitù di elettrodotto - Incendio colposo per arco voltaico - Obbligo contrattuale del proprietario del fondo servente di provvedere al taglio dei rami degli alberi - Irrilevanza - Responsabilità esclusiva dell'utente della servitù - Sussistenza. *Cass. Sez. IV Pen. 2 giugno 2000, n. 6571 (M)* 344
- Servitù - Prediali - Servitù coattive - Scarico coattivo - Di acque impure - Di acque luride - Ammissibilità. *Cass. Sez. II Civ. 14 luglio 2000, n. 9357*, con nota di C. GRECA 711
- SINDACO**
- Sindaco - Ordinanze - Contingibili e urgenti - Presupposti - Pluralità di ipotesi. *T.A.R. Toscana, Sez. I 23 febbraio 2000, n. 323*, con nota di D. CASTROVINCI 403
- TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI**
- Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - Con violenza sulle cose - Dolo - Buona fede del soggetto attivo del reato - Idoneità ad escludere l'elemento soggettivo del delitto - Esclusione. *Cass. Sez. VI Pen. 2 aprile 2001, n. 13115 (M)* 732
- USI CIVICI**
- Usi civici - Commissari regionali - Competenza - Avvenuta esecuzione della sentenza irrevocabile di accertamento della qualità demaniale civica dei suoli - Domanda del Comune di rilascio dei terreni nei confronti di soggetto immesso in possesso con provvedimento del Commissario - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario. *Cass. Sez. Un. Civ. 19 luglio 2000, n. 503*, con nota di C. GRECA 30
- Usi civici - Accertamento della demanialità dei suoli - Giudicato formatosi prima della legge n. 1766 del 1927 - *Ius superveniens* - Controversie successive - Questione di giurisdizione - Preclusione - Insussistenza. *Cass. Sez. Un. Civ. 15 ottobre 1999, n. 720*, con nota di A. ORLANDO 52
- Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Controversie sull'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, la qualità demaniale del suolo o il recupero dei terreni - Giurisdizione del Commissario regionale. *Cass. Sez. Un. Civ. 15 ottobre 1999, n. 720*, con nota di A. ORLANDO 52
- Usi civici - Usi legittimamente liquidati su di un terreno acquistato *iure privatorum* dal Comune - Reviviscenza

degli usi civici - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 14 luglio 2000, n. 9358</i> , con nota di C. GRECA	181	Usi civici - Legittimazione - Requisiti - Coltivatore diretto del comune o frazione - Non occorre. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 1999, n. 524</i> , con nota di M. MAZZI	724
Usi civici - Commissari regionali - Poteri - Possibilità, per il giudice competente a decidere la controversia, di disapplicare una sentenza della Corte costituzionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma secondo, della legge 1766/1927, nella parte non prevedente la persistenza del potere del Commissario per gli usi civici di promuovere di ufficio i giudizi di sua competenza, pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal comma primo dello stesso art. 29 (sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 1995) - Disapplicazione di detta decisione, invasiva del potere legislativo, da parte del pre-detto Commissario, con conseguente declinazione della giurisdizione - Illegittimità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 23 febbraio 2001, n. 68</i> , con nota di L. AMENDOLA	448	Usi civici - Pubblico Ministero - Titolarità di autonomo diritto di impugnazione - Esclusione - Conseguenze in tema di integrazione del contraddittorio in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Sezione speciale usi civici della Corte d'appello. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 23 novembre 2000, n. 1197(M)</i>	731
Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Pendenza del procedimento di legittimazione <i>ex art. 9</i> della legge n. 1766 del 1927 - Insorgenza di controversia fra coloro che l'hanno promosso e altro soggetto che lamenti l'esclusione dal godimento del diritto di uso civico - Giurisdizione del Commissario liquidatore - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 maggio 1999, n. 298</i> , con nota di A. ORLANDO	464	Usi civici - Destinazione delle terre gravate e piani di massima - Mutamento di destinazione delle terre assoggettate - Necessaria limitazione all'ambito agricolo, boschivo o pascolativo - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 30 gennaio 2001, n. 1307</i> , con nota di G. DEL PAPA	754
Usi civici - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Decreto per la comparizione delle parti - Provvedimento provvisorio di riconoscimento del comproprietà - Carattere decisorio - Insussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'ammissibilità del ricorso anche <i>ex art. 111 Cost.</i> <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 maggio 1999, n. 298</i> , con nota di A. ORLANDO	464	USUCAPIONE	
Usi civici - Legittimazione - Determinazione del canone - Criterio. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 1999, n. 524</i> , con nota di M. MAZZI	724	(v. <i>Agricoltura e foreste, Possesso</i>)	
Usi civici - Legittimazione - Provvedimento del Commissario - Motivazione specifica - Non occorre. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 1999, n. 524</i> , con nota di M. MAZZI	724	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)	
Usi civici - Legittimazione - Requisiti - Occupazione completata dopo la legge n. 1766 del 1927 - Art. 9 - Criterio di applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 1999, n. 524</i> , con nota di M. MAZZI	724	(v. <i>Ambiente</i>)	

		RASSEGNA di giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale: sintesi e commenti di L. COSTATO	135, 411
		RASSEGNA di giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale: sintesi e commenti di M. BORRACCETTI	762
		MASSIMARIO	
		Giurisprudenza civile	69, 139, 207, 279, 343, 414, 484, 730..... 765
		Giurisprudenza penale	70, 140, 208, 280, 344, 416, 485, 732
		Giurisprudenza amministrativa	141, 209, 281, 345, 417, 486, 733

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
1999			DICEMBRE		
<i>GENNAIO</i>			1	Trib. Catania, Sez. spec. agr. n. 1668.....	721
18	Cass. Sez. III Pen. n. 628 (M)	69	3	Cass. Sez. III Pen. n. 13867	719
<i>FEBBRAIO</i>			4	Cass. Sez. II Civ. n. 13558	262
10	Cass. Sez. III Pen. n. 1666	186	11	Cass. Sez. I Civ. n. 13874	324
<i>MARZO</i>			13	Cass. Sez. I Civ. n. 13945	103
24	Cass. Sez. Lav. n. 2796	54	16	Cass. Sez. Lav. (ord.)	49
<i>APRILE</i>			16	Cass. Sez. III Pen. n. 14245	468
27	Cons. Stato, Sez. VI n. 524	724	16	Cass. Sez. III Pen. n. 14251	268
27	Cons. Stato, Sez. VI n. 542	199	17	Cass. Sez. III Civ. n. 14240	184
<i>MAGGIO</i>			21	Cass. Sez. III Civ. n. 14391	322
27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 298	464	22	Cass. Sez. II Civ. n. 14455	48
<i>LUGLIO</i>			22	Cass. Sez. III Pen. n. 14401 (M)	416
10	Giudice di pace Asti n. 704	61	30	Trib. Potenza, Sez. spec. agr. n. 1121	332
20	Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. n. 867	271	2000		
29	Cass. Sez. III Pen. n. 9668	269	<i>GENNAIO</i>		
<i>AGOSTO</i>			4	Cons. Stato, Sez. VI n. 42	475
3	Cass. Sez. III n. 2358 (c.c.) (M)	416	5	Cass. Sez. III Pen. n. 3628 (c.c.)	121
4	Cass. Sez. III Pen. n. 9905	269	12	Corte costituzionale n. 4	174
26	Cass. Sez. III Pen. n. 2075 (c.c.)	56	17	Cass. Sez. III Pen. n. 425	118
<i>SETTEMBRE</i>			18	Cass. Sez. III Civ. n. 716 (M)	279
19	Cass. Sez. VI Pen. n. 8520 (M)	344	19	Cass. Sez. III Civ. n. 534.....	43
25	Cass. Sez. I Civ. n. 10603	115	19	T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano n. 11	133
<i>OTTOBRE</i>			23	Cass. Sez. III Pen. n. 2099	325
1	Cass. Sez. VI Pen. n. 11301 (M)	208	26	Cass. Sez. II Civ. n. 859 (M)	207
6	Cass. Sez. III Civ. n. 11136 (M)	207	27	Corte costituzionale n. 20	175
11	Cass. Sez. III Pen. n. 10567 (M)	188	<i>FEBBRAIO</i>		
11	Cass. Sez. III Pen. n. 11542	189	1	Cons. Stato, Sez. V n. 1299	276
15	Cass. Sez. Un. Civ. n. 720	52	4	Cass. Sez. III Pen. n. 1331 (M)	280
16	Cass. Sez. II Civ. n. 11689 (M)	68	7	Cass. Sez. III Civ. n. 1336	108
26	Cass. Sez. III Pen. n. 12174	57	9	Cass. Sez. III Civ. n. 1443	109
29	Cass. Sez. III Civ. n. 12195	114	11	Cass. Sez. I Civ. n. 1513	40
<i>NOVEMBRE</i>			11	Cass. Sez. I Civ. n. 1513	260
3	Cass. Sez. III Pen. n. 12478 (M)	208	14	Cass. Sez. III Civ. n. 1638	183
3	Cass. Sez. III Pen. n. 12487	467	16	Cass. Sez. III Pen. n. 1767	391
5	Trib. Catania, Sez. spec. agr. n. 4050	274	16	Cass. Sez. III Pen. n. 1773 (M)	69
5	Cass. Sez. III Pen. n. 12576	330	18	Cass. Sez. Lav. n. 1884	38
16	Cass. Sez. III Civ. n. 12705	263	19	Cass. Sez. Lav. n. 1940 (M)	68
23	Trib. Terni	129	23	Cass. Sez. III Pen. n. 2099	325
26	Cass. Sez. III Pen. n. 13534	326	23	Cass. Sez. III Pen. n. 2108	119
			23	Cass. Sez. III Civ. n. 2046	252
			23	T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 323	403
			<i>MARZO</i>		
			1	Cons. Stato, Sez. V n. 1299	276
			2	Cass. Sez. III Civ. n. 2327	37
			6	T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II n. 909 (M)	141
			14	Cass. Sez. III Pen. n. 3078 (M)	208
			14	Cass. Sez. III Pen. n. 3107 (M)	140
			16	Cass. Sez. I Civ. n. 3031	246
			16	Cass. Sez. V Pen. n. 3348 (M)	280
			17	Cass. Sez. III Pen. n. 3433 (M)	140
			17	Cass. Sez. I Civ. n. 3107	319
			21	Corte di giustizia C.E. in causa C-6/99	370
			23	T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 317	277
			30	Cass. Sez. III Civ. n. 3882	108
			30	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 2551 (M)	141
			31	Cass. Sez. III Pen. n. 4068.....	118

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina
<i>APRILE</i>		
3	Cass. Sez. Trib. n. 3987	461
7	Cass. Sez. III Pen. n. 4343 (M)	208
7	T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara n. 242	340
10	Cass. Sez. III Pen. n. 4398	266
13	Corte di giustizia CE, Sez. VI in causa C-292/97	168
14	Cass. Sez. III Civ. n. 4858	249
14	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 3107 (M)	281
15	Cass. Sez. III Civ. n. 4916	714
18	Trib. Rieti, Sez. spec. agr. n. 62	339
19	Cass. III Civ. n. 5113	36
21	Cass. Sez. III Pen. n. 4068 (c.c.) (M)	140
21	Cass. Sez. III Pen. n. 4957 (M)	69
<i>MAGGIO</i>		
2	Cons. giust. amm. Reg. Sic. n. 201 (M)	281
4	Cass. Sez. III Pen. n. 5207 (M)	69
4	Cass. Sez. III Pen. n. 1383 (M)	280
9	Corte d'app. Bologna n. 572	123
10	Cass. Sez. I Civ. n. 5940	103
10	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 3889	471
16	Corte di giustizia CE in causa C-388/95	20
18	Trib. Teramo, Sez. spec. agr.	126
23	Trib. Brescia n. 1294	193
25	Cass. Sez. III Civ. n. 6871	34
29	Cass. Sez. III Pen. n. 1040 (c.c.) (M)	140
<i>GIUGNO</i>		
1	Cass. Sez. III Civ. n. 7271	102
2	Cons. Stato, Sez. VI n. 3184 (M)	281
2	Cass. Sez. IV Pen. n. 6571 (M)	344
7	Cass. Sez. III Pen. n. 1783 (c.c.) (M)	344
15	T.A.R. Lombardia-Brescia n. 527 (M)	209
16	Trib. Brescia n. 2502	193
16	Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. n. 725	394
22	Cass. Sez. III Civ. n. 8489	101
22	Cass. Sez. Lav. n. 8508	318
22	Corte di giustizia CE, in causa C-318/98	683
23	Trib. Brescia n. 1822	193
24	Cass. Sez. Lav. n. 8641	710
24	Cass. Sez. Lav. n. 8644 (M)	139
28	Cass. Sez. III Civ. n. 8789	100
<i>LUGLIO</i>		
4	Cass. Sez. III Pen. n. 7756 (M)	416
4	Cass. Sez. II Civ. n. 8932	388
5	Cass. Sez. I Civ. n. 8982	33
5	T.A.R. Sicilia, Sez. Catania (Sez. III) n. 1389 (M)	417
7	Cass. Sez. Trib. n. 9153	31
7	T.A.R. Marche n. 1143 (M)	345
7	Cass. Sez. II Civ. n. 9101 (M)	730
10	Cass. Sez. III Pen. n. 8349 (M)	416
10	Cons. Stato, Sez. I n. 666/2000 (quesito) (M)	486
11	Trib. Brescia n. 2618	193
11	Cass. Sez. I Civ. n. 10672	246
11	T.A.R. Toscana, Sez. I n. 1605 (M)	345
12	Cass. Sez. III Civ. n. 10789	244
12	Cons. Stato, Sez. II n. 886 (M)	733
13	Cass. Sez. Lav. n. 9300 (M)	68
13	Trib. Brescia n. 2889	193
14	Cass. Sez. II Civ. n. 9357	711
14	Cass. Sez. II Civ. n. 9358	181
14	Corte costituzionale, n. 281	376
14	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 5889 (M)	486
18	Cass. Sez. III Civ. n. 9441 (M)	139
18	Cass. Sez. III Civ. n. 9442 (M)	139
19	Cass. Sez. Un. Civ. n. 503	30
19	Corte d'app. Potenza, Sez. spec. agr. n. 147	332

Data	Autorità	pagina
20	Cass. Sez. I Civ. n. 9533	708
21	Cass. Sez. III Civ. n. 9593	457
26	Cass. Sez. III Civ. n. 9783 (M)	68
27	Cass. Sez. Lav. n. 9837	314
<i>AGOSTO</i>		
2	Cass. Sez. Lav. n. 10163	180
5	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, n. 657	406
7	Cass. Sez. I Pen. n. 4491 (M)	344
11	Cass. Sez. I Civ. n. 10762	246
12	Cass. Sez. III Civ. n. 10789	244
21	Cons. Stato, Sez. VI n. 4518 (M)	345
30	Cass. Sez. II Pen. n. 9378 (M)	416
30	Cass. Sez. II Civ. n. 11452 (M)	279
<i>SETTEMBRE</i>		
1	Cons. Stato, Sez. VI n. 4649 (M)	345
6	Cass. Sez. III Pen. n. 9449 (M)	344
14	Corte di giustizia CE, in causa C-369/98	137
15	Cass. Sez. II Civ. n. 12187 (M)	207
15	Trib. Parma - Sez. Fidenza	481
19	Corte di giustizia CE, in causa C-287/98	138
19	Corte di giustizia CE, in causa C-287/98	307
26	Corte di giustizia CE, in causa C-443/98	135
26	Corte di giustizia C.E., in causa C-443/98	441
26	Corte di giustizia CE, in causa C-22/99	136
29	Cass. Sez. II Civ. n. 12956 (M)	139
29	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1050	453
<i>OTTOBRE</i>		
7	T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II n. 3407 (M)	486
9	Cons. Stato, Sez. V n. 5369 (M)	281
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 5386 (M)	141
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 5388	471
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 5395 (M)	209
11	Cass. Sez. III Pen. n. 10567 (M)	208
11	Cass. Sez. III Pen. n. 10583 (M)	485
11	Cass. Sez. III Pen. n. 10609 (M)	280
13	Cass. Sez. I Civ. n. 13649 (M)	139
17	Trib. Roma	478
19	Corte di giustizia CE, in causa C-155/99	137
19	Cass. Sez. Lav. n. 13861	386
24	Cass. Sez. Lav. n. 13981	450
26	Corte costituzionale n. 441	98
26	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1133	700
30	Cons. Stato, Sez. VI n. 5798	471
<i>NOVEMBRE</i>		
3	Cass. Sez. Lav. n. 14393	384
13	Corte conti, Sez. contr. Stato n. 103	760
16	Cons. Stato, Sez. VI n. 6132 (M)	209
16	Cass. Sez. I Civ. n. 14856 (M)	343
20	T.A.R.G.A. Trentino-Alto Adige - Bolzano n. 330 (M)	486
21	Cass. Sez. III Civ. n. 15026 (M)	415
21	Cass. Sez. II Civ. n. 15006	697
22	Cass. Sez. III Civ. n. 15076 (M)	731
23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1197 (M)	731
27	Cass. Sez. III Pen. n. 12140	718
29	Cass. Sez. II Civ. n. 15327 (M)	730
<i>DICEMBRE</i>		
4	Cass. Sez. III Civ. n. 15428 (M)	731
4	Cass. Sez. III Civ. n. 15438 (M)	343
5	T.A.R. Basilicata n. 349 (M)	209
5	Corte giustizia C.E. in causa C-477/98	411
7	Corte di giustizia CE, in causa C-38/99	138
7	Corte di giustizia CE, in causa C-374/98	138

Data	Autorità	pagina
7	Corte di giustizia CE, in causa C-66/99	138
7	Corte giustizia C.E. in causa C-395/99	411
7	Cass. Sez. III Civ. n. 15539 (M)	731
7	Cass. Sez. VI Pen. n. 1289 (c.c.) (M)	280
12	Cass. Sez. III Civ. n. 15677 (M)	730
14	Corte di giustizia CE, in causa C-99/99	136
14	Corte di giustizia CE, Sez. V, in causa C-99/99	242
17	Cass. Sez. III Civ. n. 15539 (M)	731
17	Cass. Sez. VI Pen. n. 1289 (c.c.) (M)	280
19	Cass. Sez. I Pen. n. 5536 (c.c.) (M)	485
22	T.A.R. Campania, Sez. III n. 486 (M)	733
23	Cass. Sez. V Civ. n. 16168	382

2001*GENNAIO*

5	Cass. Sez. III Civ. n. 124 (M)	207
9	Cass. Sez. Lav. n. 736	758
11	Corte di giustizia CE - Sez. VI, in causa C-403/98	95
11	Cass. Sez. II Civ. n. 345 (M)	207
11	Corte giustizia C.E. in causa C-403/98	412
15	Cass. Sez. III Civ. n. 492	693
17	Cass. Sez. III Civ. n. 577	691
17	Cass. Sez. III Civ. n. 590	449
18	Cass. Sez. III Civ. n. 716 (M)	279
29	Cass. Sez. V Civ. n. 1226	690
30	Corte giustizia C.E. in causa C-36/98	413
30	Cass. Sez. II Civ. n. 1307	754
31	Corte giustizia C.E. in causa T-76/94	412
31	Corte giustizia C.E. in causa T-143/97	412
31	Corte giustizia C.E. in causa T-533/93	412
31	Corte giustizia C.E. in causa T-73/94	412

FEBBRAIO

1	Corte giustizia C.E. in causa T-1/99	412
1	Cass. Sez. III Pen. n. 3952 (M)	732
1	Cass. Sez. III Pen. n. 4001 (M)	732
9	Cass. Sez. V Civ. n. 1812 (M)	343
12	Cass. Sez. II Civ. n. 1972	752
13	Cass. Sez. III Pen. n. 5938 (M)	732
16	Cass. Sez. I Civ. n. 2270 (M)	343
16	Cass. Sez. III Civ. n. 2332	312
20	Cass. Sez. III Civ. n. 2471	378
20	Cass. Sez. II Pen. n. 6940	470
21	Trib. Novara	476
23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 68	448
28	Cass. Sez. III Pen. n. 8337 (M)	485
28	Cass. Sez. III Pen. n. 8359 (M)	485

Data	Autorità	pagina
<i>MARZO</i>		
6	Cons. Stato, Sez. VI, n. 1254	396
7	Cass. Sez. III Civ. n. 3340 (M)	414
8	Corte di giustizia CE, in causa C-266/00	762
8	Corte di giustizia CE, in causa C-266/99	762
9	Cass. Sez. Lav. n. 3520	750
12	Cass. Sez. III Pen. n. 9924 (M)	732
14	Cass. Sez. I Civ. n. 3662 (M)	415
15	Corte di giustizia CE, in causa C-197/00	762
23	Cass. Sez. I Civ. n. 4201 (M)	415
26	Cass. Sez. III Civ. n. 4346 (M)	414
26	Cass. Sez. III Civ. n. 4349 (M)	414
28	Cass. Sez. III Civ. n. 4499 (M)	414
29	Cass. Sez. II Civ. n. 4632 (M)	415

APRILE

2	Cass. Sez. VI Pen. n. 13115 (M)	732
4	Cass. Sez. III Civ. n. 4969 (M)	484
5	Cass. Sez. III Civ. n. 5074 (M)	484
6	Cass. Sez. III Civ. n. 5154 (M)	484
12	Cons. Stato, Sez. IV n. 2224 (M)	733
23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 172 (M)	766

MAGGIO

8	Cass. Sez. III Civ. n. 6379 (M)	765
8	Cass. Sez. III Civ. n. 6384 (M)	765
8	Cass. Sez. III Civ. n. 6391 (M)	765
10	Corte di giustizia CE, in causa C-152/99	762
17	Corte di giustizia CE, in causa C-159/99	763
31	Corte di giustizia CE, in causa C-41/99	764

GIUGNO

14	Corte di giustizia CE, in causa C-473/99	764
14	Corte di giustizia CE, in causa C-368/00	762
14	Corte di giustizia CE, in causa C-230/00	762
22	Cass. Sez. III Civ. n. 8594	749

LUGLIO

4	Cass. Sez. Lav. n. 9040	687
5	Cass. Sez. III Civ. n. 9083 (M)	765

AGOSTO

3	Cass. Sez. V Civ. n. 10660	748
---	----------------------------	-----

SETTEMBRE

25	Cass. Sez. V Civ. n. 12027 (M)	765
----	--------------------------------	-----

OTTOBRE

16	Cass. Sez. III Civ. n. 12608 (M)	766
18	Cass. Sez. III Civ. n. 12756 (M)	766
29	Cass. Sez. III Civ. n. 13399 (M)	766

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

Costituzione

Art. 3	49, 98, 319, 484, 731
Art. 4	98
Art. 11	319
Art. 35	484
Art. 35, comma 1	98
Art. 38	49
Art. 42	319, 731
Art. 111	464
Art. 117	175, 376
Art. 136	448
Art. 137	448

Codice civile

Art. 230 <i>bis</i>	68, 184, 207, 386
Art. 862	68
Art. 873	730
Art. 892	48, 207
Art. 896	207
Art. 897	378
Art. 902	731
Art. 913	415
Art. 946	697
Art. 971	731
Art. 972	731
Art. 1024	68
Art. 1043	711
Art. 1140	262, 279, 388
Art. 1141	262
Art. 1158	279
Art. 1168	101, 388
Art. 1172	207
Art. 1224	103
Art. 1230	730
Art. 1326	731
Art. 1339	126
Art. 1351	279, 691
Art. 1419	126
Art. 1441	721
Art. 1457	68
Art. 1477	312
Art. 1618	194
Art. 1639	414
Art. 1647	312, 414
Art. 1965	730
Art. 2043	61, 183, 199
Art. 2052	61, 183
Art. 2070	68
Art. 2082	687
Art. 2083	687
Art. 2094	38
Art. 2113	721
Art. 2135	314, 687
Art. 2152	332
Art. 2164	758
Art. 2421, nn 1 e 3	481
Art. 2422	481
Art. 2697	244
Art. 2727	38
Art. 2729	38
Art. 2751 <i>bis</i> , n. 4	246
Art. 2909	52
Art. 2932	244
Art. 2935	332

Codice procedura civile

Art. 7	207
Art. 8	766
Art. 9	758, 765
Art. 70	752
Art. 71	731
Art. 72	731
Art. 101	207
Art. 102	100, 765
Art. 105	484
Art. 112	244, 710
Art. 116, comma 2	340
Art. 136	731
Art. 137	731
Art. 158	752
Art. 185	766
Art. 278	126
Art. 360	388, 710
Art. 360, comma 3	731
Art. 409	484, 766
Art. 416	710
Art. 437	710
Art. 689	207
Art. 700	481

Codice penale

Art. 42	344
Art. 348	280
Art. 392	732
Art. 423	344
Art. 440	485
Art. 500	718
Art. 516	208
Art. 640 <i>bis</i>	470
Art. 650	280
Art. 727	269

Nuovo c.p.p.

Art. 57	344
Art. 178	69
Art. 179	69
Art. 180	69

Preleggi

Art. 11	731
---------	-----

Leggi statali

<i>R.D. 25 luglio 1904, n. 523</i>	
Art. 2	403
Art. 12	403
Art. 93	378
<i>R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267</i>	
Art. 7	34
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>	30, 52, 181
Art. 9	464, 724
Art. 10	464

Art. 12	754	L. 30 dicembre 1960, n. 1676	
Art. 29	52, 448, 464	Art. 11	760
Art. 30	464	L. 9 gennaio 1962, n. 9	384
Art. 31	464	L. 18 febbraio 1962, n. 230	38
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332		L. 18 aprile 1962, n. 167.....	260
Art. 29	464	L. 30 aprile 1962, n. 283	
Art. 41	754	Art. 2	467
Art. 76	464	Art. 5	416
R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298		Art. 5, lett. b)	208
Art. 55	416	Art. 5, lett. d).....	344
R.D. 11 febbraio 1929, n. 274		Art. 5, lett. g)	280
Art. 16	730	L. 12 agosto 1962, n. 1338	
L. 10 luglio 1930, n. 1078.....	181	Art. 13	384
Art. 3	731	L. 29 novembre 1962, n. 1655	
Art. 4	731	Art. 3	180
Art. 7	731	L. 9 gennaio 1963, n. 9	
R.D. 10 dicembre 1933, n. 1775		Art. 2	318
Art. 121	344	Art. 9	450
Art. 140	697	Art. 10	318
L. 1° giugno 1939, n. 1089		L. 9 febbraio 1963, n. 59	277
Art. 21	345	L. 2 marzo 1963, n. 320	
L. 29 giugno 1939, n. 976	731	Art. 1	758
L. 29 giugno 1939, n. 1497	281	Art. 2	758
Art. 2, ultimo comma	281	Art. 3	758
Art. 7	209, 732	L. 14 giugno 1964, n. 477	277
Art. 11	209	L. 15 settembre 1964, n. 756	252
Art. 15	281	L. 29 settembre 1964, n. 847	
L. 3 giugno 1940, n. 1078	36	Art. 12	260
Art. 5	415	Art. 17	260
Art. 7	752	L. 26 maggio 1965, n. 590	
R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949	700	Art. 8	37, 43, 102, 109, 184, 207, 244, 249, 279, 378, 414, 449, 691, 693, 731, 749, 765, 766
R.D. 30 gennaio 1940, n. 12		Art. 28	123, 690
Art. 1	758	Art. 35	343
L. 18 maggio 1942, n. 566		D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124	
Art. 22	246	Art. 2	314
L. 17 agosto 1942, n. 1150.....	260	Art. 205	314, 687
L. 27 luglio 1945, n. 475		Art. 206	314, 687
Art. 4	33	Art. 207	314, 476, 687
D.Igs. 9 aprile 1946, 212		D.M. (agricoltura) 3 dicembre 1965	471
Art. 4	700	L. 22 luglio 1966, n. 607	
L. 24 febbraio 1948, n. 114.....	733	Art. 1	731
D.Igs. 12 marzo 1948, 804		Art. 4	731
Art. 13	344	Art. 5	731
L. 15 agosto 1949, n. 533		Art. 8	731
Art. 1	38	D.L. 17 marzo 1967, n. 8	
L. 25 luglio 1952, n. 991		Art. 3	733
Art. 8	450	L. 13 maggio 1967, n. 267	733
L. 6 agosto 1954, n. 604		L. 29 maggio 1967, n. 379.....	36
Art. 4	343	Art. 4	415
Art. 7	690	Art. 7	415
L. 22 novembre 1954, n. 1136		L. 4 luglio 1967, n. 580	
Art. 1	318	Art. 44	208
L. 26 ottobre 1957, n. 1047		L. 19 novembre 1968, n. 1187	
Art. 1	318	Art. 2	766
Art. 2	318	D.M. (lavori pubblici) 2 agosto 1969	382

<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i>	54	<i>D.L. 5 dicembre 1980, n. 799</i>	
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i>		Art. 5, comma 1, lett. d)	748
Art. 11	54	<i>L. 22 dicembre 1980, n. 875</i>	748
<i>L. 8 gennaio 1971, n. 2</i>	43	<i>L. 24 novembre 1981, 689</i>	
<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>	252	Art. 1	193
Art. 14	312	Art. 17	33
Art. 23	721, 730	Art. 23	279
Art. 26	415, 484, 730	Art. 28	281
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>	414	Art. 40	732
Art. 7	37, 43, 102, 207, 244, 249, 279, 378, 449	<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	252
Art. 8	279, 691	Art. 2	114, 332, 484
Art. 17	343	Art. 4	263
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>	260	Art. 5	730
Art. 12	40	Art. 6	343, 457
Art. 16	415	Art. 16	414
Art. 17	40	Art. 17	312, 414
<i>L. 5 novembre 1971, n. 1086</i>		Art. 22	484
Art. 2	730	Art. 25	332, 730
<i>L. 6 dicembre 1971, n. 1034</i>		Art. 27	394, 731
Art. 5, comma 1	417	Art. 31	765
<i>L. 8 agosto 1972, n. 457</i>		Art. 34	730
Art. 8	28, 54	Art. 42	484, 730
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i>		Art. 45	108, 126, 730
Art. 1	461	Art. 46	108, 332, 339, 394, 414, 484, 714, 730
<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 634</i>		Art. 47	484, 730, 766
Art. 38	461	Art. 48	184, 207, 263
<i>L. 2 febbraio 1974, n. 64</i>		Art. 54	766
Art. 17	730	Art. 56	478
<i>D.L. 2 marzo 1974, n. 30</i>		Art. 58	126
Art. 13	710	<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i>	266, 391, 416
<i>L. 6 aprile 1974, n. 174</i>	710	Art. 12	69
<i>L. 10 aprile 1975, n. 110</i>		Art. 25, comma 3	69
Art. 2	56	<i>D.L. 7 febbraio 1985, n. 12</i>	
<i>L. 30 aprile 1976, n. 386</i>		Art. 2	382
Art. 11	475	<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>	
<i>L. 10 maggio 1976, n. 319</i>	69, 121, 208, 416, 468	Art. 20	485, 732
Art. 1	118	<i>L. 5 aprile 1985, n. 118</i>	
Art. 9	330	Art. 1	382
Art. 21	69, 118, 208, 330, 416, 485, 732	<i>D.L. 27 giugno 1985, n. 312</i>	
Art. 21, comma 1	186, 485	Art. 1 <i>sexies</i>	732
Art. 21, comma 3	119, 186, 416, 719	<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	48, 732
Art. 21, comma 4	186	Art. 1, comma 8, lett. s)	344
<i>L. 10 maggio 1976, n. 346</i>		Art. 1, <i>sexies</i>	280, 485
Art. 3	100	<i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i>	
<i>L. 28 gennaio 1977, n. 10</i>		Art. 43	40, 260
Art. 1	276	Art. 44	40, 260
<i>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i>		<i>L. 6 giugno 1986, n. 251</i>	
Art. 62, comma 9	417	Art. 11	98
Art. 66	30, 448	<i>L. 8 novembre 1986, n. 752</i>	209
<i>L. 9 dicembre 1977, n. 903</i>		<i>L. 20 novembre 1986</i>	
Art. 10	687	Art. 1	687
<i>D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627</i>		<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>	
Art. 3	207	Art. 81	31
Art. 4	207	<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>	
<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i>	693	Art. 2	279
<i>Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 12/2001</i>		<i>D.L. 20 novembre 1987, n. 474</i>	
		Art. 1, comma 1, lett. b)	748
		Art. 5	765
		Art. 8, comma 4	748
		<i>L. 21 gennaio 1988, n. 12</i>	748, 765

<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>	
Art. 1	326
Art. 25	326
<i>L. 10 febbraio 1989, n. 48</i>	
Art. 13	748
<i>D.M. (agricoltura) 15 novembre 1989</i>	471
<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>	
Art. 9	68, 322, 415, 484, 758, 766
<i>L. 19 marzo 1990, n. 55</i>	
Art. 15	bis 486
<i>L. 30 marzo 1990, n. 76</i>	
Art. 74	748
Art. 112	748
<i>L. 8 giugno 1990, n. 142</i>	
Art. 28	486
Art. 38	403
Art. 38, comma 2	69
Art. 39	486
<i>L. 2 agosto 1990, n. 233</i>	
Art. 11	68
<i>L. 7 agosto 1990 n. 241</i>	345
Art. 2	345
Art. 4	345
Art. 7	417
<i>L. 26 novembre 1990, n. 353</i>	
Art. 3	766
<i>L. 5 marzo 1991, n. 91</i>	
Art. 11	98
<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	
Art. 11, comma 5	345
Art. 22, comma 6	175
<i>L. 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Art. 11	31
<i>D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74</i>	396
<i>L. 7 febbraio 1992, n. 150</i>	
Art. 1	208
<i>L. 10 febbraio 1992, n. 164</i>	
Art. 10, comma 1	471
<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>	61, 174
Art. 13	56
Art. 14	174
Art. 18, comma 4	174
Art. 21, comma 1, lett. b)	175
Art. 26	453
Art. 30, comma 1, lett. d)	175
<i>L. 19 febbraio 1992, n. 142</i>	
Art. 57	280
<i>L. 19 febbraio 1992, n. 191</i>	36
<i>D.M. 9 aprile 1992, n. 281</i>	
Art. 8	733
<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>	
Art. 5 bis	343
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>	343
Art. 5 bis	103, 324, 415, 766
<i>L. 26 novembre 1992, n. 468</i>	271
<i>D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480</i>	396
<i>D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546</i>	765

<i>L. 13 febbraio 1993, n. 215</i>	
Art. 55	68
<i>D.L. 22 maggio 1993, n. 155</i>	49
<i>L. 19 luglio 1993, n. 243</i>	
Art. 14, comma 1, lett. b)	49
<i>D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569</i>	271
<i>L. 29 dicembre 1993, n. 580</i>	
Art. 10	199
Art. 12	199
<i>D.M. (beni culturali) 13 giugno 1994, n. 495</i>	345
<i>L. 23 dicembre 1994, n. 724</i>	
Art. 18, comma 16	750
<i>L. 23 dicembre 1994, n. 724</i>	
Art. 18, comma 16	750
<i>L. 17 maggio 1995, n. 172</i>	732
<i>D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472</i>	
Art. 1	199
<i>D.L. 22 giugno 1996, n. 332</i>	343
<i>L. 11 novembre 1996, n. 574</i>	118
<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	268, 280, 376, 391, 485
Art. 6, comma 1, lett. b)	69
Art. 10, comma 1	69
Art. 17	344
Art. 51	266
Art. 51 bis	344
Art. 56	266
Art. 57	416
<i>L. 8 ottobre 1997, n. 352</i>	
Art. 1	485
<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	69, 118, 121, 189, 208, 280, 325, 416, 468, 732
Art. 1	330
Art. 2	485
Art. 2, lett. bb)	129
Art. 28	118
Art. 45	118, 330
Art. 54	280
Art. 56, comma 3	732
Art. 59	57, 416, 485
Art. 59, comma 5	719
Art. 59, comma 6	119
Art. 62	468
<i>L. 17 maggio 1999, n. 172</i>	121
<i>L. 3 agosto 1999, n. 265</i>	
Art. 7	486
<i>D.M. (ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471</i>	344
<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	
Art. 163	485
<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258</i>	485

Leggi regionali

LAZIO

<i>L. reg. 29 gennaio 1983, n. 8</i>	
Art. 8	319
<i>L. reg. 7 dicembre 1990, n. 87</i>	486

LIGURIA

L. reg. 22 febbraio 1995, n. 12
Art. 47, comma 8 175

L. reg. 22 aprile 1997
Art. 1, comma 47, n. 8 175

PIEMONTE

L. reg. 13 aprile 1995, n. 59
Art. 18, comma 1 376

L. reg. 4 settembre 1996, n. 70 61

SICILIA

L. reg. 1° settembre 1997, n. 33
Art. 17, comma 6 174

Art. 18, comma 1 174

Art. 22, comma 2 174

Art. 22, comma 5, lett. a) 174

Art. 22, comma 7 174

VENETO

L. reg. 9 dicembre 1993, n. 50
Art. 28 453

Norme comunitarie*Trattato CE*

Art. 5 20

Art. 30 (ex Art. 36) 20

Art. 34, n. 1 20

Art. 34, n. 2, comma 2 168

Art. 93, n. 2 417

Art. 234 441

Reg. CEE 22 settembre 1966, n. 136 242

Reg. CEE 21 luglio 1970, n. 727

Art. 9 115

Reg. CEE 18 maggio 1972, n. 1035 733

Art. 13 733

Reg. CEE 15 febbraio 1977, n. 355
Art. 19, par. 2 281

Reg. CEE 31 dicembre 1982, n. 3626 208

Dir. CEE 28 marzo 1983, n. 189 441

Reg. CEE 19 giugno 1984, n. 1932
Art. 1 281

Reg. CEE 17 luglio 1984, n. 2261
Art. 15 708

Reg. CEE 12 marzo 1985, n. 797
Art. 2, n. 5, ultimo comma 95

Dir. CEE 27 giugno 1985, n. 337
Art. 1, n. 5 307

Reg. CEE 16 marzo 1987, n. 823 20

Reg. CEE 29 aprile 1988, n. 1272
Art. 15 733

Reg. CEE 24 luglio 1989, n. 2392 471

Dir. CEE 23 aprile 1990, n. 220 370

Reg. CEE 15 luglio 1991, n. 2328
Art. 5, n. 5, ultimo comma 95

Dir. CEE 12 dicembre 1991, n. 689
Art. 1, n. 4 683

Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950 168

Dec. CEE 2 dicembre 1994, n. 904 683

Reg. CEE 28 ottobre 1996, n. 2200 733

Reg. CEE 27 luglio 1996, n. 2238 207

Reg. CEE 9 dicembre 1996, n. 338 208

Dec. CEE 23 gennaio 1997, n. 98 370

Reg. CEE 22 dicembre 1998, n. 2815 242

V - Panorami**RASSEGNA DI LEGISLAZIONE**

- comunitaria 70, 142, 210,
..... 282, 346, 418, 487, 730

- nazionale 70, 142, 210,
..... 282, 346, 418, 487, 732

- regionale 71, 143, 211
..... 283, 347, 419, 487, 733

LIBRI

G. PATERNO: La servitù di elettrodotto (F. Mazza) 72

E. PALMIERI: Problemi attuali della giustizia in Italia (P. Mazza) 72

F. ALBISINNI: Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura (L. Mazza) 144

P. FICCO, R. RIFICI, M. SANTOLOCI: La nuova tutela delle acque. Gli obblighi, gli obiettivi e gli strumenti previsti dal d.lgs. 152/1999 (P. Mazza) 144

A.A.V.V.: Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli (S. Masini) 212

R. GIANI, S. IMBRIACI.: Lineamenti di diritto previdenziale (C. Gatta) 284

A. GERMANÒ: Manuale di diritto agrario (L. Costato) 347

G. AMENDOLA: Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico. Prima lettura (F. Mazza) 348

A. CIMELLARO: Espropriazione per pubblica utilità e pianificazione urbanistica (C. Greca) 348

L. COSTATO: Corso di diritto agrario (S. Masini) 419

P. DELL'ANNO: La tutela delle acque dall'inquinamento. Commento al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (F. Mazza) 488

A. BONAZZA - G. ZECCA: L'impresa agricola: Imposte dirette - Imposte indirette - Iva - Regimi contabili - Bilancio di esercizio (A. Orlando) 488

N. ASSINI: Pianificazione urbanistica e governo del territorio (A. Saccardo) 734